



DOVE STA ANDANDO LA PAC

IL PSP DELL'ITALIA 2023-2027
LINEE GUIDA







FEBBRAIO 2023

DOVE STA ANDANDO LA PAC

IL PSP DELL'ITALIA 2023-2027 LINEE GUIDA

Il quaderno, il sesto della serie Dove sta andando la PAC, è frutto dell'impegno di un gruppo di lavoro composto da competenze sia interne che esterne a Coldiretti. Al gruppo hanno partecipato Fabian Capitanio, Stefano Ciliberti, Francesco Ciancaleoni, Anna delle Monache, Marcello De Rosa, Teresa Del Giudice, Gianluca Lelli, Stefano Leporati, Sofia Maria Lilli, Paolo Magaraggia, Luca Palazzoni. Il gruppo si è avvalso del prezioso contributo di Fabrizio De Filippis e Felice Adinolfi, quality reviewer della pubblicazione.



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Cofinanziato dall'Unione europea.

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.



INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	
PAC 2023-2027: il quadro giuridico e il modello orientato ai risultati	9
CAPITOLO 2	
Il primo pilastro della PAC: le scelte nazionali	15
CAPITOLO 3	
Gli interventi settoriali	40
CAPITOLO 4	
Il secondo pilastro della PAC: modalità di attuazione e interventi	47
CAPITOLO 5	
Gestione del Rischio	71
CAPITOLO 6	
AKIS - Agricultural Knowledge Innovation System	76
CAPITOLO 7	
Le opportunità per i giovani imprenditori agricoli	80
CAPITOLO 8	
Il Carbon farming	89
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	94



ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

ACA: Agro-Climatico-Ambientali
AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Use
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AKIS: Agricultural Knowledge and Innovation Systems
AOP: Associazioni di Organizzazioni di Produttori
BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BCE: Banca Centrale Europea
BDN: Banca Dati Nazionale
CD: Coltivatori Diretti
CGO: Criteri di Gestione Obbligatori
DDD: Dose Definita Giornaliera
DOP: Denominazione di Origine Protetta
DPI: Disciplinari di Produzione Integrata
ESR: Effort Sharing Regulation
FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FR: Fondo di Rotazione
IAP: Imprenditore Agricolo Professionale
IG: Indicazione Geografica
IGP: Indicazione Geografica Protetta
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry
MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
OCM: Organizzazione Comune dei Mercati
OP: Organizzazioni di Produttori
OS: Obiettivo specifico
PA: Province Autonome
PAN: Piano d'Azione Nazionale
PGRA: Piano Annuale di Gestione del Rischio
PLV: Produzione lorda vendibile
PSP: Piano Strategico della PAC
QFP: Quadro Finanziario Pluriennale
QU.A.L.I.TY: Quantification, Additionality, Long-term storage, Sustainability
SAU: Superficie Agricola Utilizzata
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIPA: Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole
SM: Stati Membri
SQNBA: Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale
SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata
UBA: Unità di Bestiame Adulto
UE: Unione Europea
ZVN: Zone Vulnerabili a Nitrati



INTRODUZIONE

La nuova politica agricola comune (PAC) è ricca di novità. Nuova è la strategia europea dentro la quale prende forma, il cosiddetto *Green deal*, come completamente rinnovato è il ruolo affidato agli Stati membri nel costruirla e implementarla, con Piani strategici della PAC (PSP) redatti a livello nazionale, che saranno la guida per gli agricoltori europei nei prossimi anni.

In questo documento della collana “Dove sta andando la Pac”, è concentrata in un centinaio pagine la descrizione dell’insieme di misure, obblighi, impegni e regole di accesso al sostegno della PAC, che nel PSP italiano occupa oltre quattromila pagine e svariati allegati. Una normativa imponente e complessa che abbiamo voluto trasformare in una sorta di manuale di lettura agile, ma puntuale, finalizzato a guidare i nostri soci e tutti gli agricoltori italiani ad orientarsi nella PAC che ci accompagnerà fino al 2027. Lo abbiamo fatto il più rapidamente possibile. Il PSP italiano è stato licenziato a fine 2022 e siamo già qui, a poco più di un mese, a raccontarvelo, perché pensiamo che la conoscenza debba essere patrimonio di tutti e siamo convinti che la sua tempestiva divulgazione sia fondamentale per renderla efficace.

Il lavoro è introdotto da un capitolo dedicato ad approfondire il quadro finanziario e il nuovo modello di *governance*, seguito dagli approfondimenti sui tre assi portanti della PAC: pagamenti diretti e nuovi eco-schemi (capitolo 2), interventi settoriali (capitolo 3) e sviluppo rurale (capitolo 4). Il lavoro è completato da tre ulteriori capitoli - dedicati rispettivamente alla gestione dei rischi (capitolo 5), alle politiche per l’innovazione (capitolo 6) e alle misure per l’imprenditorialità giovanile (capitolo 7) - ed è chiuso da un focus sul *Carbon Farming*, tema che sembra destinato a giocare un ruolo importante per la PAC del dopo 2027.

In questo quadro le politiche per i giovani in agricoltura sono state confermate come prioritarie per la strategia comunitaria e italiana, che andrà implementata per darne attuazione all’interno dei piani di sviluppo rurale con risorse adeguate e bandi efficienti, soprattutto sul versante della tempistica di risposta. Un tema - quello del ricambio generazionale e dell’imprenditoria giovanile - a cui abbiamo sempre prestato particolare attenzione e sul quale si rinnova il massimo impegno di Coldiretti Giovani Impresa.

Il nostro lavoro proseguirà nei mesi prossimi nell’accompagnare tutti i provvedimenti normativi che completeranno la riforma della PAC da un punto di vista attuativo, comprese tutte le proposte di integrazione e revisione.

Inoltre sono già calendarizzati a Bruxelles due passaggi importanti, che seguiremo con attenzione: il primo, nell’estate 2023, con la presentazione di una proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale, con elementi che potrebbero incidere sul sostegno destinato agli agricoltori, specie in riferimento alla necessità di adeguarlo agli effetti dell’inflazione; il secondo, all’inizio del 2024, con una comunicazione della Commissione Europea sulla nuova PAC dopo il 2027, che inizierà a delineare gli scenari futuri a lungo termine.

DOVE STA ANDANDO LA PAC

Il PSP dell'Italia 2023-2027



I prossimi mesi, dunque, ci vedranno impegnati per una veloce ed efficace attuazione di tutte le opportunità che la PAC mette a disposizione, compresi i bandi regionali dei Piani di sviluppo rurale, mentre parallelamente presidieremo il dibattito a livello comunitario, per assicurare una dotazione finanziaria della PAC adeguata alle nuove sfide derivanti dalla ritrovata consapevolezza della strategicità dell'agricoltura e del cibo.

Vincenzo Gesmundo
Segretario Generale Coldiretti

Ettore Prandini
Presidente Coldiretti



CAPITOLO 1

PAC 2023-2027: IL QUADRO GIURIDICO E IL MODELLO ORIENTATO AI RISULTATI

Il 14 dicembre 2022 si è conclusa la fase di approvazione, da parte della Commissione Europea, dei 28 piani strategici (uno per ciascun paese dell'UE e due per il Belgio) della nuova politica agricola comune (PAC), per il suo avvio il 1° gennaio 2023.

Ci sono voluti ben 42 mesi dalla pubblicazione delle proposte legislative della Commissione nel giugno 2018 alla definitiva adozione dei testi legislativi concordati nel dicembre 2021: molto di più dei 26 mesi che furono necessari per la riforma PAC del 2013. Il processo è stato più lungo a causa di numerosi fattori: le elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019, l'entrata in carica di una nuova Commissione nel dicembre 2019 e i ritardi nell'accordo del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 (Coldiretti, 2022). Inoltre, l'annuncio del Green Deal e i suoi obiettivi agroalimentari nelle strategie "Dal produttore al consumatore" (*Farm to Fork*) e per la *Biodiversità*¹ hanno introdotto un ulteriore livello di complessità dei negoziati. Il ritardo nell'approvazione della nuova PAC ha reso necessario istituire un periodo transitorio di due anni tramite un regolamento che ha prorogato l'applicazione delle vecchie regole fino al 31 dicembre 2022².

Il pacchetto legislativo della riforma, composto da tre atti legislativi di base, ha avuto come fulcro il regolamento sui piani strategici: un nuovo modello di attuazione (*New Delivery Model*), una nuova architettura ambientale e nuovi strumenti a sostegno dei diversi tipi di intervento. Le modifiche al regolamento orizzontale sono volte ad adeguare le procedure finanziarie e di controllo al nuovo modello di attuazione e a semplificare la governance della PAC. Mentre le modifiche proposte nel regolamento "organizzazione comune di mercato" sono state adattate senza modificare le sue principali componenti politiche.

Il nuovo pacchetto normativo ha istituito il *New Delivery Model*, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, tramite il proprio Piano Strategico per la PAC (PSP) redatto a livello nazionale e recante tutte le disposizioni per gli interventi previsti in entrambi i pilastri finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Il 31 dicembre 2021, l'Italia ha presentato alla Commissione la proposta del proprio PSP 2023-2027. La Commissione ha valutato la proposta rispetto alla sua esaustività e alla sua uniformità e coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, formulando alcune osservazioni con richieste di modifica. L'Italia ha fornito tutte le informazioni supplementari necessarie per rispondere alle osservazioni della Commissione e ha presentato una versione riveduta del proprio piano strategico il 15 novembre 2022.

Il 2 dicembre 2022, la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione con la quale attesta la conformità del PSP rivisto dall'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR.³

1 Le strategie menzionate nel testo sono state lanciate da due comunicazioni della Commissione europea, entrambe del maggio 2020 (Commissione europea, 2020a e 2020b).

2 Regolamento n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022.

3 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/csp-implementing-decision-italy_it.pdf

1.1 Il quadro finanziario 2023-2027: modifiche alle dotazioni per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale

La dotazione finanziaria della nuova PAC (risorse bilancio UE), per tutti i 27 Stati membri, è di 270 miliardi per il periodo 2023-2027. I cofinanziamenti e i finanziamenti nazionali complementari porteranno complessivamente il totale bilancio pubblico stanziato per gli agricoltori e le comunità rurali a 307 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

L'Italia, con l'approvazione ufficiale del PSP, ha a disposizione quasi 37 miliardi di euro in 5 anni (oltre 28 miliardi di risorse UE e circa 8,5 miliardi di cofinanziamento nazionale).

Tabella 1.1 - PSP Italia: totale risorse finanziarie 2023-2027 (importi in euro a prezzi correnti)

Tipologia risorse	Finanziamento UE	Finanziamento nazionale	Totale
Pagamenti diretti	17.607.504.607	N/D	17.607.504.607
Sostegno settoriale	1.742.799.225	58.646.374	1.801.445.599
Sviluppo rurale	7.260.148.043	8.487.565.579	15.747.713.622
Totale generale⁴	26.610.451.875	8.546.211.953	35.156.663.828

Il 15 dicembre 2022, la Commissione ha presentato un progetto di atto delegato che modifica i massimali dei pagamenti diretti che possono essere concessi negli Stati membri e la ripartizione annuale dell'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento a favore dello sviluppo rurale per gli anni dal 2024 al 2027⁵, sulla base delle decisioni prese nei rispettivi PSP approvati dalla Commissione. Più precisamente, tali decisioni riguardano:

- Flessibilità tra pilastri: gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile una quota delle loro dotazioni per i pagamenti diretti per il sostegno supplementare del II pilastro (FEASR). L'Italia ha deciso di trasferire il 3,48%, pari a 126.285.292 euro, a favore dello sviluppo rurale;
- Riduzione dei pagamenti diretti: gli Stati membri possono limitare o ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per un determinato anno civile e l'ammontare della riduzione può essere reso disponibile per il sostegno supplementare nell'ambito dello sviluppo rurale. L'Italia non ha preso alcuna decisione;
- Trasferimento da pagamenti diretti ad altri settori: gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3%, o in alcuni casi fino al 5%, delle loro dotazioni per i pagamenti diretti per i tipi di interventi in altri settori. L'Italia ha deciso di utilizzare lo 0,17%, pari a 6.000.000 di euro, a favore degli interventi per il settore patate.

⁴ Alle dotazioni indicate in tabella (pre-allocate) vanno aggiunte le risorse di bilancio UE disponibili per il settore ortofrutticolo, stimate pari a quasi 1,5 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

⁵ Tale atto delegato, presentato al Gruppo esperti del 15 dicembre 2022, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE trascorso il periodo di due mesi della procedura di esame del Parlamento e del Consiglio.

Tabella 1.2 - I° pilastro: ripartizione annuale 2023/2027 (migliaia di euro, prezzi correnti)

Anno civile (N)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Anno finanziario (N+1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023 / 2027
Dotazione iniziale PD ⁶	N.P	3.628.529	3.628.529	3.628.529	3.628.529	3.628.529	18.142.645
Sostegno accoppiato	N.P	524.436	524.436	524.436	524.436	543.379	2.641.125
Riduzione PD x FEARS	N.P	126.285	126.285	126.285	126.285		505.141
Trasferimento altri settori	N.P	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Dotazioni adeguate ⁷	N.P	3.496.243	3.496.243	3.496.243	3.496.243	3.622.529	17.607.504
Regimi ecologici	N.P	874.061	874.061	874.061	874.061	905.632	4.401.876
Pagamento redistributivo	N.P	349.624	349.624	349.624	349.624	362.252	1.760.750
Giovani agricoltori	N.P	69.925	69.925	69.925	69.925	72.450	352.150
Interventi Settoriali							1.742.799
Vitivinicolo	256.883	290.383	323.883	323.883	323.883	N.P	1.518.915
Apicoltura	4.468	5.166	5.166	5.166	5.166	N.P	25.134
Olio d'oliva	30.390	34.590	34.590	34.590	34.590	N.P	168.750
Intervento altri settori	N.P	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Totale I° Pilastro							19.350.303

Tabella 1.3 - II° pilastro: ripartizione annuale bilancio 2024/2028 (migliaia di euro, prezzi correnti)

Anno civile (N)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale II° P.
Anno finanziario (N+1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024 / 2028
Dotazione iniziale ⁸	1.349.921	1.349.921	1.349.921	1.349.921	1.349.921	N.P	6.749.606
Sostegno suppl. da PD	5.400	126.285	126.285	126.285	126.285	N.P	505.141
Dotazioni adeguate ⁹	1.355.321¹⁰	1.476.206	1.476.206	1.476.206	1.476.206	N.P	7.260.148
Giovani agricoltori	64.116	64.116	64.116	64.116	64.116	72.450	320.584
Obiettivi clima-ambiente	572.585	572.585	572.585	572.585	572.585	N.P	2.862.928
LEADER	82.722	82.722	82.722	82.722	82.722	N.P	413.611

In seguito alle decisioni prese dall'Italia relativamente al trasferimento di risorse, la dotazione annuale per i pagamenti diretti subisce una riduzione complessiva del 3,65% pari 132.285.292 euro. Il cofinanziamento nazionale della quota dei pagamenti diretti trasferita per il sostegno supplementare al II° pilastro compensa la riduzione della dotazione PAC (3,5%) conseguente al passaggio tra le due annualità 2020 e 2021 nei due periodi finanziari (QFP 2014-2020 / QFP 2021-2027)¹¹.

6 Breakdown of European Agricultural Guarantee Fund - pre-allocations per Member State, Importi dotazioni PD stabiliti dal QFP 2021-2027 prima del trasferimento tra i due pilastri.

7 Importi dopo il trasferimento dal 1° al 2° pilastro - Regolamento delegato che modifica le dotazioni degli Stati membri dei pagamenti diretti, nonché la ripartizione annuale FEASR sulla base delle decisioni adottate nei PSP.

8 Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State - Importi stanziamenti FEARS stabiliti dal QFP 2021-2027 prima del trasferimento tra pilastri.

9 Importi adeguati dopo trasferimento dal 1° al 2° pilastro - Regolamento delegato che modifica le dotazioni per i pagamenti diretti, nonché la ripartizione annuale FEASR sulla base delle decisioni adottate nei PSP.

10 Regolamento delegato (UE) 2022/648 - Importo adeguato dopo il capping pagamenti diretti 2022: il prodotto risultante di 5,4 milioni di euro è reso disponibile per misure sviluppo rurale (FEARS) esercizio finanziario 2023.

11 Tabella 2.11: Risorse PAC Italia - Accordo Qfp 2021-2027, in Coldiretti (2020).



1.2 Governance, attuazione e possibili modifiche dei PSP

L'accresciuta complessità indotta dai numerosi fattori istituzionali e politici entrati in gioco durante la riforma della PAC ha inciso sia sul processo che sull'esito della riforma, in particolare in termini di governance.

Per quanto riguarda il processo, la complessità si è tradotta in una eccessiva fissazione di dettagli a livello europeo, piuttosto che rinviarla ai piani strategici degli Stati membri. Per quanto riguarda l'esito del nuovo modello di attuazione, la complessità si ritrova nelle notevoli ambiguità delle norme, delle strutture, dei controlli e degli indicatori che disciplineranno la nuova PAC.

In seguito alla pubblicazione dei testi legislativi di base nel dicembre 2021, la Commissione ha adottato diversi atti delegati e di esecuzione per rendere operative alcune delle disposizioni degli atti di base a partire dal 1° gennaio 2023.

I servizi dell'Esecutivo hanno pertanto avviato un dialogo strutturato con gli Stati membri sia per la preparazione dei piani strategici, sia nel processo di valutazione dei PSP in termini di uniformità e coerenza con i principi generali dell'Unione e del loro contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi, in particolare per il clima e l'ambiente, compresi quelli definiti nelle strategie *Farm to Fork* e sulla *Biodiversità*.

La Commissione ha inoltre preso in considerazione le circostanze eccezionali dovute all'invasione russa dell'Ucraina, in particolare il suo impatto in termini di aumenti generalizzati dei prezzi delle materie prime, che ha reso più problematica la compatibilità tra l'azione per il clima e la sicurezza alimentare. In questo spirito, a seguito di un dibattito tra gli Stati membri in seno al Consiglio, la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che concede la possibilità di derogare per l'anno di domanda 2023 ad alcune norme relative alla condizionalità¹²: la norma BCAA7- Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse, e la norma BCAA8- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. L'obiettivo di tali deroghe è quello di conservare il potenziale di produzione agricola dell'UE, garantendo la sostenibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Nel contesto dell'attuazione dei piani strategici e di eventuali modifiche future, nell'ultima riunione del Consiglio agricoltura di dicembre 2022, gli Stati membri hanno chiesto un ulteriore attento monitoraggio del conflitto in Ucraina e delle sue ripercussioni sul settore agricolo, in relazione alla necessità di trovare un approccio equilibrato tra gli obiettivi ambientali-climatici e la sicurezza alimentare, come pure condizioni stabili per il settore e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Nella fase di implementazione della nuova PAC, gli Stati membri avranno la possibilità di modificare il proprio PSP come previsto dal nuovo quadro giuridico¹³.

La domanda di modifica del PSP potrà essere presentata una volta per anno civile (5 domande in 5 anni), con la possibilità di tre ulteriori domande di modifica "jolly", per complessivamente 8 modifiche nel periodo 2023-2027. Nella formulazione delle richieste sarà possibile combinare più modifiche per diversi interventi in una sola domanda, che deve essere presentata entro i seguenti termini:

- entro il 30 settembre 2028: per i tipi di intervento in altri settori;
- entro il 30 settembre 2029: per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale;
- tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025 per i seguenti trasferimenti: quota riduzione dei pagamenti diretti (*capping*) per il sostegno supplementare al II° pilastro, quota pagamenti diretti per in altri settori, tra i due pilastri per la flessibilità.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.

¹³ Regolamento delegato (UE) del 13.12.2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei PSP (testo non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE).



Sarà inoltre possibile presentare domanda di modifiche per affrontare altre situazioni specifiche, nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi o modifiche dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro. Tali domande non saranno computate nel numero massimo di domande di modifica previste.

Ciascuna modifica del piano strategico sarà approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato.

Ogni Stato membro dovrà inoltre rivedere il proprio piano strategico in caso di modifica di uno degli atti legislativi, in particolare l'architettura ambientale e climatica per il conseguimento dei target nazionali fissati o derivanti dagli atti legislativi.

Dopo il primo anno di attuazione, alla fine del 2023, la Commissione farà una panoramica e un aggiornamento dei piani strategici per valutare l'effettiva capacità del nuovo modello di attuazione di rispondere alla maggior ambizione ambientale garantendo la sicurezza alimentare dell'UE.

A partire dal 2024, ciascuno Stato membro presenterà una relazione annuale sull'efficacia del proprio PSP e terrà una riunione annuale di riesame con la Commissione. Nel 2025 la Commissione effettuerà una prima revisione dei risultati di ciascun PSP e chiederà, se necessario, azioni specifiche di *follow-up*. È prevista inoltre una valutazione intermedia dei risultati della nuova PAC nel 2026.

1.3 Possibili adeguamenti futuri: revisione del QFP in relazione alle nuove sfide UE

Il contesto politico, economico e sociale in cui la nuova PAC inizierà il suo percorso ha subito una trasformazione radicale rispetto al periodo di adozione dell'attuale QFP, avvenuta nel dicembre 2020: agli effetti della pandemia di COVID-19, infatti, si sono aggiunti quelli dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con la grave crisi umanitaria e il massiccio *shock* economico e sociale che ne è derivato: sta di fatto che le esigenze imprevedute create dalla guerra in Europa sono molto superiori alle risorse disponibili nell'attuale QFP.

Gli agricoltori possono svolgere un ruolo centrale come produttori e fornitori di energia pulita, in particolare di energia rinnovabile, con riduzione dei propri costi di produzione e opportunità di integrazione al reddito. D'altro canto, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'impennata dell'inflazione stanno minacciando la sopravvivenza di diverse imprese, comprese quelle agricole. Per queste ultime, infatti, in uno scenario di inflazione persistente, l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione si combinerebbe con la riduzione in termini reali degli aiuti PAC dovuta all'inflazione stessa, mettendo a rischio la capacità degli agricoltori di garantire la sicurezza alimentare.

Sul fronte della politica energetica, il 18 maggio 2022 la Commissione Europea ha proposto il pacchetto *REPowerEU* (Commissione europea, 2022) che modifica il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri atti legislativi, con l'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. A questo scopo, nei piani per la ripresa e la resilienza, sarà possibile attivare nuovi investimenti per garantire sinergie e complementarità con le misure finanziate tramite altri fondi nazionali o dell'Unione. In questo quadro, vi sarà la possibilità per gli Stati membri di mobilitare una parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo *REPowerEU*. Poiché il bilancio della PAC è già stato assegnato, tale trasferimento di fondi a favore di nuove azioni comporterebbe la riduzione della dotazione disponibile per le forme di sostegno esistenti. Da qui deriva l'importanza di trovare opportune fonti di finanziamento a supporto delle nuove sfide - soprattutto verso la transizione ecologica - a cui il settore agroalimentare è chiamato a rispondere, ma anche la disponibilità di alternative valide rispetto ai modelli e ai fattori di produzione tramite la ricerca e l'innovazione.



In linea con la dichiarazione unilaterale nell'ambito dell'accordo di dicembre 2020 sul QFP 2021-2027¹⁴, la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro l'impegno di effettuare una revisione del QFP nel secondo trimestre del 2023. Tale valutazione può includere la presentazione di una proposta di revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE, entro il 1° gennaio 2024.

In vista di tale riesame, il Parlamento Europeo ha avviato il dibattito interno per l'adozione di una risoluzione (iniziativa non legislativa) volta a fornire indicazioni alla Commissione per tale revisione; in questo quadro, il 15 dicembre 2022 ha approvato in assemblea plenaria una risoluzione con cui si chiede una revisione urgente del QFP 2021-2027 per tenere conto delle esigenze in evoluzione, affrontare le carenze di finanziamento e aumentare la flessibilità di risposta ai segnali di crisi¹⁵. L'idea è che la revisione QFP debba mantenere in termini reali il valore delle dotazioni nazionali dei programmi dell'UE; pertanto, dovrà contemplare risorse finanziarie addizionali anche per le nuove priorità politiche, l'aumento dei massimali per l'adeguamento all'inflazione e uno strumento comune per la gestione delle crisi che possa essere attivato in modo efficace e rapido in caso di necessità. A tal scopo, i deputati hanno invitato a valutare la possibilità di introdurre un meccanismo di adeguamento temporaneo per derogare al deflatore automatico del 2% in caso di persistenza dell'inflazione, in modo che le dotazioni finanziarie PAC rimangano invariate in termini reali.

Partendo dai dati della Banca Centrale Europea (BCE) e le previsioni di inflazione, *Farm Europe* (2022) stima che il valore reale aggregato 2021-27 del bilancio della PAC si ridurrà del 21,95% rispetto al 2020 e nell'ultimo anno (2027) del 34,12% rispetto al 2020 (*Farm Europe*, 2022): una riduzione di oltre un terzo in termini reali del sostegno agli agricoltori, che andrebbe a sommarsi alla tendenza di fare pagare tutta la transizione ecologica alla PAC. In questo contesto, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato la presentazione, prima dell'estate 2023, di una proposta per un "Fondo per la sovranità europea" a sostegno della transizione verde e digitale, per aiutare le aziende a gestire la transizione verso le fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla provenienza delle risorse finanziarie necessarie per la creazione di tale fondo.

A inizio gennaio 2023, nell'ambito di un dibattito con i parlamentari della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, il commissario Janusz Wojciechowski ha ribadito le pressioni a cui è soggetto l'attuale quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento ai tassi di inflazione e alla conseguente riduzione del valore in termini reali del sostegno PAC: quest'ultimo, infatti, se non adeguato al tasso di inflazione, potrebbe non riuscire a compensare l'aumento dei costi di produzione dovuto al rispetto delle norme della condizionalità rafforzata (Wojciechowski, 2023).

Su questa stessa linea, in una recente analisi sulla sicurezza alimentare dell'UE, i servizi della Commissione hanno messo in evidenza come l'inflazione stia impattando negativamente sui redditi reali e il potere d'acquisto, mettendo a rischio la sicurezza alimentare per le famiglie più povere costrette a una riduzione della quantità e della qualità degli alimenti che consumano¹⁶.

In definitiva, in un contesto incerto quale quello attuale è molto difficile fare previsioni, ma nei prossimi anni va messa nel conto la possibilità di assistere a modifiche non banali dello scenario di finanziamento delle politiche europee e, tra esse, della PAC.

La revisione intermedia del QFP 2021-2027 potrebbe essere un'occasione per riconsiderare in termini reali le dotazioni della PAC, affinché possa contribuire all'ambizione ambientale e garantire la sicurezza alimentare dell'Unione Europea.

14 Ci si riferisce all'Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.

15 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide".

16 Si veda il Documento di lavoro del 4 gennaio 2023 (Commissione europea 2023).

CAPITOLO 2

IL PRIMO PILASTRO DELLA PAC: LE SCELTE NAZIONALI

2.1 I nuovi pagamenti diretti

Il PSP dell'Italia stabilisce di applicare le cinque seguenti tipologie di pagamenti diretti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e disciplinati dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 660087 del 23/12/2022:

1. il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
2. i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
3. il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
4. il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
5. il sostegno accoppiato al reddito.

A differenza di quanto stabilito nella precedente PAC (periodo 2015-2022), non viene confermato il pagamento per i piccoli agricoltori, di cui all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Il prospetto 2.1 mette a confronto il massimale medio annuale dei pagamenti diretti previsti in Italia dalla nuova PAC (2023-2027) con quello della PAC precedente ancora in vigore nel 2021-2022, e la ripartizione tra le diverse componenti del sostegno.

Prospetto 2.1 - Budget medio annuo dei pagamenti diretti 2023-2027¹⁷ e confronto con il 2021-22

Pagamenti diretti 2023-27	% budget (Mio €)	Plafond	Pagamenti diretti nel 2021-22	% budget (Mio €)	Plafond
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	48	1.688	Pagamento di base	55	1.995
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)	25	887	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (<i>greening</i>)	30	1.088
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	2	70	Pagamento per i giovani agricoltori	2	73
Sostegno accoppiato al reddito	15	524	Pagamenti accoppiati	13	472
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	10	352	Regime per i piccoli agricoltori	-	
Totale	100	3.521	Totale	100	3.628

Come descritto nel capitolo precedente (paragrafo 1.1), a parità di risorse messe a disposizione dal QFP 2021-27 per la PAC, la riduzione della dotazione finanziaria per i pagamenti diretti nel periodo considerato - pari al 2,9% circa - è dovuta esclusivamente ad alcune scelte nazionali fatte col PSP. In particolare, il trasferimento di 30 milioni di euro per interventi nel settore delle patate nel quinquennio (pari dunque a 6 milioni di euro l'anno), nonchè lo spo-

¹⁷ Il calcolo del massimale medio annuo al 2023-27 è effettuato in base alle allocazioni di budget previste nel PSP dell'Italia. Resta inteso che esse potrebbero essere oggetto di variazioni in corso d'opera.



stamento di 505,14 milioni dal primo al secondo pilastro per l'insediamento di giovani e per interventi in materia di ambiente e di clima nel periodo 2023-2026 (pari a 126,28 milioni di euro l'anno).

Infine, occorre precisare che il 3% dei pagamenti diretti erogati a ciascun agricoltore per ciascun anno di domanda verrà automaticamente destinato, come quota individuale privata, al "Fondo mutualizzazione eventi catastrofali", per finanziare una prima rete di sicurezza a favore di tutta la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti.

2.2 I provvedimenti "orizzontali": attività agricola minima, agricoltore attivo, soglie minime

Come nella precedente PAC, i diritti all'aiuto sono concessi solo agli agricoltori in attività e sono trasferibili soltanto tra di loro, salvo in casi di successione o successione anticipata. Il PSP prevede che vengano riconosciuti come agricoltori in attività coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto¹⁸;
- essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore o coltivatore diretto¹⁹;
- essere iscritti all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- essere in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA (codice ATECO 01), ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA²⁰, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Da tale documentazione deve risultare lo svolgimento dell'attività agricola relativa all'ultimo anno disponibile (ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto);
- per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda (o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di domanda) è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Il PSP stabilisce che sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, corrispondente allo svolgimento di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola²¹.

Va inoltre ricordato che nel PSP l'Italia ha fissato un valore minimo (o soglia) di pagamenti diretti a valere sulla domanda PAC annuale pari a 300 euro: pertanto, domande al di sotto di tale importo non verranno liquidate.

18 Se la domanda di aiuto non è stata presentata, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda per il pagamento medio nazionale per ettaro dell'anno precedente.

19 Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato, diverso da quello attivo, che pregiudichi lo svolgimento dell'attività agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività.

20 Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per la produzione o per il mantenimento della superficie.

21 Più precisamente, per "mantenimento della superficie agricola" si intende lo svolgimento, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando che esse siano accessibili per svolgere le operazioni culturali ordinarie senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.



2.3 Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e la convergenza interna

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è il pagamento che assorbe la maggiore quantità di risorse finanziarie, catturando il 47,835% del budget complessivo dei pagamenti diretti previsti dal PSP dell'Italia.

Dal momento che l'Italia ha applicato il sistema dei diritti all'aiuto nel periodo 2014-2022, essa ha potuto optare per erogare il sostegno di base al reddito nella forma di pagamento annuale disaccoppiato basato sul valore dei diritti all'aiuto (che gli agricoltori in attività detengono in proprietà o in affitto) anche nel periodo 2023-2027. I beneficiari, pertanto, devono attivare annualmente tali diritti, abbinandoli a un corrispondente numero di ettari ammissibili (che, a titolo non esaustivo, include qualsiasi superficie agricola, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti o prato permanente utilizzata per l'attività agricola, nonché quella che presenta elementi caratteristici del paesaggio o terreni lasciati a riposo utilizzati per rispettare la BCAA8 e la superficie impegnata e mantenuta per soddisfare gli eco-schemi)²².


Dunque, gli attuali diritti all'aiuto, assegnati nel 2015, rimangono in vigore nel periodo 2023-2027, ma il loro valore al 31 dicembre 2022 viene ricalcolato, adeguandolo proporzionalmente al nuovo massimale per i pagamenti diretti (tabella 2.1) e al processo di convergenza interna di cui si dirà più avanti.

2.3.1. Ricalcolo del valore dei titoli

Il valore unitario dei titoli sarà ricalcolato sommando al valore dell'anno di domanda 2022 il relativo pagamento *greening* e rapportando la somma ottenuta al massimale del sostegno di base per l'anno di domanda 2023.

Poiché i vecchi pagamenti di base ammontavano a circa il 56% del massimale dei pagamenti diretti 2015-22, mentre il nuovo sostegno di base assorbe il 48% del massimale 2023-27 (peraltro a sua volta ridotto del 3% rispetto a quello del precedente QFP), l'importo ricalcolato dei titoli 2023-27 si ridurrà rispetto a quello del periodo precedente. Prendendo ad esempio un titolo di importo medio (200 €) al 2022 con annesso pagamento *greening* (calcolato in percentuale del valore del titolo), il grafico 2.1 mostra gli effetti del ricalcolo su tale titolo al 2023.

Grafico 2.1 - Effetti del ricalcolo su un titolo di importo medio al 2022



22 Per una definizione esaustiva di "ettaro ammissibile" si consulti il DM 660087 del 23/12/2023.



Inoltre, riguardo alla componente “verde” dei pagamenti diretti, c'è da riflettere sugli effetti della sostituzione del pagamento *greening* con gli eco-schemi. Mentre, infatti, il 30% del massimale destinato al *greening* era distribuito a tutti i beneficiari in misura proporzionale al loro pagamento di base e, dunque, era “neutrale” dal punto di vista distributivo, il 25% del massimale destinato agli eco-schemi si distribuirà in pagamenti forfettari di uguale valore per tutti gli agricoltori che sceglieranno di aderirvi. Dunque, poiché ogni agricoltore contribuisce al finanziamento degli eco-schemi in misura proporzionale al valore del proprio diritto all'aiuto, quelli con titoli all'aiuto di valore più elevato perderanno un ammontare assoluto di sostegno per definizione maggiore di quello che potranno recuperare con la loro eventuale adesione all'eco-schema stesso; il contrario si verificherà, invece, per gli agricoltori con titoli di valore più basso. Ad esempio, tra due agricoltori con titoli all'aiuto di valore diverso e che aderiscono a uno stesso eco-schema ricevendo lo stesso pagamento aggiuntivo, è evidente come quello con diritti all'aiuto di valore maggiore stia indirettamente finanziando quello con diritti di valore minore, con un effetto redistributivo a favore di quest'ultimo.

È pur vero che gli eco-schemi sono stati in qualche misura concretamente disegnati anche per compensare le realtà - si pensi alla zootecnia o all'olivicoltura - più colpite dalla riduzione lineare del valore dei titoli associata al finanziamento degli eco-schemi stessi, ma non c'è dubbio che la nuova componente verde dei pagamenti diretti porti con sé un effetto redistributivo, sia pure variabile a seconda dei casi e di difficile quantificazione.

In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni appena esposte sulla implicita carica redistributiva degli eco-schemi e dalle modalità di ricalcolo dei titoli, permane l'eterogeneità iniziale del valore di questi ultimi al 2022 che motiva il ricorso al meccanismo di convergenza interna per il 2023-27, di seguito descritto.

2.3.2. La convergenza interna parziale dei diritti all'aiuto

Gli Stati membri che, come l'Italia, applicano il sistema basato sui titoli “storici”, sono obbligati a rendere più equa la loro distribuzione, riprendendo il processo di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto in atto nella PAC precedente che si era interrotto nel 2019. Più precisamente, dal 2023, in Italia il processo di convergenza interna avrà luogo con le seguenti caratteristiche:

- dal primo gennaio 2023 non esisteranno più diritti all'aiuto di valore superiore a 2.000 euro per l'applicazione del “tetto al titolo”;
- a partire dal 2023 il valore dei diritti all'aiuto di importo superiore alla media nazionale (pari a circa 167 euro) subirà una riduzione con tagli annuali consecutivi di uguale ammontare. Con tale riduzione si finanzia il corrispondente aumento dei valori dei titoli più bassi, in modo che essi possano raggiungere un minimo pari all'85% del valore medio nazionale entro il 2026;
- tuttavia, nel corso del periodo 2023-2026, tali diminuzioni saranno attenuate dal cosiddetto meccanismo di *stop loss*, in base al quale la riduzione dei diritti all'aiuto di valore superiore alla media, in particolare quelli di importo medio-alto, non potrà superare il 30% del loro importo al 2023.

Gli effetti di tale meccanismo parziale, benché contenuto rispetto a uno scenario di convergenza al 100% (con il raggiungimento di un *flat rate*), data la distribuzione territoriale dei titoli, andranno a vantaggio delle aree rurali intermedie, di quelle con problemi di sviluppo, delle zone montane e di alcune zone collinari interne, in continuità con quanto verificatosi nel periodo 2015-2019.

Parimenti, si assisterà a un ulteriore trasferimento di risorse dalle regioni con un valore medio dei diritti all'aiuto superiore alla media nazionale (quali Lombardia, Veneto, Puglia e Calabria) a quelle con valore medio inferiore (in particolare Sardegna, Abruzzo, Trentino-Alto Adige). A livello settoriale, i beneficiari di tale redistribuzione saranno i settori ortofrutticolo, vitivinicolo e la zootecnia estensiva, a danno di prodotti quali tabacco, olio d'oliva, riso, latte, carne bovina e pomodoro da industria. Il prospetto 2.2 riassume tali effetti redistributivi.

Prospetto 2.2 - Effetti redistributivi della convergenza interna in Italia nel 2023-27


Contesto	Principali beneficiari	Principali penalizzati
Zone altimetriche	Montagna	Pianura
Regioni amministrative	Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna	Lombardia, Calabria, Puglia, Veneto, Piemonte
Produzioni	Orticole, frutticole, viticoltura, zootecnia da carne e da latte estensiva, pascoli	Tabacco, olio, zootecnia bovina intensiva, zootecnia da latte intensiva, riso, pomodoro da industria

2.3.3. Gli effetti del ricalcolo e della convergenza del valore dei titoli

Per spiegare l'impatto del ricalcolo dei titoli e della convergenza in Italia, vengono di seguito illustrate tre simulazioni relative al periodo 2023-27, con titoli rispettivamente di valore alto, medio e basso. Al fine di isolare gli effetti dei due meccanismi analizzati, tutti gli altri pagamenti sono considerati costanti e pertanto non vengono visualizzati nei grafici.


Il grafico 2.2 riporta l'effetto che il ricalcolo dei titoli e la convergenza hanno su un titolo di valore unitario alto (pari a 2.600 euro) nel 2022. Poiché in seguito al ricalcolo tale titolo avrebbe un valore superiore a 2.000 €, esso subisce inizialmente l'applicazione del "tetto al titolo", per poi ridursi nel corso del quinquennio per effetto della convergenza; tuttavia, grazie al meccanismo *stop-loss*, la perdita è limitata al 30% del valore iniziale del 2023 (dopo cioè l'applicazione del tetto e prima della convergenza) arrivando a un importo pari a 1.400 €.

Grafico 2.2 - Titolo di valore unitario elevato: gli effetti del ricalcolo e della convergenza interna




Proseguendo, il grafico 2.3 mostra gli effetti su un titolo di valore unitario medio nel 2022, pari a 200 euro. È questo il caso, ad esempio, di un titolo ricevuto dalla riserva nazionale per i giovani o nuovi agricoltori. Per effetto del ricalcolo, tale titolo scende, nel 2023, a 166 euro: valore pienamente in linea con il valore medio nazionale. Pertanto, esso non subisce il meccanismo di convergenza nel quinquennio 2023-27 e conserva il proprio valore unitario.

Grafico 2.3 - Titolo di valore unitario medio: gli effetti del ricalcolo e della convergenza interna



Infine, il grafico 2.4 è riferito a un titolo che nel 2022 ha un valore unitario basso pari a 120 €. Anche questo titolo nel 2023 subisce il taglio lineare dovuto al ricalcolo, arrivando a 108,13 euro. Tuttavia, avendo un valore inferiore alla media nazionale (nel 2023 pari a circa 167€), esso beneficia del meccanismo di convergenza e aumenta il proprio valore nel quinquennio 2023-27, fino a raggiungere già nel 2026 un importo di 142,13 €, ossia il target del meccanismo di convergenza, pari all'85% del valore medio nazionale.

Grafico 2.4 - Titolo di valore unitario basso: gli effetti del ricalcolo e della convergenza interna





2.3.4. La riserva nazionale

In continuità con la PAC 2014-2022, lo scopo della riserva nazionale è di assegnare diritti all'aiuto - in via prioritaria e con criteri oggettivi e non discriminatori - ai giovani agricoltori²³, agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività e a quelli che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti:

- ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione delle norme sull'agricoltore in attività e sui requisiti minimi;
- al numero totale di diritti all'aiuto non attivati per due anni consecutivi, salvo che la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- all'applicazione della trattenuta sul trasferimento dei diritti in affitto o (con altri tipi di cessione temporanea) senza gli ettari corrispondenti²⁴.

Per assicurare l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del sostegno di base al reddito per la sostenibilità non superiore al 3%, salvo nel caso ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione per le categorie prioritarie. Esaurite queste ultime, della riserva si possono assegnare diritti ad agricoltori che operano in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, o per compensare svantaggi specifici.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

L'accesso alla riserva nazionale ai sensi del comma 4 è consentito una sola volta per la medesima superficie. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore. Inoltre, è esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

Infine, i diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie.

23 Nel caso di richiesta di accesso alla riserva, per la fattispecie "giovane agricoltore", il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto nell'anno della relativa domanda. Nel caso di società, il requisito è soddisfatto quando il "giovane agricoltore" esercita il controllo effettivo e duraturo della società agricola, sia per quanto concerne le decisioni gestionali che per gli utili ed i rischi finanziari, nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. In ogni caso, i requisiti di giovane agricoltore devono essere mantenuti almeno fino al 31 dicembre dell'anno di domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale.

24 L'affitto o altri tipi di cessione temporanea se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, comportano la riduzione del 50% del valore unitario dei titoli a favore della riserva nazionale.

2.4 Architettura verde e condizionalità “rafforzata”

Come già riportato nella precedente pubblicazione della collana “Dove sta andando la PAC” (Coldiretti 2022)²⁵, una delle novità più importanti introdotte dal Reg. (UE) 2021/2115 è la nuova architettura verde, volta a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole in merito ai cambiamenti climatici, al paesaggio agricolo e rurale e alla biodiversità. L'architettura verde si basa su tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari, combinando interventi del primo e del secondo pilastro:

- la condizionalità, *conditio sine qua non* per percepire il sostegno di base, riproposta in versione “rafforzata” poichè ingloba e rafforza gli impegni del vecchio *greening*;
- gli eco-schemi, pagamenti diretti facoltativi annuali che vengono erogati a fronte di impegni ambientali su base volontaria che vanno oltre la condizionalità rafforzata;
- i pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro previsti dall'intervento impegni ambientali, climatici ed altri impegni in materia di gestione.

2.4.1 La condizionalità “rafforzata”

La condizionalità si applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti e di aiuti dello sviluppo rurale relativi agli interventi agro-climatico-ambientali, ai vincoli naturali e agli svantaggi territoriali specifici. Il nuovo sistema subordina l'erogazione del sostegno della PAC al rispetto di una serie molto articolata di norme riguardanti ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, diritti dei lavoratori, salute degli animali, salute delle piante e benessere degli animali.

Sulla scia della PAC 2014-2020, rimane l'impostazione basata sui Criteri di gestione obbligatori (CGO) e sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tuttavia, per il periodo di programmazione 2023-2027, il nuovo Reg. (UE) 2021/2215 porta il numero delle BCAA da 7 a 9 (Allegato III). Tale rafforzamento della condizionalità scaturisce dall'assorbimento degli impegni previsti dal vecchio pagamento *greening* in alcune BCAA (1 e 9, ma in particolare 7 e 8).

Nel prospetto 2.3 viene riportata la lista delle BCAA e delle CGO necessarie a perseguire gli obiettivi strategici della PAC 2023-27.

²⁵ Disponibile al link <https://www.terrainnova.it/la-pubblicazione-sulla-riforma-della-pac-2023-2027/>

Prospetto 2.3 - Condizionalità “rafforzata” 2023-27: BCAA e CGO

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale in relazione alla superficie agricola
	BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA3	Divieto di bruciare le stoppie, esclusi motivi fitosanitari
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (art. 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h)) - requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola
	BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
	BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo nei periodi più sensibili
	BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (art. 3 e 4) - conservazione degli uccelli selvatici
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (art 6) - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
	BCAA8	Percentuale minima di seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
	BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 (art. 14, 15 e 17) - stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE (art. 4, 5 e 7) - divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 (art.55) - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
	CGO 8	Direttiva quadro 2009/128/CE (art.5, 12, 13) sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette (direttiva 2000/60/EC e legislazione Natura 2000) e manipolazione, stoccaggio dei pesticidi e smaltimento dei residui
Benessere animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE (art. 3 e 4) - norme minime per la protezione dei vitelli
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE (art. 3 e 4) - norme minime per la protezione dei suini
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE (art. 4) - protezione degli animali negli allevamenti

Come anticipato, le novità più rilevanti nell'ambito della “condizionalità rafforzata” derivano da due BCAA che ereditano alcuni impegni del vecchio pagamento *greening* e in particolare:

- BCAA7: rotazione delle colture a seminativo;
- BCAA8: mantenimento di almeno il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi.

Di seguito esse vengono descritte in dettaglio.

2.4.2 La BCAA7: rotazione delle colture sui seminativi

La BCAA7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi. La norma viene attuata su tutti i seminativi che richiedono i pagamenti diretti a livello nazionale, fatta eccezione per le colture sommerse, le colture certificate



biologiche²⁶ e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificati dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Sono, inoltre, esenti le aziende:

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente e utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

La rotazione consiste in un cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta all'anno (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico per cui è esclusa la mono-succeSSIONE di cereali quali il frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro. Sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo o che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali²⁷. Le colture intercalari da sovescio, invece, non rispettano il cambio di coltura, in quanto non completano il ciclo produttivo²⁸.

Per quanto sopra esposto, mentre la successione di due colture principali (ad esempio, mais su mais) nel medesimo anno non rispetta la condizionalità, l'inserimento di una coltura secondaria che completa il ciclo produttivo consente di interrompere la monosuccessione. Un esempio di rotazione nel medesimo anno che rispetta la condizionalità è mais-loietto, a cui segue mais-loietto, in cui il loietto rappresenta la coltura secondaria che interrompe la monosuccessione.

All'obbligo di rotazione sono state introdotte due deroghe, per le parcelle a seminativo condotte in regime di arido-coltura²⁹ e per quelle ricadenti nelle zone montane³⁰.

Infine, ma non meno importante, come detto nel capitolo 1, il Reg.UE 2022/1317 prevede che per il 2023, gli Stati membri possano derogare dall'applicazione della BCAA7 "Rotazione delle colture sui seminativi" per garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare in relazione alle ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina. L'Italia ha scelto di applicare tale deroga, per cui i beneficiari dei pagamenti diretti non sono obbligati a rispettare la relativa norma di condizionalità per l'anno di domanda 2023. Tuttavia, poiché tale BCAA funge da *baseline* per gli impegni introdotti dall'eco-schema 4 (rotazione biennale con colture leguminose/da rinnovo) e per alcuni interventi agroambientali dello sviluppo rurale (ad esempio la produzione integrata), che hanno il rispetto della BCAA7 alla base, la deroga non si applica per le aziende beneficiarie degli aiuti relativi a tali interventi.

26 In conformità al Reg. (UE) n. 848/2018.

27 Tale aspetto si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

28 Le cover crops (colture da sovescio) non sono pertanto ammissibili ai fini della rotazione.

29 È ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

30 In questo caso, una coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni: che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; che sia garantito ogni anno un cambio di coltura su almeno il 35% delle superfici a seminativo. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare tale quota minima di rotazione annuale. Ne discende che, dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.



2.4.3 La BCAA8: le aree e gli elementi non produttivi

La BCAA8 prevede tre impegni, tra i quali emerge il primo³¹, che impone ai beneficiari di pagamenti diretti di dedicare una superficie pari ad almeno il 4% dei seminativi per aree ed elementi non produttivi³². Fanno eccezione le aziende:

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente ed è utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o per terreni lasciati a riposo, o investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie a seminativo sia inferiore a 10 ettari.

La BCAA8 si applica a partire dal 2024, per effetto della deroga introdotta dal Reg.UE 2022/1317, legata al conflitto fra Russia e Ucraina, di cui si è detto. Tuttavia, come per la BCAA7, la deroga per il 2023 non può essere applicata dalle aziende che aderiscono o all'eco-schema 5 o ad un intervento agroambientale dello sviluppo rurale che abbia la BCAA8 come *baseline*.

2.4.4 Controlli e sanzioni per inosservanza delle norme sulla condizionalità

Come già descritto nel precedente quaderno della collana "Dove sta andando la PAC" (Coldiretti 2022), il sistema della condizionalità, basata sul paradigma "regole-controlli-sanzioni", rappresenta l'architrave dell'architettura verde della PAC 2023-27. Il controllo è realizzato in maniera integrata da diversi soggetti:

- gli Organismi Pagatori, che sono le autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo, responsabili per le parti non delegate al Coordinamento e per la validazione e l'integrazione dei dati nelle proprie istruttorie;
- l'Organismo di Coordinamento, che gestisce per conto degli Organismi Pagatori lo strumento di controllo del Sistema di Monitoraggio delle Superfici Agricole³³ a livello nazionale;
- le strutture tecniche di controllo che agiscono sotto la diretta supervisione degli Organismi Pagatori, che assicurano controlli a campione tramite le metodologie di telerilevamento e di controllo aziendale integrato (parte agricola e ambientale);
- gli Enti specializzati convenzionati con gli Organismi Pagatori che assicurano i controlli presso gli allevamenti soggetti alla condizionalità (requisiti di natura veterinaria e del benessere animale) e l'esecuzione dei Piani di Monitoraggio delle sostanze ormonali vietate;
- gli altri Enti e Organismi specializzati che contribuiscono, con le proprie segnalazioni di non conformità, al completamento delle verifiche oggetto di valutazione da parte degli Organismi Pagatori.

La verifica dei requisiti territoriali avverrà sia mediante monitoraggio satellitare che con sistemi di controllo a campione per il telerilevamento. La conformità dei CGO e dei requisiti di natura agricola e ambientale, sanitaria, veterinaria e del benessere animale avverrà mediante sistema di controllo integrato presso i centri aziendali e gli allevamenti. Per il controllo potranno anche essere utilizzati appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche sanitarie ed ambientali (es. *ClassyFarm*) o in caso di obblighi specifici si potranno anche applicare Piani di monitoraggio.

31 Gli altri due impegni della BCAA8 riguardano il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

32 Di seguito alcuni esempi: fasce tampone, fossati, margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle, muretti, piccoli stagni, siepi individuali o gruppo di alberi/filari, terrazze, terreni lasciati a riposo. Le colture azotofissatrici non vengono prese in considerazione ai fini del soddisfacimento di tale norma.

33 Sistema di monitoraggio delle superfici agricole, basato sulla valutazione multitemporale delle immagini satellitari e sulla base di ulteriori attività di follow-up.

Al beneficiario che non rispetta le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa che comporta la riduzione o l'esclusione dell'importo dei pagamenti diretti. Più in particolare, le riduzioni possono essere graduate in relazione a gravità, portata, durata o ripetizione nonché all'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

2.4.5 Condizionalità sociale

L'Italia ha scelto di applicare sin dal 2023 le norme relative alla condizionalità sociale, in base a quanto previsto dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 2021/2116 ("Sistema di controllo della condizionalità sociale"), che subordina l'erogazione degli aiuti al rispetto delle norme di base, europee e nazionali, relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di lavoratori agricoli³⁴ e alla sicurezza e la salute sul lavoro³⁵. Nel novembre 2022, sono state definite le disposizioni nazionali pertinenti alla condizionalità sociale in vigore dal 1° gennaio 2023. Viene così istituito un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, alla legislazione sociale e in materia di occupazione, a seguito dei controlli svolti nei confronti dei beneficiari di pagamenti diretti. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione sono:

- a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;
- b) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con competenze inerenti alla direttiva 89/391/CE;
- c) il Ministero della salute e le Regioni (tramite le Aziende sanitarie locali), con competenze inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.

L'esito dei controlli sarà comunicato all'Organismo pagatore nazionale "AGEA coordinamento", titolare delle convenzioni con le Autorità responsabili dell'applicazione della norma, unitamente a una classificazione del grado di gravità della violazione della pertinente normativa. "AGEA coordinamento" metterà a disposizione degli Organismi pagatori regionali le informazioni ricevute, al fine di attuare il meccanismo sanzionatorio nei riguardi dei beneficiari responsabili di violazioni accertate in via definitiva. Le sanzioni saranno espresse in valori percentuali³⁶ efficaci e correlati alla gravità della violazione constatata e al grado di responsabilità del soggetto coinvolto, prevedendo anche responsabilità di tipo giuridico, penale, civile e amministrativo.

2.5 I regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)

Gli eco-schemi sono la componente dei pagamenti diretti che declina l'ambizione ambientale della PAC, nel rispetto delle esigenze locali e le possibilità di attuazione pratica da parte degli agricoltori. Agli agricoltori che adottano volontariamente pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale, il PSP mette a disposizione 5 eco-schemi, come di seguito elencati:

1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale (EC01);
2. Pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (EC02);
3. Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (EC03);
4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (EC04);
5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (EC05).

³⁴ Direttiva n. 2019/1152.

³⁵ Direttive n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE.

³⁶ La percentuale di riduzione dell'aiuto è stabilita in base all'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 del Reg (UE) n. 2021/2116, nonché di possibili norme di dettaglio sull'applicazione ed il calcolo di tali sanzioni adottate da parte della Commissione nell'ambito di atti delegati. Come regola generale, la riduzione è pari al 3% dell'importo totale dei pagamenti. Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, si applica una percentuale più alta. Infine, nel caso la stessa inosservanza persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi, come regola generale la percentuale di riduzione sale al 10%.



Nel complesso, agli eco-schemi è destinato il 25% delle risorse per i pagamenti diretti, ovvero circa 887 milioni di euro: il 42,5% a ECO1, il 17,6% a ECO2, il 17,0 a ECO3, il 18,4% a ECO3 e il 4,4% rimanente a ECO5. Gli eco-schemi sono definiti come regimi di pagamenti compensativi (di maggiori costi e/o minori ricavi) ai quali gli imprenditori agricoli possono aderire facoltativamente e annualmente, senza ciò esser obbligati a aderire a impegni pluriennali (come invece accade per gli aiuti agro-climatici-ambientali del secondo pilastro). Ciascun eco-schema prevede l'erogazione di un dato "importo previsto" per ciascun ettaro o unità di bestiame adulto (UBA) ammissibile che rispetta gli impegni introdotti.

Un aspetto cruciale per le decisioni imprenditoriali riguarda senz'altro la cumulabilità dei singoli eco-schemi, che verrà affrontata in dettaglio nei seguenti sottoparagrafi. Inoltre, è di fondamentale importanza considerare che gli importi unitari "effettivi" da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in relazione al numero di domande e il numero delle UBA o degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, e possono oscillare fra un minimo e un massimo. Ad esempio, gli "importi previsti" per l'ECO1 o l'ECO5 si applicano nel caso in cui il numero di UBA o ettari per i quali si richiedono tali premi corrispondono con le stime del PSP. Se, invece, UBA o ettari sono superiori o inferiori a quanto previsto, gli importi vengono ricalcolati - rispettivamente in difetto o in eccesso - nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi.

2.5.1 ECO1: il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e per il benessere animale

Il PSP italiano supporta la zootecnia sostenibile indirizzando una quota rilevante di risorse, 376 milioni di euro, all'eco-schema 1. Lo scopo è di contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza e aumentare il benessere degli animali allevati. L'intervento è applicato su tutto il territorio nazionale e prevede due livelli di impegno: il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici), il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano il pascolamento.

2.5.1.1 ECO1: livello 1

Il livello 1 prevede un pagamento per Unità di Bovino Adulto (UBA) a favore degli allevatori che si impegnano a ridurre l'uso degli antimicrobici veterinari. La riduzione è quantificata con il sistema *ClassyFarm*³⁷ che suddivide le aziende zootecniche in classi definite in riferimento ai quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD³⁸). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili a tale eco-schema gli allevamenti di:

- bovini da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in Banca Dati Nazionale (BDN) con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto;
- ovini da latte e da carne;
- caprini;
- bufalini da latte e da carne;
- suini per ciascuna categoria prevista in ambito *ClassyFarm*.

37 Un sistema integrato di classificazione dell'allevamento in base al rischio, inserito nel portale nazionale Vetinfo, che valuta il benessere animale con una procedura riferita ai requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e dal Decreto Legislativo 126/2011 e il 122/2011 rispettivamente sulla protezione dei vitelli e dei suini.

38 La dose definita giornaliera è una misura statistica del consumo di farmaco, definita dal Collaborating Center for Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come "la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti".

Il pagamento spetta agli allevamenti che, rispetto alla distribuzione dell'anno precedente, alla fine del periodo di osservazione riportano valori DDD che rientrano nelle seguenti soglie:

- si mantengono entro il valore definito dalla mediana;
- si mantengono entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Il rispetto dell'impegno è verificato separatamente per ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascuna di esse³⁹. Per tenere conto della variabilità dei valori mediani e del consumo di antimicrobici, le soglie sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria. Gli importi previsti sono pari a: 54 €/UBA per bovini da carne e a duplice attitudine, 66 €/UBA per bovini da latte e bufalini, 60 €/UBA per ovini e caprini, 24 €/UBA per vitelli a carne bianca e suini.

2.5.1.2 EC01: livello 2

Il secondo livello dell'eco-schema 1 riguarda l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento; questa comporta il rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare, attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio:

- allevamenti di bovini da latte, da carne o misti;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito *ClassyFarm*.

L'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. Inoltre, per gli allevamenti di bovini da latte di piccole dimensioni⁴⁰ al pascolo, le Regioni o Province autonome possono autorizzare la deroga all'adesione al sistema SQNBA, a condizione che effettuino i dovuti controlli sul pascolamento. I dati su allevamenti, orientamenti produttivi, capi e UBA premiabili, sono desunti da *ClassyFarm* e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. I pagamenti per il livello 2 dell'EC01 variano a seconda dell'allevamento: 240 euro/UBA per i bovini da latte, duplice attitudine e da carne, e 300 euro/UBA per i suini in allevamento semibrado.

2.5.2 EC02: il pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il secondo eco-schema beneficia di circa 155 milioni di euro l'anno e prevede il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nella SAU investita con colture permanenti, individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Più precisamente, l'impegno si applica nell'interfilare delle colture arboree o, per quelle non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta. Sulle stesse superfici si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- mantenimento della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata, su almeno il 70%⁴¹ della superficie oggetto di impegno (che non può essere variata tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo);
- non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno⁴²;
- gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

39 Con riferimento specifico ai suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

40 Viene definito allevamento bovino di piccole dimensioni quello sotto le 20 UBA nel anno di domanda 2023 e di 10 UBA nel anno di domanda 2024.

41 Tale percentuale si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

42 È consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo.



Tale eco-schema prevede un pagamento annuale compensativo (di importo previsto pari a 120 euro ad ettaro) per tutta la superficie oggetto d'impegno, con maggiorazioni nelle Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) e nelle zone Natura 2000, dove l'importo previsto sale a 144 euro ad ettaro. Esso è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO3), mentre non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO4).

2.5.3 ECO3: il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Il terzo eco-schema, cui è destinato un budget di 150 milioni di euro annui, prevede un pagamento medio annuo di importo previsto pari a 220 euro ad ettaro, con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000 (dove sale a 264 euro). Esso si rivolge agli agricoltori e gruppi di agricoltori in attività e comporta il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree.

A determinare l'ammissibilità all'aiuto sono elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi. La densità di impianto degli oliveti (calcolata a livello di appezzamento/parcella) deve essere compresa fra 60 e 300 piante ad ettaro, salvo per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente, di 400 piante per ettaro⁴³.

Rispetto ai vincoli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, sono previste tre tipologie di impegni aggiuntivi:

- potatura biennale delle chiome di ciascuna pianta tra il 1° novembre ed il 30 aprile⁴⁴;
- divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti;
- mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello *status quo*, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Questo eco-schema è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO2) o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO5).

2.5.4 ECO4: il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Il quarto eco-schema, con una dotazione di 162,5 milioni di euro all'anno, si applica alle superfici oggetto di domanda coltivate a seminativo, individuate e misurate nel SIPA. L'importo previsto è di 110 euro ad ettaro (con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000 dove sale a 132 euro) e spetta agli agricoltori e gruppi di agricoltori in attività, per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione. L'avvicendamento riguarda le colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo, per un massimo di quattro anni consecutivi; sono escluse le colture di copertura. Per il conseguimento del premio, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA7 e dal CGO 2, occorre aderire ai seguenti impegni aggiuntivi:

- a) avvicendamento almeno biennale⁴⁵ sulla stessa superficie con colture leguminose e foraggere o colture da rinnovo (prospetto 2.4), con inserimento nel ciclo di rotazione di almeno una coltura miglioratrice (leguminosa) proteica o oleaginosa, o una coltura da rinnovo. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e va co-

43 Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento, a seguito di una specifica attività istruttoria comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

44 Al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

45 Per il controllo sull'avvicendamento si considerano le colture in campo dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda.

munque attuato per almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*⁴⁶;

- b) divieto di usare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggiere, mentre sulle colture da rinnovo è consentita esclusivamente la difesa integrata (volontaria) o la produzione biologica (solo in riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria);
- c) interrimento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche (iscritte alla BDN per i bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli). Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa⁴⁷ raggiungono *ipso facto* i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui.

Prospetto 2.4 - Colture leguminose e foraggiere, o colture da rinnovo e altre colture

Classificazione	Colture	
Colture leguminose e foraggiere, o colture da rinnovo	Leguminose da granella	favino, lenticchia, pisello, ecc.
	Leguminose foraggiere	erba medica, trifoglio, veccia ecc.
	Foraggiere	loietto, festuca, erba mazzolina ecc.
	Colture da rinnovo	mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola da zucchero, melone, peperone, melanzana, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone e carota.

Come detto in precedenza, gli agricoltori che aderiscono all'eco-schema 4 non possono usufruire della deroga per il 2023 sulla rotazione (BCAA7) e sono quindi obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione, che ha valore di baseline rispetto proprio all'eco-schema 4.

L'eco-schema 4 è cumulabile con quello relativo alle misure specifiche per gli impollinatori (EC05).

2.5.5 EC05: il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Il quinto e ultimo eco-schema incentiva gli agricoltori al mantenimento di una copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM n.660087 del 23.12.2022, devono essere presenti in miscugli e per esse il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura si considera coincidente con l'arco temporale tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Sulle superfici interessate da colture arboree⁴⁸ (quindi sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta) si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- a) mantenimento su almeno il 70%⁴⁹ della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma);
- b) divieto di esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1° marzo - 30 settembre);

⁴⁶ La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice.

⁴⁷ Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/No tillage, la Minima Lavorazione/Minimum tillage o la lavorazione a bande/strip tillage.

⁴⁸ Fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti.

⁴⁹ Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA".



- c) divieto di utilizzare diserbanti chimici ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) divieto di utilizzare altri prodotti fitosanitari durante la fioritura, sia della coltura arborea sia di quella di interesse apistico, su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno; durante il resto dell'anno, applicazione delle tecniche di difesa integrata.

Per i seminativi, invece, gli impegni aggiuntivi a quelli della condizionalità sono i seguenti:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e polinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto (alla quale si applicano gli impegni di cui al punto "c"), costituita da una distanza da 3 a 5 metri⁵⁰ da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari;
- b) divieto di eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1° marzo - 30 settembre);
- c) divieto di utilizzare, fino al completamento della fioritura, diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Gli impegni per seminativi e colture permanenti arboree sono distinti e separati, per cui è possibile aderire separatamente a ognuno di essi. Il pagamento aggiuntivo si differenzia, con un importo previsto pari a 500 euro ad ettaro per i seminativi e 250 euro ad ettaro per le colture arboree.

Anche l'eco-schema 5 prevede una maggiorazione (+20%) nelle zone di Rete Natura 2000 e ZVN.

L'ECO5 è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO3), con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO4), mentre non è cumulabile con l'inerbimento delle colture arboree (ECO2). Infine, occorre notare che le essenze ammissibili per il rispetto dell'ECO5 possono essere utilizzate cumulativamente per ottemperare all'obbligo di raggiungimento del 4% dei terreni seminati ad aree ed elementi non produttivi, introdotto dalla BCAA8.

2.6 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Il PSP italiano ha attribuito al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità l'intero massimale concesso dal Reg. (UE) 2021/2115, pari al 10% del budget, ovvero circa 352 milioni di euro l'anno. Il sostegno redistributivo è erogato come pagamento disaccoppiato annuale per ettaro. Il suo importo unitario massimo è pari a 81,70 euro, ma l'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dividendo il *plafond* per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, pur nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Il sostegno redistributivo è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ne ha diritto, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Per garantire la funzione redistributiva del sostegno in questione, i beneficiari sono gli agricoltori in attività la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari. Ciò esclude, oltre alle grandi aziende, anche quelle troppo piccole, in modo da non incentivare la frammentazione aziendale.

50 Dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile.

2.7 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

In continuità con la programmazione del periodo 2014-2020, il PSP italiano prevede l'erogazione a livello nazionale del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dedicando ad esso il 2% della dotazione dei pagamenti diretti.

L'aiuto è erogato come pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, d'importo indicativo pari a 83,5 euro ad ettaro⁵¹, per un numero massimo di 90 ettari ammissibili. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere percepito per un periodo massimo di cinque anni dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto. Esso è concesso anche ai beneficiari che hanno ricevuto il sostegno a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, ma solo per la restante parte del periodo di cinque anni, mantenendo le condizioni di ammissibilità previste dal medesimo regolamento. I requisiti per il riconoscimento dello status di "giovane agricoltore" sono di seguito elencati:

- essersi insediati per la prima volta in qualità di capo azienda entro i 5 anni precedenti la prima presentazione di una domanda per il sostegno complementare ai giovani o precedenti la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- non avere più di 40 anni nel primo anno di presentazione della sopracitata domanda di sostegno o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza (riportati e specificati nel capitolo 7 dedicato alle opportunità per i giovani imprenditori agricoli).

L'assenza anche di uno solo di tali requisiti all'atto della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare ai giovani, determina l'inammissibilità all'aiuto. Ne discende che qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce alcun effetto.

Il giovane agricoltore attribuisce tale qualifica a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui abbia una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), all'impresa agricola nella quale il giovane si è insediato per la prima volta. Lo stesso soggetto, inoltre, non può attribuire - anche in annualità diverse - la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) per l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa. I parametri per il riconoscimento del nuovo insediamento del giovane agricoltore nelle imprese individuali o nelle società sono riportati nel capitolo 7.

2.8 Sostegno accoppiato al reddito

Tenendo conto delle esigenze dei diversi settori produttivi e dell'importanza di attuare un piano proteine vegetali, l'Italia ha destinato ai pagamenti accoppiati il 13% della dotazione annuale nazionale, maggiorata del 2% per le colture proteiche (soia, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose). Il prospetto 2.5 mostra la ripartizione del sostegno fra i diversi settori interessati.

⁵¹ Valore pari al 50% del valore medio dei titoli per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

**Prospetto 2.5 - Pagamento accoppiato: ripartizione per produzione e importi**

Settore	Produzione beneficiaria	Budget complessivo (euro)	Importo unitario previsto a capo o a ettaro (euro)
Latte	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68.492.932	67,15
	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.864.417	122,93
	Bufale da latte	3.174.967	32,70
Carni bovine	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	37.192.248	118,22
	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	7.710.450	70,67
	Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.175.115	38,98
	Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno dodici mesi	64.408.439	57,51
Carni ovine e caprine	Agnelle da rimonta	7.710.635	23,09
	Capi ovini e caprini macellati	5.442.801	5,91
Subtotale misure zootecnia		218.172.004	
Colture a superficie	Frumento duro	91.356.852	93,50
	Semi oleosi (girasole, colza)	12.726.328	101,00
	Agrumi	15.907.910	150,85
	Riso	74.085.407	336,46
	Barbabietola	19.998.515	657,93
	Pomodoro destinato alla trasformazione	10.453.769	173,64
	Olio d'oliva	11.817.304	116,97
Colture proteiche	Soia	30.766.946	136,32
	Leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	39.157.931	40,04
Subtotale misure colture vegetali (a superficie)		306.270.962	
Totale		524.442.969	

Benché il sostegno accoppiato sia in continuità con il recente passato, sia per le produzioni animali sia per le produzioni vegetali, le novità più rilevanti rispetto alla PAC 2015-2022 riguardano:

- l'inserimento del sostegno per gli agrumi;
- il requisito di iscrizione al sistema *ClassyFarm* per alcuni allevamenti;
- il requisito dell'utilizzo dal 2024 della semente certificata per grano duro, oleaginose, riso, barbabietola da zucchero e soia, oltre che quello dell'utilizzo del materiale da propagazione certificato per il pomodoro da trasformazione.

Per completezza d'informazione, nei seguenti sottoparagrafi vengono descritti in dettaglio i requisiti e le specifiche previste per ciascun aiuto dal PSP italiano e dal DM n. 660087 del MASAF.

2.8.1 Gli aiuti accoppiati alle produzioni vegetali

Per la gran parte delle colture vegetali ammesse al sostegno accoppiato (grano duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria e soia), dall'anno di domanda 2024, vi è l'obbligo di utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri



delle Varietà o nel Catalogo Comune Europeo, fermo restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda l'aiuto accoppiato per il grano duro, occorre specificare che esso si applica nelle sole regioni del Centro-Sud (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il premio alle proteoleaginose (girasole e colza) è concesso per ettaro ammissibile, impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, ad eccezione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola.

Il premio alla barbabietola da zucchero è concesso per ettaro ammissibile, impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.

Il premio per il pomodoro da industria è concesso per ettaro ammissibile impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Con riferimento all'aiuto alla soia, come già anticipato, dall'anno di domanda 2024 occorrerà utilizzare varietà iscritte ai Registri o al Catalogo Europeo.

Il premio alle leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni (ovverosia, almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti). Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Passando alle coltivazioni legnose agrarie, il premio agli agrumi va agli impianti specializzati che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione DOP o IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Infine, il premio all'olio d'oliva va agli oliveti che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati DOP o IGP.

In generale, gli organismi di controllo delle DOP/IGP e/o le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o negli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.

2.8.2 Gli aiuti accoppiati alle produzioni animali

Nel settore del latte sono previsti tre tipologie di aiuto accoppiato, due per il comparto bovino e uno per il comparto bufalino.

Gli aiuti accoppiati riguardano le vacche di latte di età superiore ai 20 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Le vacche devono essere correttamente identificate e registrate nelle banche dati delle anagrafi zootecniche (BDN), e



inoltre associate ad un codice di un allevamento che aderisce a *ClassyFarm*. L'allevamento è tenuto a rispettare almeno due⁵² dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui sopra siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

Inoltre, ricevono uno specifico premio accoppiato le vacche da latte situate in montagna⁵³. Esse devono essere correttamente identificate e registrate nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e, soprattutto, devono essere associate per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane⁵⁴. Fatti salvi i parametri di legge, nell'anno di presentazione della domanda, l'allevamento deve rispettare uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di seguito riportati:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel comparto bufalino, a beneficiare dell'aiuto accoppiato sono le bufale correttamente identificate e registrate nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), di età superiore ai 30 mesi e che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

Relativamente al settore della carne bovina, sono previste ben quattro tipologie di aiuto accoppiato, per capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi:

1. l'aiuto alle vacche nutrici iscritte ai libri genealogici riguarda le nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Le vacche devono essere iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine⁵⁵;
2. Il premio alle vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici riguarda le nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrate secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. In questo caso, nella BDN deve risultare che gli allevamenti non sono iscritti come allevamenti da latte e che le vacche non sono iscritte nei Libri genealogici;
3. Il pagamento ai bovini macellati riguarda capi macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a *ClassyFarm*. Tale adesione non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane;
4. Infine, il sostegno ai bovini macellati di qualità o allevati in Organizzazioni di Produttori va ai capi macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

⁵² In deroga a quanto sopra stabilito, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi DOP o IGP o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari elencati.

⁵³ In particolare, si tratta le vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

⁵⁴ Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁵⁵ Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.



e associati a codici di allevamento che aderiscono a *ClassyFarm*. Si tratta in questo caso di bovini certificati DOP o IGP (ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti), ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovino da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione. Come nel caso precedente, l'adesione non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane.

Nel settore della carne ovicaprina sono previsti due premi. Ovviamente ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto annuale.

La prima tipologia di aiuto va alle agnelle identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nonché alle agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a encefalopatia spongiforme (scrapier)⁵⁶ e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR⁵⁷ o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Infine, è previsto un aiuto accoppiato ai capi ovini e caprini macellati Indicazione Geografica, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate DOP o IGP.

2.9 Le simulazioni degli impatti dei pagamenti diretti: casi aziendali

Da quanto illustrato nel presente capitolo si desume che la PAC 2023-2027 introduce cambiamenti importanti per i pagamenti diretti, con un sostegno che in generale tende ad essere più selettivo. Per comprendere meglio gli impatti dei nuovi pagamenti diretti, può essere utile effettuare alcune simulazioni, prendendo ad esempio alcune aziende-tipo (prospetto 2.6). Le simulazioni sono effettuate con due criteri: da un lato, analizzando i diversi impatti in base al valore dei titoli (alto, medio e basso) rispetto alla media nazionale nel 2022; dall'altro, confrontando le aziende con superficie eleggibile inferiore e superiore a 50 ettari.

Prospetto 2.6 - Casi aziendali simulati: caratteristiche salienti

Superficie (ha)	Valore dei titoli rispetto alla media nazionale 2022		
	Alto (2000 €)	Medio (200 €)	Basso (120 €)
<50 ha	Caso A	Caso C	Caso E
>50 ha	Caso B	Caso D	Caso F

⁵⁶ Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

⁵⁷ il genotipo recante l'Allele ARR (che conferisce resistenza genetica alle encefalopatie) in omozigosi.

Si noti che, al fine di isolare gli effetti dovuti all'ordinamento produttivo nel periodo simulato, il sostegno accoppiato e gli eco-schemi sono considerati costanti e pertanto non vengono visualizzati nei grafici, ignorando la carica redistributiva che ad essi è indirettamente associata⁵⁸.

La prima simulazione (grafico 2.5) riguarda due aziende, una di 40 ettari (caso A) e una di 60 ettari (caso B), entrambe con titoli di valore unitario superiore alla media nazionale (pari a 2.600 €).

Nel 2022 il sostegno complessivo (base+greening) è di 3.971 euro per entrambe le aziende. Nel periodo 2023-2027, il pagamento di base viene ricalcolato per poi decrescere gradualmente negli anni successivi e fino al 2026 per effetto della convergenza interna parziale. Nell'azienda di dimensioni inferiori, tuttavia, al pagamento di base si aggiunge il pagamento redistributivo sui primi 14 ettari; sostegno del quale l'azienda più grande non può beneficiare, in quanto la sua superficie supera i 50 ettari. Il valore complessivo del sostegno a ettaro passa perciò da 3.971 euro nel 2022 a, rispettivamente, 1.428,60 euro (-64%) nell'azienda più piccola e a 1.400 euro (-64,8%) nell'azienda di maggiori dimensioni nel 2026. In questo caso, dunque, l'effetto del pagamento redistributivo appare trascurabile.

Grafico 2.5 - Casi A e B (titoli alti): gli impatti della riforma dei pagamenti diretti 2023-2




La seconda simulazione (grafico 2.6) riguarda due aziende (caso C e caso D) con un titolo di valore pari alla media nazionale 2022 e con dimensioni rispettivamente di 40 e 60 ettari, con un valore complessivo (base+greening) ad ettaro che nel 2022 è di 305 euro in entrambi i casi.

Nel periodo 2023-2027 il sostegno di base ad ettaro (166 €) di queste aziende rimane invariato, in quanto il valore dei titoli è già pari al valore medio nazionale. Per l'azienda di dimensioni inferiori (caso C) al pagamento di base si aggiunge il pagamento redistributivo. Al contrario, nel caso D, l'azienda non beneficia del pagamento redistributivo.

⁵⁸ In particolare, riguardo alla potenziale carica redistributiva degli eco-schemi, si rimanda alle considerazioni fatte nel paragrafo 2.3.1.


Grafico 2.6 - Casi C e D (titoli medi): gli impatti della riforma dei pagamenti diretti 2023-27



Nel periodo considerato, quindi, i pagamenti analizzati passano da 305 euro ad ettaro nel 2022 a 166,05 euro ad ettaro per l'azienda più grande (-45%) e a 194,65 per l'azienda più piccola (-36%) nel 2023, per poi rimanere praticamente invariati fino al 2026. In questa seconda simulazione, particolarmente interessante per aziende con titoli da riserva, è certamente più evidente l'effetto premiante del sostegno redistributivo per le aziende di minori dimensioni, capace tuttavia di limitare parzialmente la perdita di sostegno rispetto al 2022.

Infine, l'ultima simulazione (grafico 2.7) riguarda due aziende (caso E caso F) con i titoli di valore basso (120 euro) rispetto alla media nazionale e dimensioni rispettivamente pari a 40 e 60 ettari.

Grafico 2.7 - Casi E e F (titoli bassi): gli impatti della riforma dei pagamenti diretti 2023-27



Nel 2022, il sostegno complessivo (base+greening) è pari a 183 euro ad ettaro. In entrambi i casi, il sostegno di base al reddito viene ricalcolato a 108 euro ad ettaro nel 2023 e poi cresce gradualmente per effetto della convergenza fino ad arrivare a 142 euro ad ettaro nel 2026.



In entrambi casi la convergenza genera un leggero incremento del sostegno di base al reddito che, tuttavia, non riesce a recuperare il valore perso con il ricalcolo dei titoli (dovuto all'abolizione del *greening*). Ciò è vero anche nel caso E in cui al pagamento di base si aggiunge anche il pagamento redistributivo sui primi 14 ettari. Per tale azienda i pagamenti complessivi ad ettaro passano così da 183 euro a ettaro nel 2022 a 170,73 euro a ettaro nel 2026, comunque in leggera flessione rispetto al 2022 (-6,5%).

Al contrario, per l'azienda più grande, che non percepisce il pagamento redistributivo, la perdita nel 2026 rispetto al 2022 è pari al 41%, per effetto del ricalcolo (e, in particolare, dell'abolizione del *greening*).

In quest'ultima simulazione emerge con maggiore evidenza il ruolo del sostegno redistributivo che, nel caso delle aziende ammissibili a tale aiuto, quasi compensa la (contenuta) riduzione del valore dei titoli dovuta al ricalcolo (descritto nel paragrafo 2.3.1).

In conclusione, dalle sei simulazioni effettuate si evince che, ai fini della determinazione della convenienza economica della riforma dei pagamenti diretti a livello aziendale, è di fondamentale importanza l'impatto generato dai singoli eco-schemi. Esso è senz'altro legato all'ordinamento produttivo aziendale, ma è attualmente difficilmente stimabile, per via degli effetti più o meno diretti sui conti culturali, nonché di una certa aleatorietà dei premi (compresi fra un minimo e un massimo e difficilmente prevedibili). A completamento del quadro dei pagamenti diretti, vi sono poi i sostegni accoppiati che, tranne pochi casi (agrumi), possono ritenersi pressochè costanti rispetto al precedente periodo di programmazione, e il sostegno per i giovani agricoltori, il cui impatto (sicuramente limitato a un numero ristretto di casi) è tuttavia simulato nel capitolo 7.

CAPITOLO 3

GLI INTERVENTI SETTORIALI

Il Reg. (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC ha inglobato gli interventi settoriali (obbligatori e facoltativi) che facevano parte del Reg. (UE) 1308/2013, tradizionalmente riconducibili alla cosiddetta Organizzazione Comune di Mercato (OCM) unica. In questo contesto, il PSP italiano prevede per il periodo 2023-27 specifiche dotazioni finanziarie e interventi nei seguenti settori:

- prodotti ortofrutticoli (sostegno obbligatorio);
- prodotti dell'apicoltura (obbligatorio);
- vitivinicolo (obbligatorio);
- olio d'oliva e olive da tavola (sostegno facoltativo);
- patate fresche e refrigerate (facoltativo).

3.1 Gli interventi per il settore ortofrutticolo

Il PSP italiano destina 1,457 miliardi di euro per il periodo 2023-27 (pari in media a 291,4 milioni di euro l'anno) per interventi a sostegno del settore ortofrutticolo. I beneficiari sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, con un programma operativo approvato⁵⁹ (di durata minima di tre anni e massima di sette anni) e che persegua gli obiettivi definiti dall' art.46 Reg. (UE) 2021/2115.

I programmi operativi devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda;
- b) concentrazione dell'offerta e immissione dei prodotti sul mercato;
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine;
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili;
- e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali;
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti;
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo;
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi;
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel PSP italiano vengono riportati, per ciascun obiettivo, gli ambiti operativi dei vari tipi di intervento, nonché viene fornito un elenco dei principali e più comuni interventi che possono essere inseriti nei programmi operativi di OP e AOP. In tal modo ci si assicura che gli obiettivi e gli interventi stabiliti nel PSP vengano attuati attraverso i programmi operativi approvati di OP e AOP.

⁵⁹ La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attuazione del programma stesso.



I programmi operativi delle di OP e AOP devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista deve riguardare gli interventi connessi agli obiettivi di sviluppo e promozione di pratiche ambientali e di mitigazione dei e/o adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) devono comprendere almeno tre azioni connesse ai suddetti obiettivi (qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'OP siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni);
- c) almeno il 2% della spesa prevista deve riguardare l'intervento di ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili;
- d) gli interventi riguardanti la mitigazione dei e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, la promozione e commercializzazione dei prodotti, non devono superare un terzo dell'importo totale delle spese.

Al contempo, le recenti disposizioni applicative adottate con il Decreto Ministeriale n. 480166 del 29/09/2022 hanno stabilito le procedure che regolano il riconoscimento delle OP e delle AOP l'approvazione e la successiva realizzazione dei programmi operativi, la rendicontazione e l'erogazione degli aiuti, i controlli e le eventuali sanzioni. Il DM precisa, inoltre, che con successive circolari ministeriali verranno definiti i dettagli tecnici in merito all'ammissibilità delle spese per gli interventi realizzabili nei programmi operativi.

Il sostegno pubblico è pertanto rivolto alle OP e AOP, che eseguono i loro programmi operativi pluriennali. Esso si sostanzia in un contributo (comunitario e nazionale⁶⁰) al fondo di esercizio che alimenta i programmi operativi, a complemento dei contributi finanziari versati dai soci dell'OP e/o dall'OP stessa. L'entità di tale supporto finanziario è pari all'importo dei contributi finanziari versati dai membri nel fondo d'esercizio, con un limite massimo pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore al:

- 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP riconosciuta;
- 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna AOP riconosciuta;
- 5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP transnazionale o associazione transnazionale delle OP.

Tali valori possono aumentare di 0,5 punti percentuali se i programmi operativi inglobano alcuni interventi specifici. Tali interventi riguardano:

- a) la ricerca e lo sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;
- b) la promozione, lo sviluppo e l'attuazione di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; della riduzione dei rifiuti dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti; della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare la protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- c) il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; l'incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con Denominazione di Origine Protetta (DOP) o con Indicazione Geografica Protetta (IGP) o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;

⁶⁰ Fino al 31 dicembre 2025, le Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/2115, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.



- d) la promozione e la commercializzazione dei prodotti;
- e) l'incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati;
- f) la prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di eludere e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

Inoltre, in alcuni casi, il cofinanziamento può essere portato al 60%⁶¹ o all'80%⁶². Per i ritiri di ortofrutticoli per la distribuzione gratuita di beneficenza a istituti penitenziari, scuole e istituti di istruzione pubblica tale percentuale raggiunge il 100% della spesa.

3.2 Gli interventi per il settore dell'apicoltura

All'interno del proprio PSP, l'Italia ha previsto numerosi interventi nel settore dell'apicoltura (prospetto 3.1), finalizzati a contribuire agli obiettivi specifici previsti dal Reg. (UE) n. 2021/2115. Tali interventi usufruiscono di finanziamenti per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e per il restante 70% a carico del Fondo di Rotazione (FR) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Prospetto 3.1 - Interventi per il settore dell'apicoltura e relativi importi per il periodo 2023-27

Tipo di intervento e acronimo	Importo stanziato dal PSP (quota FEOGA) (€)
Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori (ADVIBEE)	6.032.205,0
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni (INVAPI)	14.075.144,0
Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura (COOPAPI)	2.513.420,0
Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura (PROMOBEES)	2.513.456,0

Il sostegno UE all'apicoltura italiana ammonta a circa 5 milioni di euro l'anno, per un totale di 25,13 milioni per il periodo 2023-2027. A tale importo si somma lo stanziamento in quota Fondo di Rotazione per un totale di circa 85 milioni di euro per l'intero periodo di programmazione. Nelle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 2021/2115⁶³ viene specificato che il Programma apistico nazionale, a valere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi:

61 Ciò avviene nei casi in cui:

- a) le organizzazioni transnazionali di produttori attuino in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di concentrazione dell'offerta pratiche ambientali e lotta ai cambiamenti climatici;
- b) una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori siano impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
- c) il programma operativo riguardi esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica;
- d) un programma operativo sia attuato per la prima volta dall'OP o dall'AOP riconosciuta;
- e) le organizzazioni di produttori rappresentino meno del 20% della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;
- f) l'organizzazione di produttori operi in una delle regioni ultraperiferiche;
- g) il programma operativo comprenda gli interventi connessi agli obiettivi di: ricerca; sviluppo pratiche ambientali; lotta ai cambiamenti climatici; incremento del consumo; prevenzione delle crisi e gestione dei rischi;
- h) il programma operativo sia attuato per la prima volta da un'organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.

62 Per le sole spese legate all'obiettivo di ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili.

63 Protocollo interno n. 0614768 del 30/11/2022.



- a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, elaborato in stretta collaborazione con le forme associate⁶⁴ del settore apistico a carattere nazionale;
- b) delle Regioni e delle Province autonome, elaborati in stretta collaborazione con le forme associate del settore apistico rappresentative del territorio.

Entro il 30 novembre 2022 le Regioni e le Province autonome interessate hanno trasmesso al MASAF il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare nell'ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie; con la medesima scadenza è stato definito il sottoprogramma ministeriale. Le Amministrazioni che hanno presentato i sottoprogrammi emaneranno i bandi per l'assegnazione degli aiuti agli operatori del settore.

3.3 Gli interventi nel settore vitivinicolo

Il sostegno finanziario al settore vitivinicolo italiano viene concesso dal PSP in funzione degli obiettivi stabiliti dal Reg. (UE) 2021/2115, articolati nei tipi di intervento riportati nel prospetto 3.2. Nel complesso, l'aiuto finanziario UE per l'Italia ammonta a circa 303,78 milioni di euro l'anno, per un totale di circa 1,52 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

Prospetto 3.2 - Finalità e importi annui per gli interventi nel il settore vitivinicolo

Tipo di intervento e acronimo	Importo annuo (Mio €)	Finalità
Ristrutturazione e riconversione vigneti (RESTRVINEY)	125,18	Favorire il rinnovamento degli impianti a vite da vino e l'introduzione di nuove tecniche di gestione in grado di coniugare crescita e performance economica con gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.
Investimenti (INWINE)	77,6	Migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e aumentarne la competitività della produzione e/o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.
Vendemmia verde (GREENWINE)	5,0	Mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, eliminando le eccedenze al fine di evitare crisi di mercato e di tutelare i redditi degli agricoltori, lasciando al contempo inalterato il potenziale di produzione.
Distillazione di sottoprodotti (DISTIL)	20,00	Consolidare il livello qualitativo della produzione. Ridurre il rischio di sofisticazioni. Ridurre l'impatto ambientale derivante dai sottoprodotti della vinificazione.
Promozione nei paesi terzi (PROMOWINE)	76,0	Promuovere i vini italiani sui mercati terzi che nel frattempo hanno subito, al pari di quelli comunitari, dei mutamenti importanti in termini di modalità di consumo, preferenze e canali di acquisto.

Scendendo nel dettaglio, gli interventi finanziati annoverano le seguenti voci:

- a) azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (riconversioni varietali, riallocazione, reimpianto per ragioni sanitarie, miglioramento tecniche di gestione);
- b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli;
- c) vendemmia verde per azzerare la resa (totale distruzione o eliminazione grappoli);
- d) assicurazione del raccolto dalle perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche, danni animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;

⁶⁴ Le OP del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro Unioni e Federazioni, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati.



- e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, in particolare per contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro;
- g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- h) azioni di informazione consumo responsabile di vino e di promozione per le Indicazioni Geografiche;
- i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali per il turismo;
- j) azioni di organizzazioni interprofessionali per migliorare la conoscenza dei mercati;
- k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi (diverse azioni);
- l) aiuti a copertura delle spese amministrative fondi di mutualizzazione;
- m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la sostenibilità⁶⁵.

I beneficiari dei diversi interventi sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, le organizzazioni di produttori vitivinicole e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali vitivinicole riconosciuti ai sensi del regolamento UE 1308/2013, le organizzazioni professionali, le cooperative agricole che conducono propri vigneti, le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola, i consorzi di tutela autorizzati e loro associazioni e federazioni, i soggetti pubblici, le associazioni temporanee di impresa e di scopo e le reti di impresa.

Tali interventi saranno attivati da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che, attraverso le Autorità di Gestione regionali, provvederanno all'emanazione dei bandi sui vari territori e all'istruttoria delle domande di sostegno, in ottemperanza alle condizioni di attuazione e ammissibilità riportate nel PSP.

3.4 Gli interventi per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

Il sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola rimane confermato anche nella PAC 2023-2027, ma cambia radicalmente il criterio di erogazione rispetto alla PAC 2014-2022.

La ratio di questo provvedimento è il supporto all'azione delle OP e delle AOP riconosciute, come disciplinato dal Decreto Ministeriale del MASAF n. 502276 del 06/10/2022 recante le "Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola".

Tali organizzazioni, tramite i loro programmi operativi (di durata minima di 3 anni e massima di 5 anni suddivisi in programmi esecutivi annuali), attivano azioni collettive per perseguire obiettivi di competitività, qualità e sostenibilità⁶⁶. Le modalità attuative sono simili a quelle del settore ortofrutticolo e prevedono il sostegno rivolto ai programmi operativi delle OP e AOP. Il sostegno accordato è commisurato al valore della produzione commercializzata delle OP/AOP, con un massimale decrescente nel tempo, pari al 30% nel 2023 e 2024, al 15% nel 2025 e 2026 e al 10% a partire dal 2027.

L'importo dell'aiuto UE per l'Italia è pari a 30,390 milioni di euro per il 2023 e a 34,590 milioni di euro per gli anni successivi fino al 2027 (incluso), per un totale di 168,75 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Analogamente al settore ortofrutta, per ottenere l'aiuto le OP/AOP beneficiarie devono finanziare con risorse proprie la realizzazione dei programmi operativi, costituendo un fondo di esercizio ad hoc. Inoltre, il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale⁶⁷ nella misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e, in ogni caso, non superiore al 50% dei costi non coperti dell'aiuto finanziario dell'Unione Europea.

⁶⁵ A tal riguardo, gli Stati membri garantiscono che almeno il 5% della spesa sia destinato a protezione dell'ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità della produzione, riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo, risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

⁶⁶ Il termine per la presentazione dei programmi operativi è scaduto il 14 novembre 2022.

⁶⁷ Fondi nazionali che saranno direttamente trasferiti ad AGEA - organismo pagatore.



Le risorse vengono utilizzate per finanziare i tipi di intervento scelti dalle OP/AOP previsti dall'art. 47 Reg.(UE) 2021/2115 e richiamati nell'Allegato I del sopraccitato DM e di seguito riportati:

- a) la pianificazione e l'organizzazione della produzione, l'adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), l'ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- b) la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- c) il miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione;
- d) la ricerca e lo sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;
- e) la promozione, lo sviluppo e l'attuazione di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; della riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; della tutela e del miglioramento della biodiversità e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- f) il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;
- g) l'incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti DOP o IGP o coperti da regimi di qualità dell'unione o nazionali riconosciuti dagli stati membri;
- h) la promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) la prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente;
- j) il miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento a tali obiettivi si specifica che l'aiuto finanziario disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115 e dal PSP non può superare:

- il 75% della spesa effettivamente sostenuta da OP/AOP per gli interventi connessi agli obiettivi a, f, h e j;
- il 75% della spesa effettivamente sostenuta da OP/AOP per investimenti in attività fisse e non può superare il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo g;
- il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo i;
- il 75% della spesa effettivamente sostenuta per alcuni interventi (ovvero, la promozione e la commercializzazione legate alla qualità e alla dieta sana, da un lato, e l'attuazione dei sistemi di tracciabilità e certificazione in particolare dei prodotti venduti al consumatore finale, dall'altro), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da OP/AOP di almeno due Stati membri produttori, oppure il 50% se tale ultima condizione non è soddisfatta.

3.5 Gli interventi per il settore pataticolo (patate fresche o refrigerate)

L'Italia ha scelto di utilizzare una quota residuale della dotazione dei pagamenti diretti per un intervento ad hoc nel settore pataticolo, che potrà beneficiare di un *plafond* annuale pari a 6 milioni di euro, per un totale di 30 milioni di euro nel periodo 2023-2027.

Sulle orme del cosiddetto "modello ortofrutta", tale intervento intende promuovere e sostenere i programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.



Mentre il PSP specifica gli obiettivi ai quali dovranno rispondere i programmi operativi nel settore pataticolo, nonché i tipi di intervento finanziabili, il Ministero ha fornito disposizioni⁶⁸ relative al riconoscimento delle OP e AOP, alla determinazione del fondo di esercizio e del valore della produzione commercializzata, all'approvazione e all'eventuale modifica in corso d'anno dei programmi operativi, alle misure applicabili⁶⁹ nonché inerenti le procedure di domanda di aiuto, l'informatizzazione delle informazioni, i controlli e le sanzioni.

L'aiuto finanziario sarà versato ai fondi di esercizio⁷⁰ costituiti dalle OP/AOP riconosciute ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta, benché in casi particolari⁷¹ l'intensità dell'aiuto dell'UE potrà raggiungere il 60% per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento. Tale aiuto è comunque limitato al 6% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP/AOP, non configurandosi in alcun caso come aiuto di stato.

68 Prot. Interno n 048156 del 29/9/2022.

69 Le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
- b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per il magazzino collettivo;
- c) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
- d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;
- e) assicurazione del raccolto e della produzione;
- f) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
- g) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.

72 Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato ogni anno sulla base del valore della produzione commercializzata ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.

71 Ovvero per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.



CAPITOLO 4

IL SECONDO PILASTRO DELLA PAC: MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI

4.1 Lo Sviluppo Rurale nel Piano Strategico Nazionale: un quadro d'insieme

Come accennato nei capitoli precedenti, con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, è stata approvata la versione definitiva del PSP 2023-2027 dell'Italia, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2022. L'implementazione di un unico PSP per ciascuno Stato membro, così come previsto dal *New Delivery Model*, ha reso necessario, in particolare per il capitolo relativo allo Sviluppo Rurale, una lunga fase di concertazione fra Regioni e Province autonome, Enti vigilati, Rete Rurale Nazionale e Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al fine di includere, negli interventi previsti, le risposte alle diverse esigenze territoriali. In termini di governance del programma, il MASAF rappresenta, per questa programmazione, l'autorità di gestione del PSP e coordinerà le Regioni che, come Autorità di gestione regionali, avranno l'onere di programmare e attuare gli interventi di Sviluppo Rurale.

Tale approccio trasforma il PSP 2023-2027 in una importante sfida per l'intervento pubblico europeo in agricoltura, in quanto, per la prima volta, si sintetizzano in un unico documento di programmazione tutti gli interventi previsti dalla PAC.

I nuovi scenari derivanti dal conflitto russo-ucraino, le sfide climatiche e sociali, gli strascichi ancora presenti del periodo pandemico e la necessità di raggiungere gli obiettivi indicati dal *Green Deal* europeo e dalla strategia *Farm to Fork* hanno ampliato e articolato la missione affidata alla politica di Sviluppo Rurale.

Le sfide descritte, relative a favorire la transizione ecologica del settore agricolo attraverso una maggiore sostenibilità, equità, competitività, resilienza, diversificazione e digitalizzazione, potranno essere vinte solo attraverso un approccio sistemico nell'implementazione di politiche sempre più rispondenti alle caratteristiche delle aree di intervento (Finco et al., 2020, Vecchio et al., 2020).

Nei paragrafi seguenti verranno descritte le politiche relative allo Sviluppo Rurale del PSP e la loro articolazione. È necessario, però, sottolineare che nella versione approvata del PSP italiano vengono descritti non solo i singoli interventi in maniera generale ma anche le specifiche scelte regionali. Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle informazioni riportate, le declinazioni regionali verranno solo accennate, rimandando al PSP i necessari approfondimenti.

Sulla base di quanto indicato nell'Art. 69 del Reg. (Ue) 2021/2115, lo Sviluppo Rurale prevede otto aree di interventi:

1. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
2. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
3. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
4. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
5. Insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori;
6. Strumenti per la gestione del rischio;
7. Cooperazione;
8. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione.

In totale, gli interventi previsti sono ben 73 (prospetto 4.1) per un finanziamento nazionale, per il periodo 2023-2027, pari a circa 16 miliardi di euro (FEASR e cofinanziamento nazionale).

Prospetto 4.1 - Interventi previsti nelle otto aree dello Sviluppo Rurale

Interventi	Interventi
<p>Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (cod. da SRA01 a SRA31)</p> <p>ACA1 - Produzione integrata ACA2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli ACA5 - Inerbimento colture arboree ACA6 - Cover crops ACA7 - Conversione seminativi a prati e pascoli ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti ACA9 - Impegni gestione habitat natura 2000 ACA10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi ACA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma ACA17 - Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica ACA18 - Impegni per l'apicoltura ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci ACA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui ACA22 - Impegni specifici risaie ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione ACA25 - Tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica Benessere animale Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestale</p>	<p>Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (cod. da SRB01 a SRB03)</p> <p>Sostegno zone con svantaggi naturali montagna Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi Sostegno zone con vincoli specifici</p> <p>Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (cod. da SRC01 a SRC03)</p> <p>Pagamento compensativo zone agricole natura 2000 Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000 Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici</p> <p>Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione (da SRD01 a SRD15)</p> <p>Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali Investimenti non produttivi nelle aree rurali Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli Investimenti non produttivi forestali Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali Investimenti produttivi forestali</p> <p>Insedimento dei giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori (da SRE01 a SRE04)</p> <p>Insedimento giovani agricoltori Insediamento nuovi agricoltori Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura Start up non agricole</p>
<p>Strumenti di gestione del rischio (da SRF01 a SRF04)</p> <p>Assicurazioni agevolate Fondi mutualità danni Fondi mutualità reddito Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali</p> <p>Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione (da SRH01 a SRH06)</p> <p>Erogazione servizi di consulenza Formazione dei consulenti Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali Azioni di informazione Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali Servizi di back office per l'AKIS</p>	<p>Cooperazione (da SRG01 a SRG10)</p> <p>Sostegno gruppi operativi PEI AGRI Costituzione organizzazioni di produttori Partecipazione a regimi di qualità Cooperazione per il ricambio generazionale Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare Promozione dei prodotti di qualità</p>


4.2 Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

Gli interventi inclusi in tale area sono 29. Gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, denominati ACA, rappresentano una delle tre componenti della nuova e sfidante architettura verde della PAC 2023-2027. Tale approccio, che risponde all'accresciuta dimensione ambientale della politica europea, è basato su un'integrazione sinergica fra I e II Pilastro. Infatti, nel I Pilastro troviamo la Condizionalità rafforzata (Art.12-13 Reg. (Ue) 2021/2115) obbligatoria per tutti i beneficiari e gli eco-schemi (Art. 31 Reg. (Ue) 2021/2115) volontari per gli agricoltori che scelgono impegni ambientali aggiuntivi. Invece, le ACA (Art.70 Reg. (Ue) 2021/2115), impegni volontari, sono incluse nel II pilastro.

Le condizionalità rafforzata e gli eco-schemi sono stati descritti nel capitolo 2. I pagamenti ACA, basati su una metodologia di intervento tipica delle misure a superficie e simile a quella della programmazione 2014-2020, saranno erogati sulla base della superficie (SAU) o dei capi bestiame (UBA) e avranno l'obiettivo di compensare i maggiori costi e i mancati redditi connessi all'adozione volontaria degli impegni per il clima e per l'ambiente. Nelle schede di intervento riportate nel PSP è possibile approfondire le diverse scelte regionali riguardanti i premi ad ettaro o ad UBA, la cumulabilità con gli altri interventi, i criteri di ammissibilità, i principi concernenti la definizione di diversi criteri di selezione al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale e gli ulteriori possibili impegni del beneficiario oltre a quelli di base. Nel presentare i diversi interventi verrà qui descritta la struttura basilare e gli elementi caratterizzanti di questi al fine di facilitare l'analisi e l'adozione dei diversi strumenti.

Il crescente impegno agro-climatico ambientale che le ACA richiederanno ai beneficiari renderà necessaria, in maniera trasversale, una maggiore integrazione con altri interventi strategici dello sviluppo rurale, come quelli relativi alla formazione, ai servizi di consulenza e agli investimenti aziendali.

Figura 4.1 - Nuova architettura verde e crescente livello di impegno



Il PSP contiene 29 impegni agro-ambientali, dei quali 24 vengono identificati come pagamenti ACA (codici PSP da SRA01 a SRA26) e 5 sono altri sostegni specifici (codici PSP da SRA27 a SRA31). In generale, gli impegni ambientali e climatici (ACA) sono cumulabili con altri interventi indicati dalle singole regioni e con gli eco-schemi, evitando però la duplicazione dei pagamenti derivante dalla sovrapposizione di impegni uguali. I fondi sono concessi ai beneficiari come sostegno per ettaro di SAU o a capo di bestiame (UBA), per un periodo di cinque o più anni a seconda dell'impegno. L'annualità corrisponderà all'anno solare con inizio il 1° gennaio, risolvendo l'accavallamento su due anni presente nella programmazione 2014-2022. Di seguito vengono descritti i diversi interventi previsti dal PSP dell'Italia.

ACA 1 - Produzione integrata

L'intervento è stato attivato in tutte le Regioni/PPAA ad eccezione di Sicilia, PA di Bolzano, PA di Trento, Veneto. L'ACA 1 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI - DM 4890 del 8 maggio 2014). L'adozione dell'ACA implica, inoltre, l'applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel Piano d'Azione Nazionale).

ACA 2 - Impegni specifici per uso sostenibile dell'acqua

L'intervento è stato attivato da sei regioni (Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Umbria e Veneto) e prevede un pagamento annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, che promuovono l'ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell'effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui. A tal fine, sarà indispensabile potenziare l'utilizzo di piattaforme territoriali dedicate, gestite dai Consorzi di Bonifica o da altri Enti competenti per ambito.

ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

L'intervento è stato attivato in tutte le regioni ad eccezione di Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, PA Bolzano, P.A Trento, Umbria e Valle d'Aosta. L'ACA 3 risponde all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione a basso disturbo e utili al miglioramento della fertilità agronomica. L'intervento si articola in due azioni (impegni di base):

- 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / *No tillage* (NT);
- 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / *Minimum tillage* (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / *Strip tillage*.

Le singole regioni hanno definito le azioni attivabili nel proprio territorio.

ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli

L'intervento è stato attivato in cinque regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto) e sostiene l'impegno a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica. Gli elementi nutritivi apportati con fertilizzanti e ammendanti organici entreranno a far parte del bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

ACA5 - Inerbimento colture arboree

L'intervento è stato attivato in quattro regioni (Calabria, Liguria, Piemonte, Toscana), con un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. Le azioni previste sono due:

- Azione 5.1 Inerbimento totale;
- Azione 5.2 Inerbimento parziale nell'interfila.

Le azioni sono fra loro alternative ma, durante il periodo di adozione, i beneficiari possono passare dall'Azione 5.2 a quella 5.1.

ACA6 - Cover crops

L'intervento è stato attivato in sette regioni (Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto). Esso prevede un pagamento per ettaro di SAU per aumentare la copertura vegetale delle superfici a seminativo (che riduce il periodo in cui il terreno è lasciato nudo e mitiga il rischio di erosione) e per introdurre tecniche quali la bulatura (trasemina di leguminose su cereali), incrementando la biomassa di radici nel terreno, l'attività microbica e lo stoccaggio di carbonio organico. L'intervento si compone di due azioni tra loro alternative:

- Azione 6.1 Colture di copertura;
- Azione 6.2 Bulatura.

Le azioni sono tra loro alternative ma nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 6.2 all'Azione 6.1 e viceversa.



ACA7 - Conversione seminativi a prati e pascoli

L'intervento è stato attivato in due regioni (Emilia-Romagna, Veneto). L'ACA 7 promuove la conversione dei seminativi avvicendati verso forme più estensive che non prevedono la lavorazione del terreno e l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti. Alla fine del periodo quinquennale di impegno, le superfici non hanno vincoli a tornare alla condizione originaria.

ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti

L'intervento, attivato in dodici Regioni/PPAA (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto), promuove la gestione sostenibile di prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN). La gestione sostenibile favorisce la biodiversità, limita i processi di erosione e degrado del suolo, elimina l'apporto di fertilizzanti chimici e minerali e di pesticidi, migliora, nell'ambito del settore LULUCF (*Land Use, Land Use Change, Forestry*), l'assorbimento di CO₂ e l'adattabilità a eventi meteorologici estremi. L'intervento si articola in tre tipologie di operazioni:

- 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti;
- 8.2 Gestione sostenibile dei prati-pascoli;
- 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti.

Le azioni attivate rientrano nelle scelte delle Regioni/PPAA, variando a seconda del contesto locale e delle scelte programmatiche.

ACA9 - Impegni gestione habitat natura 2000

L'intervento, attivato solo dalla PA Bolzano, ha come finalità principale di favorire una gestione efficiente e sostenibile degli *habitat* di interesse comunitario (Dir. 92/43/CEE "*Habitat*"), degli *habitat* di specie di interesse comunitario (Dir. 147/09/CE "*Uccelli*") e dalla stessa direttiva *Habitat*, presenti all'interno e all'esterno della rete Natura 2000) e dei paesaggi tradizionali al fine di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e migliorare i servizi ecosistemici. L'intervento finanzia le pratiche agro-climatico-ambientali individuate dalle Regioni/PPAA per *habitat* e specie compresi principalmente nelle seguenti categorie ecosistemiche generali: brughiere e sottobosco, formazioni erbose, torbiere, paludi basse e altre zone umide, *habitat* d'acqua dolce (fiumi e laghi), altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) e boschi e foreste (solo impegni che non riguardano pratiche silvicole e di gestione forestale).

ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche

L'intervento è stato attivato in sette Regioni/PPAA (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, Piemonte, Veneto) e sostiene l'assunzione volontaria di impegni a gestire infrastrutture ecologiche, definiti nelle azioni in cui si articola l'intervento, relative alla promozione delle seguenti infrastrutture:

- Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive;
- Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee;
- Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura;
- Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide;
- Azione 10.5 Marcite;
- Azione 10.6 Rete idraulica minore;
- Azione 10.7 Aree terrazzate agricole e muretti in pietra tradizionali;
- Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua.

Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio e la tipologia di infrastruttura ecologica.



ACA12 - Colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche

L'intervento è stato attivato in tre Regioni/PPAA (Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria) e sostiene l'impegno a destinare una quota della superficie aziendale a colture o a corridoi ecologici. L'intervento si articola in due azioni:

- Azione 12.1 Colture a perdere;
- Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche.

Il fine è la promozione di pratiche agricole benefiche per la biodiversità animale selvatica locale e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza, lo sviluppo e l'attività riproduttiva della fauna selvatica (azione 12.1 e azione 12.2) e avifauna (azione 12.2), incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali e limitando le azioni di disturbo. Le azioni sono tra loro alternative.

ACA13 - Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

L'intervento è stato attivato in sette Regioni/PPAA (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto) e sostiene l'adozione di tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della Direttiva Nitrati. La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati rappresenta, infatti, una priorità per il futuro dell'agricoltura europea. L'intervento si articola in due azioni tra loro alternative

- Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento è stato attivato in tutte le Regioni/PPAA ad eccezione di Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Esso prevede un sostegno (per UBA allevata) alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare e agrario, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica meno produttive rispetto ad altre razze e destinate a essere abbandonate in assenza di politiche di sostegno. In particolare, oggetto di intervento sono le razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo (legge n. 194/2015) oppure presenti nei repertori o elenchi regionali. L'intervento ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze, cominciata nella programmazione 2014-2020 in tutte le Regioni/PPAA.

ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento è stato attivato in quasi tutte le Regioni/PPAA (fanno eccezione Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, PA Bolzano). Esso sostiene il mantenimento o la reintroduzione di risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica. La misura prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale.

ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

Attivata in tutte le Regioni/PPAA ad eccezione di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, PA di Bolzano, P. A. di Trento, Valle D'Aosta, l'ACA 16 sostiene la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità. L'intervento finanzia le spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le attività necessarie ritenute di interesse allo scopo. Le azioni previste sono di tre tipologie:



a) azioni mirate:

- a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015);
- a.2) conservazione "in situ/on farm" ed "ex situ" delle risorse genetiche;
- a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni "ex situ";
- a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;
- a.5) valorizzazione delle risorse genetiche;
- a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori, registri, banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche;
- a.7) mantenimento dei repertori e registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore.

b) azioni concertate:

- b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro-biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale a essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare;
- b.3) *networking* (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale.

c) azioni di accompagnamento:

- c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli agricoltori e allevatori e in particolare degli agricoltori e allevatori custodi ai sensi della L. 194/2015.

ACA17 - Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori

L'intervento è stato attivato in Calabria, Liguria, Piemonte e Toscana e prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata, per aiutare gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori; ciò può avvenire grazie all'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi di grandi carnivori (lupo, orso, sciacallo, ecc.), quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica per il pascolamento e il ricovero notturno degli animali, e l'impiego di cani da difesa del bestiame.

ACA18 - Impegni per l'apicoltura

L'intervento è stato attivato in tutte le Regioni/PPAA a eccezione di Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA di Bolzano, PA di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Attraverso un pagamento annuale espresso in euro anno per beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al numero di alveari messi ad impegno), la misura sostiene l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. I beneficiari sono gli apicoltori iscritti al registro nazionale della Banca Dati Apistica del Ministero della Salute ed Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura. Le azioni previste, tra loro alternative, sono:

- Azione 1 "Apicoltura stanziale";
- Azione 2 "Apicoltura nomade".

ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci

L'intervento, attivato in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, intende ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE e a introdurre metodi di difesa più evoluti, basati non solo su un limitato utilizzo di prodotti fitosanitari. Si articola in tre azioni:

- Azione 1: Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione attraverso l'adozione di tecniche di riduzione della deriva. L'efficacia nella riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento";
- Azione 2: Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 e altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE;
- Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

ACA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

Attivata in Lombardia, Sicilia e Veneto, l'ACA 20 promuove l'adozione di disposizioni specifiche sulla gestione dei fertilizzanti definite e applicate annualmente con un piano di concimazione per ogni coltura. Il piano descriverà le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da adottare con un bilancio tra fabbisogni e asportazioni e la disponibilità derivante dai macro-nutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni. L'intervento si articola in due azioni cumulabili fra loro sulla stessa superficie:

- Azione 1: Uso sostenibile dei nutrienti;
- Azione 2: Riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all'uso di fertilizzanti.

ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui

Attivata in Basilicata, Calabria e Liguria, l'ACA 21 sostiene l'applicazione di specifiche tecniche di gestione agronomica dei residui di potatura delle colture arboree per la valorizzazione del sottoprodotto agricolo, in un'ottica di economia circolare.

Esso si articola di due azioni non cumulabili:

- Azione 1: Conferimento dei residui di potatura ai siti pubblici di compostaggio della F.O.R.S.U (frazione organica dei rifiuti solidi urbani);
- Azione 2 : Gestione dei residui delle potature al suolo.

ACA22 - Impegni specifici risaie

L'intervento è stato attivato in Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, dove la coltivazione del riso è importante sul fronte ecologico (es. uccelli migratori) e paesaggistico. La diffusione della tecnica della semina interrata ha ampliato la "competizione" per l'uso dell'acqua con altre colture e la creazione di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici che, fra un'asciutta e l'altra, non riescono a completare le fasi del ciclo biologico che necessitano dell'ambiente sommerso.

In questo quadro, l'intervento prevede due azioni cumulabili:

- Azione 1: Semina in acqua per garantire un periodo di sommersione più lungo favorevole alla biodiversità e consentire un uso più razionale dell'acqua;
- Azione 2:
 - sotto-azione 2.1: realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale



del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

- sotto-azione 2.2: in alternativa alla realizzazione del fosso, è possibile destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, a un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione

Attivata in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, l'ACA 24 prevede un sostegno a ettaro per l'adozione di almeno una pratica di agricoltura di precisione da parte dei beneficiari. La misura mira a ridurre gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni agricole attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione che consentano un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali così come anche indicato nelle "Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M. del 22 dicembre 2017.

Le azioni previste sono 3 e sono cumulabili sulla stessa superficie:

- Azione.1: Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni;
- Azione.2: Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari;
- Azione.3: Adozione di tecniche di precisione - Irrigazione.

ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica

Attivata in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Toscana, l'ACA 25 sostiene il mantenimento e il recupero di colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica, definite dalla presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004;
- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale;
- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione Europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia;
- *Globally Important Agricultural Heritage Systems* (GIAHS);
- piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020);
- oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20% o terrazzati;
- colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni e PPAA per la loro valenza ambientale e paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome (Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013;
- vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui al DM n. 6899 del 30 giugno 2020.

L'intervento si articola in quattro azioni:

- Azione Oliveti;
- Azione Vigneti;
- Azione Castagneti da Frutto;
- Azione Agrumeti.

ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione

Attivato unicamente in Emilia-Romagna, l'ACA 26 prevede un impegno ventennale al mantenimento e alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione, attraverso due azioni:

- Azione 1: Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali:
 - Prati umidi - superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare;
 - Complessi macchia-radura - superficie a seminativo con prato polifita e *plot* investiti con essenze arboree e arbustive.
- Azione 2: Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituiti da un'unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, *plot* investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

L'intervento è stato attivato in Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria. SRA27 è volto a promuovere una gestione sostenibile, compensando i titolari di superfici forestali che assumono impegni aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di gestione forestale, con oneri gestionali supplementari (costi aggiuntivi e mancati guadagni).

Le tipologie di azione sono cinque:

- SRA.27.1: Conservazione e mantenimento di radure in bosco e aree di margine (ecotoni);
- SRA.27.2: Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con *microhabitat* o per finalità ecologiche;
- SRA.27.3: Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali;
- SRA.27.4: Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;
- SRA.27.5: Gestione dei residui di lavorazione.

Il sostegno prende la forma di un pagamento per ettaro volto a compensare i costi aggiuntivi, compresi i costi di transizione, e il mancato guadagno; è concesso annualmente per un periodo di impegno minimo di cinque anni consecutivi fino ad un massimo di sette anni, con specificità attuative differenti a livello regionale.

SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

L'intervento è stato attivato in Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. SRA28 ha come obiettivi lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto delle schede di investimento SRD05 e SRD10 del piano e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione. Prevede un premio annuale a ettaro, per realizzare le seguenti azioni:

- SRA28.1: Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole;
- SRA28.2: Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
- SRA28.3: Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;
- SRA28.4: Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole;
- SRA28.5: Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole;
- SRA28.6: Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno;
- SRA28.7: Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

L'intervento è attivato da tutte le diciannove Regioni italiane e dalle due PA di Trento e Bolzano e prevede l'impegno a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi.



Si applica a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli ad esclusione dei terreni a riposo. L'intervento si articola in due azioni:

- SRA29.1: Conversione all'agricoltura biologica, con l'obiettivo di raggiungere il 25% della SAU europea in biologico entro il 2030 come previsto nel documento della Commissione Europea *Farm to Fork*;
- SRA29.2: Mantenimento dell'agricoltura biologica, al fine di consolidarne i risultati ambientali nel contesto produttivo agricolo nazionale.

SRA30 - Benessere animale

L'intervento è attivato in tutte le Regioni/PPAA a eccezione di Lombardia, Molise, Veneto, PA di Trento e prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che sottoscrivono una serie di impegni oltre le norme obbligatorie vigenti. L'intervento si articola con due diverse modalità di intervento:

- Azione A : Aree di intervento specifiche: garantisce criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno un'area di intervento corrispondente ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).
- Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali;
- Area 2: condizioni abitative metodi alternativi;
- Area 3: condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale;
- Area 4: accesso all'aperto e pascolo;
- Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali.
- Azione B - *ClassyFarm*

La procedura di valutazione del benessere *ClassyFarm* tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell'utilizzo di specifiche *checklist* (cfr. www.classyfarm.it/check-list/).

Il sistema *ClassyFarm* comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

- *Management* aziendale e personale (Area A);
- Strutture e attrezzature (Area B);
- ABMs - *Animal Base Measures* (Area C);
- Grandi Rischi/sistemi d'allarme.

SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

L'intervento è stato attivato in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto. Promuove la conservazione e la valorizzazione di risorse genetiche forestali *in situ* ed *ex situ*, nonché il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata tramite collaborazione tra attori pubblici e privati della filiera vivaistica italiana. L'intervento prevede tre azioni:

- SRA31.1: Promuovere la conservazione *in situ*;
- SRA31.2: Promuovere la conservazione *ex situ*;
- SRA31.3: Accompagnamento.

4.3 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

In questa tipologia il PSP ha incluso tre diversi interventi che hanno come obiettivo il mantenimento dell'attività agricola in aree con vincoli naturali e specifici (prospetto 4.2).

Prospetto 4.2 - Interventi compresi nella tipologia “Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici”

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	Tutto il territorio nazionale	Zone montane designate ai sensi dell'art. 32 paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013
SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria	Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane secondo le specificità regionali, designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013
SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici	Campania, Sicilia, Toscana	Altre zone soggette a vincoli specifici designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n.1305/2013

L'obiettivo è promuovere la tutela ambientale e ridurre lo spopolamento di queste aree fragili, con una indennità annuale per ettaro. Questa è volta a compensare gli svantaggi naturali, con importi stabiliti dalle Regioni/PPAA in funzione delle caratteristiche, della pendenza, dell'esposizione, ecc.

4.4 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Questa parte del PSP dedicata allo sviluppo rurale comprende tre tipologie di interventi (prospetto 4.3), volte ad aiutare gli agricoltori che operano in aree caratterizzate da requisiti obbligatori e fornire loro un sostegno aggiuntivo al reddito. L'aiuto è rappresentato da un pagamento annuale per ettaro, il cui scopo è compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da vincoli e restrizioni. Il pagamento compensativo è annuale e rinnovabile. La cumulabilità e/o complementarità con gli altri interventi dello sviluppo rurale e le condizioni di ammissibilità vengono individuate a livello regionale così come gli importi dell'indennità ad ettaro.



Prospetto 4.3 - Interventi compresi nella tipologia “Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori”

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000	Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Valle d'Aosta	Habitat di interesse comunitario di cui allegato I della Dir. 92/43/CEE “Habitat” e gli habitat delle specie di interesse comunitario Dir. 147/09/CE “Uccelli” e dalla stessa direttiva Habitat, sono tutelati mediante specifiche misure di conservazione volontarie e obbligatorie (contenute nei piani di gestione, nelle misure di conservazione sito-specifiche, riportate nel PAF di cui all’art 8 paragrafo 1 della Dir. Habitat, o in altri strumenti di gestione N2000). Altre aree ammissibili individuate dalle Regioni/PPAA.
SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000	Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria	Superfici forestali e assimilate a bosco di tutto di territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’art. 3, comma 3, e art. 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 del predetto decreto, ricadere all’interno: a) delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; b) delle aree naturali protette, di cui alla Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), già delimitate e con Ente gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all’implementazione dell’art. 10 della Direttiva 92/43/EEC.
SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici	Veneto, Toscana	Aree agricole incluse nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

4.5 Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione

In questa tipologia sono previsti quindici interventi riguardanti investimenti produttivi e non produttivi, in agricoltura e nella forestazione. Gli investimenti hanno diverse finalità, fra cui quelle ambientali, di performance, di diversificazione dell’attività aziendale. In generale, i beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile o i proprietari, possessori e/o titolari, pubblici o privati di superfici non agricole, nonché alcuni gestori di foreste demaniali. A tali categorie, a seconda delle scelte regionali o delle finalità specifiche della misura, possono essere aggiunte altre tipologie di beneficiari o altri elementi caratterizzanti. Inoltre, al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, fra i criteri di ammissibilità il “CR03 - Soglie minime di dimensione aziendale in termini di produzione standard” - acquisisce una funzione strategica, rappresentando una soglia di ingresso scelta dalle singole Autorità di Gestione regionali. La cumulabilità e/o complementarità con gli altri interventi dello sviluppo rurale, le aliquote di sostegno e altri elementi specifici per il disegno dell’intervento e dei beneficiari vengono individuate a livello regionale.

Le tipologie di intervento sono state suddivise, nei prospetti che seguono, a seconda dell’ambito specifico a cui si rivolgono. In particolare, il prospetto 4.4 riporta gli interventi relativi a investimenti produttivi e non dedicati alle aziende agricole.

Prospetto 4.4 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati ad aziende agricole

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD01-Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Tutto il territorio nazionale	Valorizzazione del capitale fondiario e agrario delle aziende, incremento delle prestazioni climatico-ambientali, riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione, adeguamento qualitativo dei prodotti e differenziazione della produzione, introduzione di innovazione tecnica e gestionale (inclusa la digitalizzazione), lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e commercializzazione dei prodotti anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.
SRD02-Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione della Valle d'Aosta, Bolzano, Sicilia, Sardegna	Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione emissione e/o aumento della capacità di sequestro di carbonio nel suolo, realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sottoprodotti); Investimenti per la tutela delle risorse naturali (uso efficiente, stoccaggio e riuso della acqua, gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari, investimenti per la tutela del suolo); Investimenti irrigui (miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali, investimenti per lo stoccaggio e il riuso di tali risorse per l'irrigazione di soccorso); Investimenti per il benessere animale (introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza).
SRD03-Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione della P.A. di Bolzano	Creazione, valorizzazione e sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile: agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche, trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, attività turistico-ricreative, selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.
SRD04-Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Calabria, Sardegna, Sicilia, Molise	Azione 1 - Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale; Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua.

Nel secondo gruppo di interventi sono stati collocati quelli dedicati alla forestazione (prospetto 4.5). Anche in questo caso, gli investimenti perseguono un'ampia declinazione di obiettivi, dalla costituzione di impianti forestali e sistemi agroforestali al ripristino di danni o al miglioramento ambientale attraverso finalità non produttive.

Prospetto 4.5 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla forestazione

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria	Copertura totale o parziale dei costi sostenuti per: - l'imboschimento naturaliforme su superfici agricole; - l'impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; - la realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole.
SRD10-Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli	Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria	Contributo in conto capitale a copertura parziale o totale dei costi sostenuti per realizzare: - impianti di imboschimento (boschi permanenti naturaliformi o impianti di arboricoltura) su superfici non agricole; - Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole.
SRD11-Investimenti non produttivi forestali	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia	Investimenti non produttivi volti a: 1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio; 2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco; 3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.
SRD12-Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Campania, P.A. di Trento	Contributo in conto capitale ai titolari della gestione di superfici forestali, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti azioni di: 1. Prevenzione dei danni alle foreste; 2. Ripristino del potenziale forestale danneggiato.
SRD15-Investimenti produttivi forestali	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Abruzzo, Molise, Sicilia	Investimenti materiali ed immateriali per il miglioramento del valore economico dei popolamenti forestali, l'incremento sostenibile della produttività, l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Tali finalità saranno perseguite con due azioni: 1) Interventi selvicolturali; 2) Ammodernamenti e miglioramenti aziendali.

Nel prospetto 4.6 è stato incluso un solo intervento. Questo è relativo a investimenti di prevenzione e tutela del potenziale produttivo agricolo ed è diviso in due linee di azione. I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Prospetto 4.6 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla prevenzione ed al ripristino del potenziale produttivo agricolo

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD06-Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto	1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico; 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e da eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie.

Nel prospetto 4.7 sono stati inclusi interventi relativi alle infrastrutture e alle aree rurali. Nel caso delle infrastrutture, queste hanno sia finalità di sviluppo socio-economico sia finalità più strettamente ambientali e non produttive, come la tutela del paesaggio e della biodiversità. Appare evidente il ruolo strategico del rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali, del mantenimento della biodiversità e della tutela delle attività tradizionali, dell'architettura rurale e degli spazi aperti, al fine di valorizzare il capitale antropico rurale. Tale impostazione è coerente con l'attuale approccio di rigenerazione integrale dei territori e delle comunità in essi insediate. La possibilità di combinare questi interventi con altri previsti dal Piano, seguendo le indicazioni regionali, rappresenta una reale possibilità di creare un *policy-mix* più efficiente e maggiormente adeguato alle reali necessità.

Prospetto 4.7 - "Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione" dedicati a infrastrutture e aree rurali

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD07-Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, P.A. Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> - reti idriche; - reti primarie e sottoservizi; - infrastrutture turistiche; - infrastrutture ricreative; - infrastrutture informatiche e servizi digitali; - infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.
SRD08-Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Tutte le Regioni/PPAA con l'esclusione di Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Valle d'Aosta.	<ul style="list-style-type: none"> - Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale; - Azione 2) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo; - Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.
SRD09-Investimenti non produttivi nelle aree rurali	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none"> - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture; - miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali; - valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale; - riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia recente nel paesaggio rurale o di aree inutilizzate, compromesse o dismesse, attraverso interventi di recupero, riuso e re-cycle con finalità non produttive; - miglioramento, riqualificazione, rifunionalizzazione di aree rurali caratterizzanti i paesaggi regionali e di aree compromesse e critiche anche in spazi di transizione urbano-rurale.

Nel prospetto 4.8 è stato incluso l'unico intervento dedicato alle fasi della filiera a valle della produzione agricola, con l'obiettivo di potenziare le produzioni sui mercati. Le strategie riguardano il sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle imprese di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE: in particolare, cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti.



Prospetto 4.8 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD13-Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Tutte le Regioni e PP/AA	<p>Azione 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione del capitale aziendale; b) miglioramento tecnologico; c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere; d) adeguamento/potenziamento degli impianti a sistemi di gestione della qualità e a sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione; f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare; h) apertura di nuovi mercati. <p>Azione 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

L’ultimo intervento della tipologia descritta riguarda gli investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (prospetto 4.9). Esso mira alla creazione e allo sviluppo di attività imprenditoriali extra agricole per sostenere l’attrattività delle aree rurali e contrastare lo spopolamento. In questo caso particolare i beneficiari sono microimprese e piccole imprese non agricole (Allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER e raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003).

Prospetto 4.9 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati a Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRD14-Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	Liguria, Umbria, Veneto	<p>Investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commerciali e di servizi tesi al miglioramento della fruibilità e attrattività dei territori rurali, anche mediante l’ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l’ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali; b) artigianali, finalizzati alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali e all’erogazione di servizi all’agricoltura indirizzati al miglioramento dell’efficienza tecnica e ambientale delle operazioni svolte a favore degli agricoltori; c) altri servizi alle imprese e alle persone, al fine del miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali.

4.6 Insediamento di giovani agricoltori e avvio di imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori

In tale capitolo del PSP sono presenti 4 diversi interventi (prospetto 4.10), il cui comune obiettivo è favorire il ricambio generazionale nel mondo agricolo, ma anche inserire nuova imprenditorialità non strettamente connessa al settore primario.

Il primo intervento, quello maggiormente strategico per ridurre l'età media del tessuto imprenditoriale agricolo, è relativo ai giovani agricoltori, ossia di età inferiore a quarantuno anni compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. Come nella scorsa programmazione, l'aiuto (pari ad un massimo di 100.000 euro per insediamento) viene erogato in forma forfettaria a fondo perduto a fronte della presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Inoltre, l'intervento potrà essere implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto (pacchetto giovani) definita dalle singole regioni. Tale misura, come descritto nel capitolo dedicato, è solo una delle numerose componenti di una articolata politica europea per favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Il secondo intervento è dedicato al sostegno all'insediamento di nuovi agricoltori come definiti nel PSP al capitolo 4 paragrafo 4.1.6, con l'obiettivo di attrarre nuovi imprenditori anche da settori diversi da quello agricolo, in modo da favorire l'introduzione di soluzioni produttive innovative e maggiormente sostenibili. Anche in questo caso, l'intervento potrà essere implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi.

La terza tipologia è dedicata alla silvicoltura e prevede un sostegno per l'avvio di nuove imprese che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

L'ultimo intervento riguarda il sostegno all'avvio di *start-up* extra agricole nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art.32 del regolamento (UE) 2021/1060. La finalità è rivitalizzare le economie rurali, contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale, implementare strategie partecipative e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa, rafforzando e diversificando il sistema economico locale.

Prospetto 4.10 - "Insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori"

Intervento	Regioni e PP/AA intervento attivato	Tipologie aree di intervento
SRE01-Insediamento giovani agricoltori	Tutto il territorio nazionale	Giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti; con adeguata qualifica professionale; contemporaneamente alla domanda di aiuto presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
SRE02-Insediamento nuovi agricoltori	Basilicata, Campania, Liguria, Toscana	Nuovi agricoltori come definiti nel presente piano strategico al cap. 4 par. 4.1.6; con adeguata qualifica professionale; contemporaneamente alla domanda di aiuto presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
SRE03-Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto	Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI che opereranno nel settore forestale come attività prevalente; PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritte alla Camera di commercio e che operano nel settore forestale come attività prevalente da non più di 24 mesi.
SRE04-Start up non agricole	Tutte le Regioni e P.P.A.A. ad eccezione di Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto	Persone fisiche, micro imprese o piccole imprese, aggregazioni di persone fisiche e/o micro imprese o piccole imprese.



4.7 Strumenti per la gestione del rischio

Tale ambito, come si vedrà nel capitolo 5 ad esso dedicato, è declinato con un approccio programmatico unitario tra I e II Pilastro. Il PSP 2023-2027, infatti, fornisce un insieme di strumenti per mitigare rischi climatici, sanitari e da perdita di reddito. Gli interventi sono tutti nazionali e possono agire, fra loro, in maniera alternativa, sinergica e complementare. Nel seguito si richiamano, in estrema sintesi, i 4 interventi attivati in questo ambito (ai primi tre già presenti nella PAC 2014-2020 è stato aggiunto il “Fondo di mutualizzazione nazionale per eventi catastrofici”).

SRF01 - Assicurazioni agevolate

L'intervento promuove polizze assicurative caratterizzate da un più ampio ventaglio di strumenti per proteggere le produzioni agricole e zootecniche dai rischi meteorologici, sanitari, fitosanitari e da infestazioni parassitarie nonché per garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende.

SRF02 - Fondi mutualità danni

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione più adeguati alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i diversi rischi sanitari.

SRF03 - Fondi mutualità reddito

Il sostegno promuove l'introduzione di strumenti innovativi di gestione del rischio, quali l'IST (*Income Stabilization Tool*) o strumento di stabilizzazione del reddito, basato sulla mutualità tra agricoltori, con l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che l'instabilità dei redditi in agricoltura.

SRF04 - Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici

L'intervento mira al sostegno di un fondo di mutualizzazione nazionale e prevede l'attivazione per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti di una copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofici meteorologici, aumentando la resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici e riequilibrando l'incidenza di tale sostegno pubblico sia a livello territoriale che settoriale.

4.8 Cooperazione

Il capitolo cooperazione si articola in nove interventi diversificati. Oltre a riproporre strategie e strumenti presenti nella programmazione 2014-2020 (sostegno ai gruppi operativi *PEI AGRI*, *LEADER* attuazione strategie di sviluppo locale, etc.), essi prevedono modelli nuovi di cooperazione come quelli previsti per lo sviluppo rurale, locale e *smart villages* e per le azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare. Di seguito se ne sintetizzano le caratteristiche principali.

SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI

Il PSP considera i Gruppi Operativi (GO) attori fondamentali nell'ambito dell'*Agricultural Knowledge Innovation System* (AKIS) e delle strategie dedicate allo sviluppo dell'innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali. L'intervento mira al sostegno:

- dei soggetti che si impegneranno in azioni di raccolta di idee innovative, di ricerca di partner e definizione dell'impostazione progettuale (*setting-up*);
- dei Gruppi Operativi del PEI AGRI.

Il sostegno può coprire:



- i costi di esercizio della cooperazione, i costi specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;
- unicamente i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di innovazione, riservando ad altre misure del PSP la copertura di altre voci.

SRG02 - Costituzione organizzazioni di produttori

Il sostegno promuove l'associazionismo e la costituzione di nuove Organizzazioni di Produttori, Associazioni di OP e organismi interprofessionali, considerati strumenti per riequilibrare la filiera agroalimentare, soprattutto dopo la progressiva liberalizzazione dei mercati europei. I beneficiari della misura sono le OP, le AOP e le organizzazioni interprofessionali secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità.

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto, concessa sotto forma di pagamento annuale, volta a incentivare la partecipazione di aziende singole, associazioni di aziende o di reti di impresa ai regimi di qualità istituiti dall'UE e a sistemi di qualità nazionali e regionali. I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'art.47 del Regolamento UE 2022/126.

Le Regioni possono decidere se attivare l'intervento su base annuale o poliennale.

SRG05 - Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

Il Supporto preparatorio, previsto dall'art. 34 par. 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, strettamente correlato a una efficace ed efficiente attuazione dell'intervento SRG06, descritto successivamente, prevede l'elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) capaci di integrare il capitale produttivo, culturale, umano e territoriale delle aree coinvolte, una fattiva partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, l'attivazione di strutture tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un efficiente svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni pianificate nelle SSL. I beneficiari sono partenariati pubblico-privati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022.

SRG06 - LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale

Il Leader rappresenta, ormai da svariate programmazioni, l'approccio strategico di lungo termine privilegiato per favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale, in un'ottica *bottom-up*.

Il sostegno, anche plurifondo, è finalizzato a rafforzare le funzioni di presidio del territorio mediante Strategie di Sviluppo Locale efficaci e costruite sulle risorse endogene del territorio. Le azioni previste sono:

- Sotto intervento A: Sostegno alle SSL - articolate in azioni specifiche e azioni ordinarie come descritto in questo paragrafo al punto "Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL" di questa scheda intervento;
- Sotto intervento B: Animazione e gestione delle SSL - articolata in due operazioni: Azione B.1 - Gestione; Azione B.2 - Animazione e comunicazione.

SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie *smart village* intesi come "progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti" per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative digitali capaci di generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali, di sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali) e di potenziare i servizi alla popolazione. L'intervento è ca-



ratterizzato da elementi di notevole originalità e da un sostegno con una intensità di aiuto fino al 100%. La novità dell'intervento risiede nella sua integrazione non solo con altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), ma anche con nuove forme di aggregazione quali le Comunità e Distretti del cibo e i distretti turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni.

In particolare, le forme di cooperazione incentivate sono:

- Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali;
- Cooperazione per il turismo rurale;
- Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica;
- Cooperazione per la sostenibilità ambientale.

SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione

Il sostegno è dedicato a progetti di collaudo e adozione che hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni per il loro utilizzo in campo. Il beneficiario è un partenariato formato da diversi attori (imprese/operatori agricole/forestali, associazioni di produttori, cooperative, università, enti di ricerca, proprietari e gestori di boschi e loro associazioni, Regioni e Province Enti). Il sostegno può essere concesso sotto forma di:

- un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;
- un importo che copre unicamente i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di innovazione.

SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

Il sostegno promuove la creazione di partenariati i cui servizi sono destinati alle aziende agricole. L'intervento rappresenta una novità in quanto conferisce alla cooperazione un ruolo importante nella più ampia politica della conoscenza. I partenariati saranno strutturati per territorio e per filiera, così da poter offrire un supporto ritagliato sulle esigenze e sulle innovazioni prodotte o da produrre. Il rafforzamento che tale strumento produrrà fra i diversi attori, si tradurrà anche in una struttura dell'AKIS più solida e coesa.

Le iniziative di cooperazione potranno implementare le seguenti attività:

- realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far emergere e individuare le idee innovative;
- organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e diretti alle imprese;
- accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative in cui organizzare, su piccola scala, prove sperimentali e di collaudo dell'innovazione, e scambi di conoscenze "peer-to-peer".

Beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione (composto da enti di formazione accreditati; organismi di consulenza; università ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e privati; istituti d'istruzione superiore a indirizzo agrario; altri soggetti operanti nella diffusione della conoscenza, regioni e province autonome anche attraverso i loro enti). Il sostegno può essere concesso sotto forma di:

- un importo globale che copre i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate;
- un importo che copre unicamente i costi della cooperazione utilizzando, per la copertura dei costi delle operazioni attuate.

L'erogazione dei servizi potrà essere realizzata anche mediante l'utilizzo di *voucher*, per garantire l'accesso a tutti i potenziali destinatari e quindi per assicurare l'imparzialità delle azioni finanziate.

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Il sostegno è a favore di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di agricoltori sui regimi di qualità dell'UE e sui sistemi di qualità nazionali e regionali nei riguardi dei consumatori europei. Le attività di infor-

mazione e promozione dovranno riguardare le caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, gli aspetti nutrizionali e salutistici, etichettatura, rintracciabilità, e metodi di produzione a basso impatto e/o ad elevati standard di benessere animale.

4.9 Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione

L'ultima sezione del capitolo relativo allo sviluppo rurale è dedicata allo scambio di conoscenze e alla diffusione dell'informazione, che rappresentano obiettivi trasversali della PAC, nel cui ambito l'innovazione e il suo trasferimento sono fondamentali per la transizione ecologica e la crescita inclusiva e sostenibile. Sei diversi interventi disegnano, come descritto in dettaglio nel capitolo 6, una visione sistemica e una strategia multi-attore: una evoluzione era necessaria per connettere consulenza, formazione degli stessi consulenti e degli imprenditori, ricerca e produzione nel quadro dell'AKIS, un sistema caratterizzato da connessioni stabili fra tutti gli attori coinvolti e disegnato sulle caratteristiche socio-economiche e culturali specifiche delle aree di intervento. Di seguito si richiamano sinteticamente gli interventi previsti.

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dagli imprenditori su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici. I servizi di consulenza sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2).

I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati. L'intervento è attivabile anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione e può prevedere l'utilizzo del *voucher*.

SRH02 - Formazione dei consulenti

L'intervento mira ad ampliare e aggiornare le conoscenze e le competenze dei servizi di consulenza aziendale per offrire un supporto aggiornato alle imprese e intensificare i rapporti tra gli attori dell'AKIS. L'intervento si realizza attraverso iniziative informative di vario tipo (giornate dimostrative, predisposizione e invio di newsletter e realizzazione di pubblicazioni, video, materiale divulgativo) e attività di formazione in presenza e in remoto (corsi, seminari, visite aziendali, sessioni pratiche, viaggi studio, comunità di pratica e professionali). I beneficiari sono enti formativi accreditati, Regioni e Province autonome, loro agenzie ed enti strumentali, Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati, Istituti Tecnici Superiori, Istituti di istruzione tecnici e professionali, i soggetti prestatori della consulenza, altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS.

SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

L'intervento, finalizzato alla crescita delle competenze, sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari attraverso attività formative classiche in aula, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze, *coaching*, tutoraggio, *stage*, etc. I beneficiari sono enti di formazione accreditati, organismi di consulenza, università e enti di ricerca e sperimentazione pubblici e privati, istituti d'istruzione superiore a indirizzo agrario, altri soggetti operanti nella formazione e scambi di conoscenza per il settore agricolo e forestale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società *in house*.



SRH04 - Azioni di informazione

L'intervento sostiene azioni di vario tipo, quali sportelli informativi, incontri, convegni e seminari, prodotti informativi (bollettini, *newsletter*, opuscoli, pubblicazioni, schede) anche su supporto multimediale o tramite media e strumenti *social/web* e altre azioni e strumenti idonei a diffondere le informazioni. Destinatari di tali attività sono gli addetti del settore agricolo e forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale la società civile. Tra gli obiettivi c'è anche quello di mantenere vitali i flussi informativi fra le diverse componenti dell'AKIS. I beneficiari dell'intervento - che può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione - sono quelli previsti per la misura SRH03.

SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali

L'intervento sostiene attività dimostrative quali prove in campo e operative, attività di collaudo, esercitazioni per divulgare innovazioni tecnologiche, tecniche di processo, di prodotto, organizzative, in termini produttivi, sociali e ambientali e le azioni connesse alla dimostrazione (*visite, open day, seminari, webinar, ecc.*).

La dimostrazione è ospitata da aziende in condizioni produttive reali e da centri sperimentali, anche utilizzando strumenti virtuali e *on-line*. L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione. I beneficiari sono quelli previsti per le misure SRH03 e SRH04.

SRH06 - Servizi di *back office* per l'AKIS

L'intervento rappresenta una soluzione innovativa nell'ambito della strumentazione dedicata alla diffusione della conoscenza e dell'informazione. I servizi di *back office* forniscono una risposta alla domanda di informazioni e di supporti specialistici espressa dai consulenti e dagli altri attori coinvolti negli AKIS. Gli ambiti in cui maggiore è la richiesta specifica e specialistica sono l'uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), la dinamica e la previsione degli eventi atmosferici, i cambiamenti climatici, problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali (inclusa la loro difesa), condizioni dei mercati, gestione dell'impresa.

I servizi di *back office* potranno:

- realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;
- realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all'AKIS anche dati regionali/nazionali/internazionali;
- sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (Decision Support System, Intelligenza Artificiale, ecc.);
- realizzare attività di *networking* e comunità virtuali tra gli attori dell'AKIS e in particolare fra consulenti, ricercatori e Rete PAC, a livello regionale, nazionale e internazionale.

I beneficiari dell'intervento sono quelli previsti per la misura SRH03, SRH04 e SRH05. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'operazione, compresi gli investimenti a essa correlati.

4.10 Qualche riflessione conclusiva

I 73 interventi in cui è articolato il capitolo dedicato allo Sviluppo Rurale mostrano una elevata diversificazione negli obiettivi e nelle azioni finanziabili. A questa articolazione bisogna aggiungere, fra le caratteristiche distintive della programmazione 2023-2027, la visione integrata fra I e II Pilastro e la presenza di un unico documento programmatico per tutto il territorio nazionale. Tale disegno evidenzia non solo la forte ambizione ambientale della Politica europea, ma anche la necessità, da parte delle Regioni e dei beneficiari, di una nuova progettualità integrata fra diversi strumenti del Piano.

DOVE STA ANDANDO LA PAC

Il PSP dell'Italia 2023-2027



Le numerosissime differenziazioni regionali in cui si articolano i diversi interventi dello Sviluppo Rurale se, da un lato, migliorano l'aderenza delle politiche alle specificità territoriali, dall'altro rendono difficile vedere un'unicità nella visione complessiva. Questa frammentazione, unita alla novità apportata dall'intera architettura verde della PAC 2023-2027, fanno sì che rendere concretamente operativa l'intera impalcatura di intervento rappresenti una sfida di non poco conto.

Rendere il disegno complessivo coerente con una visione più moderna e articolata del settore agricolo, capace di dare risposte ai nuovi scenari mondiali economici e politici dipenderà, in larga misura, da come la PAC 2023-2027 saprà accompagnare e sostenere una transizione ecologica equa e non amplificatrice delle divergenze di sviluppo fra le diverse aree agricole del Paese.

Infine, le nuove forme di *governance* (distretti, reti, etc.) e le azioni volte alla creazione di Sistemi della conoscenza e dell'innovazione in cui connettere i diversi attori, rappresentano gli strumenti, innovativi e non ben conosciuti, con cui costruire un settore agricolo rurale capace di resilienza, sostenibilità e competitività in un mondo futuro ancora non ben delineato.



CAPITOLO 5

GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Introduzione

Gli eventi catastrofici hanno fatto crescere del 151% le perdite di reddito nel settore primario nel periodo 1998-2019 rispetto al periodo 1978-1997, facendo registrare una media annua di danni catastrofici accertati, al di fuori di quanto garantito dal mercato assicurativo agricolo agevolato, di euro 1,6 Mld negli ultimi 10 anni. Tale valore medio non contabilizza ancora l'effetto dei danni derivanti dalla siccità estrema che ha caratterizzato i mesi primaverili-estivi del 2022, un anno particolare che ha visto la richiamata siccità essere intervallata da piogge alluvionali, uragani e grandinate.

Agli eventi climatici avversi si è aggiunta la volatilità dei prezzi delle *commodity* agricole sui mercati internazionali e in particolare la rapida crescita dei prezzi di fondamentali *input* aziendali (energia, razioni per l'alimentazione animale, fertilizzanti) che ha caratterizzato la parte finale del 2021. In aggiunta a tutto ciò, il conflitto bellico in Ucraina ha compromesso in modo severo la redditività delle aziende agricole italiane, in particolare quelle del comparto zootecnico, che hanno registrato durante il 2022 una crescita dei costi di produzione superiore al 40%.

Il 2022 ha segnato anche la chiusura della prima esperienza della Misura Nazionale per la gestione del rischio, introdotta per il periodo PAC 2014-2020 e trascinata nel periodo transitorio. L'Italia, in considerazione della bassa propensione ad assicurare i raccolti e della forte disomogeneità tra le diverse aree del Paese, e temendo un sostanziale disimpegno delle regioni con minore tradizione assicurativa, per il periodo di Programmazione 2014-2020 ha adottato una Misura Nazionale sulla gestione del rischio (misura 17), dichiarando 3 obiettivi precisi a giustificazione di tale scelta:

- 1) aumentare la Produzione Lorda Vendibile agricola assicurata;
- 2) ridurre il divario territoriale;
- 3) aumentare l'offerta di strumenti per la gestione del rischio.

Tale scelta ha assorbito il 7,86% delle risorse pubbliche complessive (FEASR + Stato/Regioni) del II Pilastro della PAC e ha visto le regioni del centro-sud contribuire per il 67,55%, a fronte di un contributo delle regioni del nord per il restante 32,45%. In questo quadro, la quasi totalità del budget nazionale è stato assorbito dal sostegno allo strumento assicurativo, con una spesa superiore a 300 Milioni di euro annui, mentre ai fondi di mutualità e agli *Income Stabilization Tools* sono stati dedicati rispettivamente 100 Milioni di Euro e 125 Milioni di Euro.

L'analisi dei numeri del mercato assicurativo mostra che gli strumenti mutualistici sono ancora in fase sperimentale e non hanno assorbito spesa nel periodo della programmazione; inoltre, si assiste a un leggero calo dei valori assicurati nel periodo 2014-2020 (-4%) con una perdita marcata nelle regioni del sud (-19,2%).

Il numero delle aziende assicurate, per motivi riconducibili anche a problemi di gestione amministrativa delle polizze assicurative nel periodo iniziale della programmazione, è sceso del 21% dal 2014 (tabella 5.1).

In funzione degli effetti del cambiamento climatico, nel periodo 2014-2020, l'aumento degli eventi di natura catastrofale, unitamente alla fortissima concentrazione del portafoglio degli assicurati, ha fatto crescere del 34% il livello della tariffa media delle polizze assicurative in Italia; tale aumento va a incidere anche sull'efficienza della spesa pubblica complessiva considerando che una fetta importante dei sussidi viene assorbita dall'aumento delle tariffe (tabella 5.2).

Tabella 5.1 - Evoluzione valori assicurati produzioni vegetali per area geografica (milioni di euro) e ripartizione % per area geografica del valore assicurato su totale Italia (periodo 2010-2020)

Anno	Valori assicurati (milioni di Euro)	Valori assicurati produzioni vegetali (milioni di Euro)			% valori assicurati per area geografica sul totale nazionale		
		Nord	Centro	Sud	Nord	Centro	Sud
2010	4.805	3.729	392,4	684,3	77,60%	8,17%	14,24%
2011	5.314	4.162	458,9	693,3	78,31%	8,64%	13,05%
2012	5.454	4.278	455,5	720,5	78,43%	8,35%	13,21%
2013	5.873	4.619	481,7	771,8	78,65%	8,20%	13,14%
2014	6.422	5.017	551,3	854,1	78,12%	8,58%	13,30%
2015	5.705	4.612	516,2	577,0	80,84%	9,05%	10,11%
2016	5.103	4.275	459,3	368,8	83,76%	9,00%	7,23%
2017	5.156	4.299	497,0	359,7	83,38%	9,64%	6,98%
2018	5.680	4.728	487,5	464,7	83,23%	8,58%	8,18%
2019	6.164	4.941	572,5	651,3	80,15%	9,29%	10,57%
2020	6.156	4.891	574,9	689,9	79,45%	9,34%	11,21%
Var. 2020/2014	-4,14%	-2,51%	4,28%	-19,22%			

Tabella 5.2 - Evoluzione premi raccolti (milioni di euro) e tariffe medie contratti assicurativi colture vegetali (%) periodo 2015-2020

Anno	Premi raccolti (milioni Euro)	Tariffe medie (%)
2010	277,6	5,78
2011	328,3	6,18
2012	309,4	5,67
2013	362,6	6,17
2014	469,6	7,31
2015	387,3	6,79
2016	333,5	6,61
2017	347,8	6,75
2018	459,4	8,14
2019	502,1	8,14
2020	557,8	9,06
Var. 2020/2014	44,02%	33,43%

5.2 Quadro di presentazione della Misura Nazionale Gestione del rischio per il post 2023

L'approccio scelto per il post 2023, ad eccezione della istituzione del Fondo Catastrofale che esamineremo nel dettaglio, è in continuità con la Programmazione 2014-2020.



Sia la valutazione del rischio che la strategia di gestione del rischio sono svolte tanto dallo Stato quanto dalle Regioni e Province autonome, in ossequio ai principi costituzionali di competenza.

Il primo livello di cooperazione fra il livello nazionale e regionale è realizzato in seno alla commissione tecnica di elaborazione del Piano Annuale di Gestione del Rischio (PGRA) con la partecipazione dei principali rappresentanti pubblici e privati, nazionali e regionali, operanti nel settore dei rischi in agricoltura. Il PGRA definisce gli interventi attuati a livello nazionale, finanziati sia nell'ambito dell'art. 76 dello sviluppo rurale sia con fondi nazionali, ed è approvato annualmente con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il sostegno alle polizze assicurative, che prevedono un contributo pubblico al premio pari al 70% del costo della polizza, sono state stanziare, per il periodo 2023-2027, risorse complessive pari a euro 1,5 Miliardi circa, di cui euro 666 Milioni rappresentati dal contributo UE. Per i Fondi di Mutualità, così come per l'*Income Stabilization Tool* (IST) la spesa prevista risulta pari a euro 60 milioni per entrambi gli strumenti.

Tale scelta può destare preoccupazione, rispetto alla pericolosità già riscontrata peraltro della gestione delle crisi di mercato, delle crisi derivanti dall'aumento dei costi di produzione e dai cali di reddito imputabili a malattie di piante ed animali. La tabella 5.3 evidenzia il livello di contribuzione per il sostegno agli strumenti attivati con la Misura Nazionale, con l'aggiunta del contributo FEASR per il Fondo Mutualistico Nazionale a carico delle singole Regioni.

Tabella 5.3 - Contribuzione alla Misura Nazionale Gestione del Rischio più Fondo Mutualistico Nazionale Programmazione 2023-2027

			Quota annua Fondo Cat	Quota annua Gestione del rischio	Totale
	FEASR	%			
Abruzzo	27.271.689,65	3%	2.898.235,24	3.856.751,67	6.754.986,91
Basilicata	42.252.233,39	4%	4.490.257,60	5.975.294,30	10.465.551,91
Bolzano	20.740.935,08	2%	2.204.194,52	2.933.174,92	5.137.369,44
Calabria	72.258.897,56	7%	7.679.145,89	10.218.825,00	17.897.970,88
Campania	107.953.719,30	10%	11.472.529,86	15.266.772,71	26.739.302,57
Emilia Romagna	67.343.647,77	6%	7.156.789,17	9.523.712,30	16.680.501,47
Friuli V.G.	16.762.987,72	2%	1.781.447,44	2.370.615,16	4.152.062,60
Lazio	44.159.915,37	4%	4.692.992,06	6.245.077,94	10.938.070,00
Liguria	14.505.289,80	1%	1.541.515,86	2.051.332,40	3.592.848,26
Lombardia	64.609.927,32	6%	6.866.269,41	9.137.110,62	16.003.380,03
Marche	29.572.671,60	3%	3.142.766,73	4.182.155,64	7.324.922,37
Molise	13.262.231,26	1%	1.409.412,71	1.875.539,55	3.284.952,26
Piemonte	58.983.827,10	5%	6.268.368,72	8.341.469,73	14.609.838,45
Puglia	111.376.165,85	10%	11.836.242,38	15.750.773,76	27.587.016,14
Sardegna	68.831.927,01	6%	7.314.952,58	9.734.184,16	17.049.136,74
Sicilia	140.979.154,84	13%	14.982.231,03	19.937.216,87	34.919.447,90
Toscana	53.898.668,59	5%	5.727.955,36	7.622.328,61	13.350.283,96
Trento	14.411.121,75	1%	1.531.508,37	2.038.015,19	3.569.523,56
Umbria	37.894.034,74	4%	4.027.100,20	5.358.959,55	9.386.059,76
Val d'Aosta	6.856.119,53	1%	728.618,12	969.589,74	1.698.207,86
Veneto	61.597.441,39	6%	6.546.124,49	8.711.086,04	15.257.210,53
	1.075.522.706,62		114.298.657,75	152.099.985,86	266.398.643,61

5.3 Agri-cat: criticità ed operatività

Rispetto alla programmazione 2014-2020, la reale novità della nuova programmazione è il Fondo di Mutualità Nazionale per eventi catastrofali, istituito in base all'art. 19 del Reg.2021/2115, finanziato con un prelievo pari al 3% dalla quota nazionale destinata ai pagamenti diretti e cofinanziata da risorse provenienti dallo sviluppo rurale (tabella 5.3).

Coerentemente con l'Obiettivo Specifico 1 (OS.1) della PAC 2023-2027 "sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché di garantire la sostenibilità economica della produzione agricola UE", lo scopo del Fondo è di tutelare le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti rispetto a eventi meteorologici definiti catastrofali (gelo e brina, siccità e alluvione).

Il Fondo interverrebbe come copertura obbligatoria di primo livello, con l'obiettivo di coprire i danni per le aziende derivanti da evento catastrofale per le soglie di danno superiori al 20%. Il 2023 verrà utilizzato come anno di sperimentazione, ma ancora non è chiaro se l'architettura dell'intervento rimarrà la stessa.

Nel dettaglio, il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

- sono beneficiari di pagamenti diretti;
- sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115;
- sono titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni:

- a) nel caso di sola copertura del Fondo Agri-Cat:
 - i. Colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:
 - Franchigia: 30% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%;
 - ii. Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):
 - Franchigia: 20% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%.
- b) nel caso di copertura del Fondo Agri-Cat a favore di agricoltori con assicurazione agevolata di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d):
 - i. Colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:
 - Franchigia: 30% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 45%;
 - ii. Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):
 - Franchigia: 20% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%.

Rispetto agli eventi avversi che saranno oggetto di copertura mutualistica del Fondo, gli indicatori da utilizzare per la misurazione dei danni e per l'accesso all'indennizzo sono assimilati a quanto previsto per le polizze assicurative tradizionali.

Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agro-meteorologici distinti per avversità. La denuncia di sinistro dovrà essere presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le tempistiche e le modalità che verranno indicate nel Regolamento del Fondo.

Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, tenendo conto



DOVE STA ANDANDO LA PAC

Il PSP dell'Italia 2023-2027

anche della eventuale compromissione della qualità, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del Regolamento del Fondo.

È del tutto evidente come la novità di questo Fondo rappresenti una sfida importante per l'intero sistema assicurativo/mutualistico; il Fondo interesserà un potenziale di 600.000 imprese, portando il valore complessivamente assicurabile a circa € 30 miliardi, valori di tutto rilievo, che rappresenta un salto significativo rispetto all'attuale platea di 75.000 aziende assicurate con le polizze tradizionali (gelo brina, siccità e alluvione) e a una quota di PLV nazionale garantita da copertura inferiore al 20%.

L'avvio sperimentale dovrà servire a calibrare al meglio l'architettura di un intervento che si preannuncia complesso, sia per la dimensione finanziaria dell'intervento, sia per la sua valenza territoriale. I rischi sono quelli di esaurire la capacità del fondo e di non incentivare l'accesso agli altri strumenti di gestione del rischio (polizze e fondi).

CAPITOLO 6

AKIS: AGRICULTURAL KNOWLEDGE INNOVATION SYSTEM

6.1 Introduzione

L'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020 ha evidenziato un impatto molto positivo delle misure a supporto dei sistemi della conoscenza e dell'innovazione - il cosiddetto AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation System*) - sia nell'ambito delle misure di diffusione della conoscenza e consulenza (misure 1 e 2) sia delle misure per la cooperazione, attraverso il finanziamento dei PEI-AGRI.

Nel nuovo periodo di programmazione, il modello AKIS viene rilanciato attraverso un supporto ancora maggiore, tanto da essere l'approccio scelto per la realizzazione dell'obiettivo strategico connesso ai flussi stabili di conoscenza e all'adozione delle innovazioni. Gli interventi previsti all'interno dell'AKIS sono finalizzati alla cooperazione e allo scambio di conoscenze e informazioni, attraverso un approccio interattivo e sistemico, che prova a contestualizzare i fabbisogni di conoscenza nei diversi sistemi agricoli e rurali. Ciò dovrebbe consentire un flusso di conoscenza che il documento sul Futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione definisce "pertinente" e più coerente con la vocazione dei sistemi territoriali (*European Commission, 2017*).

La tipologia di servizi previsti resta articolata nei due ambiti classici, quello dei "servizi generali" e quello dei "servizi specifici" (Iacoponi et alii, 1994). I servizi generali comprendono tutte le attività legate alla ricerca scientifica di base e applicata, le attività di sperimentazione, di istruzione secondaria e universitaria, di qualificazione e aggiornamento dei tecnici e il sistema informativo. I servizi specifici invece, si dividono a loro volta in indiretti (o collettivi), e diretti (o individuali). I primi includono tutte le attività di divulgazione e di orientamento, sia tecnico che commerciale e gestionale, nonché i servizi tecnici di supporto, ad esempio le attività svolte dai laboratori di analisi chimiche dei terreni, delle acque, per la salubrità e qualità dei prodotti, da stazioni agro-meteorologiche, da centri di elaborazione contabile, etc. I servizi diretti, invece, si concretizzano in consulenza tecnica, gestionale, commerciale, previdenziale e fiscale, nonché in attività di informazione socioeconomica.

I soggetti chiamati a erogare i suddetti servizi sono di natura pubblica, professionale (organizzazioni professionali agricole, di natura sindacale, cooperativa o associativa) e privata (consulenti liberi professionisti, reti commerciali di imprese industriali a supporto delle aziende agricole).

Favorire l'attuazione sinergica degli interventi e stimolare una maggiore cooperazione tra le diverse componenti dell'AKIS, finalizzata ad accrescere consapevolezza e capacità delle imprese di sfruttare le opportunità, concretizzano l'obiettivo di promuovere una sorta di imprenditorialità istituzionale, ovvero la capacità delle istituzioni di creare un ambiente favorevole al cambiamento e all'innovazione.

In quest'ambito, scorrendo il piano strategico nazionale, non sfugge una attenzione particolare dedicata al ruolo dell'AKIS sui seguenti aspetti:

- transizione ecologica, obiettivo trasversale della strategia AKIS che va assecondato partendo dall'idea che una transizione non è mai soltanto tecnologica, ma sempre sociotecnica e, dunque, coinvolge anche aspetti di natura sociale ed istituzionale;
- gestione del rischio, sempre più importante per garantire maggiori livelli di resilienza aziendale;
- contrasto a ogni forma di sfruttamento della manodopera, promuovendo il collegamento con la rete del lavoro agricolo di qualità e contribuendo alla diffusione dei nuovi strumenti di garanzia per i lavoratori, in particolare immigrati;



- contrasto a fitopatie, malattie degli allevamenti e epizootie, con interventi di miglioramento del benessere animale e biosicurezza, per il raggiungimento degli obiettivi sanitari e fitosanitari introdotti nella normativa europea e nazionale.

6.2 La mappatura delle funzioni fondamentali di un sistema di innovazione

Dinanzi alla complessità degli obiettivi e alla necessità di fronteggiare le nuove sfide, i sistemi AKIS prevedono una serie di attori che, adeguatamente organizzati, possono trasferire flussi stabili di conoscenza e incentivare l'adozione delle innovazioni. Seguendo un approccio funzionalista, è possibile classificare le attività dei sistemi della conoscenza e dell'innovazione nelle seguenti categorie (Hekkert et al., 2007):

Sviluppo di attività imprenditoriali

L'esito di un'azione efficace di trasferimento della conoscenza e adozione delle innovazioni è confermato dalla vivacità del tessuto imprenditoriale. La partecipazione a progetti di innovazione e l'introduzione di innovazioni sono esempi di attività per le quali è necessario trasferire competenze attraverso una serie di servizi, sia individuali che collettivi, che vanno dalla consulenza su vari ambiti della gestione aziendale, alla formazione su nuove tematiche che interessano gli imprenditori agricoli (sviluppo strategie di *marketing*, adozione di nuove tecnologie, definizione di un piano di impresa). Il contenuto di tali competenze è, dunque, molto ampio e può essere classificato ricorrendo al concetto di piramide delle competenze (Rudmann, 2008): questa comprende conoscenze di base (professionali e di gestione aziendale), ma soprattutto imprenditoriali (sfruttamento delle opportunità, capacità relazionali e di *networking*, capacità strategiche).

Sviluppo e diffusione di conoscenze che favoriscano processi di apprendimento

Queste funzioni sono garantite da un insieme di soggetti e di azioni che mirano a collegare e a supportare gli attori dell'AKIS. Tra queste rientrano le attività di formazione, informazione e consulenza garantite dalle misure di intervento tradizionali (servizi di consulenza, formazione degli imprenditori, azioni di informazione, etc.) e da nuove misure che, come vedremo, sono state introdotte nella nuova programmazione 2023-27.

Selezione delle innovazioni

Questa attività riguarda il tema della "direzionalità" dell'innovazione, identificata anche attraverso la legittimazione politica: si pensi al documento sulla visione di lungo termine sulle aree rurali e all'enfasi che esso pone sulla digitalizzazione come una leva fondamentale di sviluppo. La scelta della soluzione digitale più idonea per le imprese agricole e per i sistemi agricoli e agroalimentari richiama l'attenzione del consulente all'analisi della compatibilità della soluzione con la varietà dei modelli di impresa agricola e dei sistemi agricoli presenti nei diversi contesti rurali.

Formazione del mercato

Questa funzione è molto importante e richiama l'attenzione sui rischi di fallimento delle nuove tecnologie e innovazioni nei diversi contesti territoriali. La creazione di nicchie di sperimentazione (siano esse legate a pratiche sostenibili come l'agroecologia, oppure alla sperimentazione di modelli di agricoltura di precisione) può favorire ambienti di innovazioni più performanti.

Mobilizzazione delle risorse

Molto spesso l'accesso alle risorse pubbliche è percepito come problematico da parte dei potenziali fruitori. Il ruolo dell'AKIS nei territori rurali si esplicita attraverso il supporto alla identificazione e specificazione di tali risorse: si pensi, ad esempio, alle attività a supporto del riconoscimento di una denominazione di origine (DOP/IGP), o ad attività tese ad accrescere la consapevolezza delle disponibilità offerte dai fondi del PSR per finanziare innovazioni, investimenti, etc.



Legittimazione del cambiamento

Qualunque cambiamento rispetto ai “regimi” consolidati incontra resistenze e difficoltà. Il compito dell’AKIS è anche quello di rimuovere questi ostacoli legittimando la transizione che, sempre più, riveste i caratteri di transizione socio-tecnica. La possibilità di configurare un sistema di conoscenza e innovazione in grado di esplicitare e favorire le funzioni precedentemente descritte si fonda un portafoglio di misure ampio e diversificato quali quelle previste dal piano strategico nazionale.

6.3 Misure per la diffusione di flussi stabili di conoscenza

Il primo strumento messo in campo per favorire la circolazione di flussi stabili di conoscenza è quello dei servizi di consulenza (SRH01), attivati da diciotto regioni (tutte, salvo il Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e Bolzano). Il loro obiettivo è supportare i diversi ambiti imprenditoriali agricoli (tecnico, gestionale, ambientale, sociale), favorendo innovazioni sostenibili e garantendo il ruolo multifunzionale dell’attività agricola. La selezione dei beneficiari prevede un’ampia partecipazione di soggetti, sia pubblici che privati, che offrono tali servizi attraverso l’ausilio di consulenti qualificati.

Garantire un adeguato flusso di conoscenze necessarie a promuovere l’introduzione delle innovazioni presuppone un processo di aggiornamento delle conoscenze anche da parte dei consulenti stessi. La misura (SRH02) - adottata, rispetto alla precedente, da un numero più ridotto di regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) - prevede proprio contributi a servizi di formazione e informazione dei consulenti. Possono beneficiarne diversi soggetti quali enti formativi accreditati, enti di ricerca, istituti tecnici superiori o di istruzione tecnica e professionale, e altri soggetti attivi nell’ambito dell’AKIS che erogano consulenza. L’ampia platea di potenziali partecipanti rende necessari criteri di selezione stringenti sulla qualità dei progetti presentati e del team coinvolto, con particolare attenzione a tematiche specifiche rilevanti per i sistemi territoriali coinvolti.

Le misure appena descritte garantiscono molte delle funzioni sopra elencate, attraverso formazione, informazione e consulenza. L’accrescimento delle competenze, siano esse di base o imprenditoriali, ricade invece in una misura specifica, la SRH03, che interessa non soltanto gli imprenditori agricoli, ma anche altri soggetti che operano nella promozione dello sviluppo rurale, come sostegno all’imprenditorialità collettiva, sia individuale che istituzionale, volta a rafforzare le traiettorie di sviluppo sostenibile dei territori rurali. La misura è stata attivata da tutte le Regioni (incluse le province autonome), ad eccezione della Basilicata e della Sardegna e prevede incentivi per una pluralità di soggetti regolarmente accreditati.

Nell’ambito dei servizi offerti dall’AKIS un ruolo importante è rivestito anche dai servizi di informazione, contemplati nella misura SRH04, attivata nella maggioranza delle regioni italiane, ad eccezione delle due province autonome, Friuli V.G., Umbria e Valle d’Aosta. L’obiettivo principale è il rafforzamento del capitale umano, attraverso una molteplicità di strumenti, tra cui sportelli informativi, incontri tecnici, convegni e seminari, nonché bollettini, pubblicazioni, opuscoli, *newsletter*, etc. I soggetti beneficiari e i criteri di selezione sono gli stessi previsti dalla misura SRH02.

Se le misure precedenti assecondano diversi obiettivi funzionali di supporto all’imprenditorialità, formazione e diffusione di conoscenze pertinenti, i sistemi AKIS sono chiamati a svolgere anche un ruolo di sensibilizzazione di selezione delle innovazioni, per renderle il più possibile coerenti con le vocazioni dei sistemi territoriali di riferimento (si pensi alle differenze tra aree ad agricoltura intensive e aree rurali svantaggiate), anche attraverso la sperimentazione di nicchie di mercato. Si tratta di azioni che hanno lo scopo di ridurre la complessità percepita delle innovazioni e accrescerne la “familiarità” tra i potenziali adottatori. Pertanto, in linea con la prospettiva funzionalista prima richiamata, la selezione delle innovazioni e la formazione del mercato sono affidate alle azioni dimostrative, contemplate nella



misura SRH05. Si tratta di un intervento fondamentale per allargare la platea di potenziali adottatori e ridurre al minimo i tempi di adozione tra i “primi adottatori” e i “ritardatari”, che comprende prove in campo, collaudi, attività di divulgazione di innovazioni di varia natura (tecniche, di prodotto, organizzative, etc.), nuove soluzioni digitali; il tutto da divulgare anche attraverso l’ausilio di piattaforme digitali.

Come sottolineato inizialmente, un ruolo fondamentale nella fornitura di servizi finalizzati al trasferimento di conoscenze è ricoperto dai servizi specifici indiretti previsti nell’ambito della misura SRH06, che introduce una tipologia di servizi del tutto nuova, ovvero l’attivazione dei servizi di *back office*. Le attività di *back office* hanno il compito di connettere i diversi attori dell’AKIS, offrendo una serie di informazioni tecniche di supporto alle decisioni aziendali, come la fruibilità di banche dati, l’accesso a strumenti digitali (es., DSS, IA), la possibilità di creare comunità virtuali. Le azioni di *back office* riguardano un’ampia varietà di materie, quali l’utilizzo delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici, l’andamento dei mercati nei diversi settori, la gestione dell’impresa. Il prospetto seguente sintetizza le misure descritte e i relativi beneficiari.

Prospetto 6.1- Misure previste nell’ambito dell’AKIS

Misura	Beneficiari
SRH01 - erogazione servizi di consulenza	Soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati
SRH02 - formazione dei consulenti	<ol style="list-style-type: none"> Enti formativi accreditati. Fermo restando quanto disposto dall’ art. 79 del Regolamento UE 2021/2115, Adg nazionali, Regioni e Province autonome, loro Agenzie, Enti strumentali e Società in house. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati. Istituti Tecnici Superiori. Istituti di istruzione tecnici e professionali. I soggetti prestatori della consulenza. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS.
<ul style="list-style-type: none"> - SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali - SRH04 - azioni di informazione - SRH05 - azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali - SRH06 - servizi di back office per l’AKIS 	<ol style="list-style-type: none"> Enti di Formazione accreditati; Soggetti prestatori di consulenza Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati. Istituti tecnici superiori; Istituti di istruzione tecnici e professionali; Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house

La sfida della complessità e della competizione internazionale dei sistemi agricoli si può vincere con un sistema della conoscenza che si faccia carico della diversità dei sistemi agricoli e rurali e offra un ventaglio di soluzioni compatibili con i contesti di riferimento. La spinta verso l’imprenditorialità si misura anche attraverso l’efficacia di queste soluzioni. L’esperienza positiva del periodo di programmazione precedente e l’enfasi posta al tema AKIS nel documento di programmazione 2023-2027 lascia ben sperare su un ulteriore miglioramento della capacità innovativa delle aziende agricole italiane.

CAPITOLO 7

LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Incentivare la presenza di giovani in agricoltura è un obiettivo ricorrente all'interno della PAC. Tuttavia, i risultati ottenuti finora non hanno contribuito a garantire un soddisfacente ricambio generazionale nell'agricoltura europea, dove mediamente solo l'11% delle aziende è gestito da agricoltori con meno di 40 anni⁷². Non sorprende, quindi, che il ricambio generazionale sia riproposto tra i nove Obiettivi Strategici della PAC 2023-2027.

In Italia la presenza di giovani in agricoltura è un problema ancora più accentuato, se si pensa che dall'ultimo censimento dell'Agricoltura risulta che solo il 9% delle aziende agricole italiane ha un capo azienda con età inferiore a 40 anni⁷³; una percentuale che è sensibilmente maggiore della media solo in Valle d'Aosta (16%), Sardegna (15%) e Bolzano e Trento (14%).

L'inserimento dei giovani in agricoltura è auspicabile non solamente per il ricambio generazionale in sé, ma perché nella attuale fase di transizione energetica e tecnologica esso assicura l'ingresso di nuove figure imprenditoriali altamente qualificate, in grado di ottimizzare i benefici offerti dalle tecnologie a favore di pratiche agricole sostenibili. Non è un caso, infatti, che sono guidate da imprenditori sotto i quarant'anni il 20% delle aziende agricole che adottano regimi biologici e il 19% di quelle informatizzate⁷⁴.

Gli ostacoli che impediscono l'ingresso di giovani nel mondo imprenditoriale agricolo riguardano soprattutto l'accesso alla terra e al credito, la formazione e il trasferimento delle conoscenze. Queste sfide, come si vedrà, sono poste al centro del Piano strategico nazionale della PAC.

7.1 Requisiti del giovane agricoltore

Il primo elemento da considerare per definire il sostegno riservato ai giovani è il cosiddetto requisito soggettivo, ovvero, chi è il giovane agricoltore ai sensi del Reg.(UE) 2115/2021 e del PSP italiano?

Per essere identificati come giovani agricoltori occorre dimostrare di non avere più di 40 anni⁷⁵ al primo anno di presentazione della domanda unica di accesso al sostegno della PAC, o aver dimostrato il medesimo requisito nel momento della presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) 1307/2013). Inoltre, è necessario che il giovane sia effettivamente a capo dell'azienda e cioè che ne eserciti il controllo effettivo e duraturo, in relazione alle decisioni inerenti la gestione, gli utili e i rischi finanziari.

Con riferimento a tali aspetti, nel caso in cui il giovane agricoltore costituisca un'impresa individuale, egli può essere ritenuto capo azienda *ipso facto*. Nei casi di società (di persona o di capitale), il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

- detiene una quota rilevante del capitale;
- partecipa al processo decisionale riguardo alla gestione (anche finanziaria) della società;
- provvede alla gestione corrente della società.

72 Commissione europea, https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/young-farmers_en

73 Elaborazione dati ISTAT, <https://www.istat.it/it/archivio/274950>

74 Elaborazione dati ISTAT, <https://www.istat.it/it/archivio/274950>

75 Il requisito anagrafico sussiste fino al giorno precedente la data del compimento del 41° anno di età.



Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Ai fini dell'ottenimento del sostegno è fondamentale individuare precisamente il momento di inizio dell'attività del giovane agricoltore. A seconda delle fattispecie, tale requisito è comprovato da:

1. la data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (con codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa; oppure, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al settore agricolo (con codice ATECO 01);
2. la data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
3. l'anno di presentazione di una qualsiasi domanda di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), o anche di presentazione di mere dichiarazioni⁷⁶ inerenti allo svolgimento dell'attività agricola, come capo azienda, quali dichiarazioni vitivinicole, produzioni olio, ecc..

Nel caso in cui si verifichi più di uno di questi requisiti, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con quello del parametro che si verifica per primo.

Infine, ma non meno importante, il Reg.(UE) 2115/2021 introduce per la prima volta i requisiti di competenze che il giovane agricoltore deve possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno, identificati nei seguenti titoli di studio o corsi di formazione:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di minimo 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale. I corsi devono essere tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale. In alternativa, se previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, è valido anche il titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

I nuovi requisiti di competenze dei giovani sul primo pilastro, che varranno anche per l'accesso alla riserva nazionale, pongono problemi pratici di applicazione per il primo anno, in riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed al momento di ottenimento del relativo titolo.

7.2 Gli interventi per i giovani nel PSP

Come si è detto nei capitoli precedenti, il PSP italiano destina ai giovani imprenditori agricoli risorse provenienti da entrambi i pilastri. Nel primo pilastro è previsto il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, al quale viene destinato il 2% del massimale dei pagamenti diretti (pari a circa 70 milioni di euro l'anno, in media, per 5 anni). Inoltre, l'1% del massimale dei pagamenti diretti (pari a 180 milioni di euro per l'intero quinquennio)

⁷⁶ Tali dichiarazioni devono rendere possibile individuare gli insediamenti di imprese individuali non soggetti agli obblighi di iscrizione ai registri delle imprese, INPS o di possesso della Partita IVA.

viene trasferito nel secondo pilastro, ad integrazione dello stanziamento previsto dal Regolamento (UE) 2115/2021 per l'insediamento dei giovani agricoltori.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le due principali forme di sostegno all'imprenditoria giovanile agricola previste dal PSP italiano.

7.2.1 I pilastro - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori prevede un importo forfettario fisso di circa 83,5 €/ha, qualora l'azienda sia condotta da un agricoltore di età non superiore ai 40 anni compiuti. Tale aiuto è usufruibile per i primi 5 anni dall'insediamento o per i primi 5 anni dalla prima presentazione di una domanda al regime di sostegno per i giovani. Il pagamento è ammissibile fino a un massimo di 90 ettari.

Al fine di garantire la continuità tra le programmazioni della PAC, anche gli agricoltori che hanno richiesto e ricevuto il sostegno ai sensi del Reg.UE 1307/2013 potranno continuare a beneficiarne fino al termine dei 5 anni previsti dalla data di prima richiesta o primo insediamento. In tal caso, però, dal 2023 in poi tale aiuto sarà d'importo pari a quello previsto dalla programmazione 2023-2027. In concreto, un giovane che nel 2023 percepisce ancora il pagamento secondo il Reg.UE 1307/2013, lo manterrà per l'intero periodo rimanente, anche nel caso in cui a quella data abbia più di 40 anni e/o non rispetti i requisiti su formazione e titoli di studio definiti successivamente dal PSP. Il premio a ettaro per il rimanente periodo, però, non sarà più pari al 50% del valore dei titoli all'aiuto che possiede, come nel periodo 2014-2022, ma sarà pari all'importo fisso uguale per tutti (circa 83,5 €/ha).

Per capire come cambia il sostegno ai giovani agricoltori, si riporta una simulazione fatta su due aziende di eguale estensione (60 ha), condotte entrambe da giovani agricoltori insediati nel 2022 e che nello stesso anno hanno presentato la domanda al sostegno per i giovani ai sensi del regolamento (UE) 1307/2013. Nei casi in esame si assume che entrambe le aziende abbiano il medesimo ordinamento produttivo (così da annullare l'effetto del pagamento accoppiato), ma detengano titoli di valore medio elevato (circa 330 €/ha) nel primo caso (grafico 7.1), e basso (grafico 7.2) nel secondo caso (circa 130 €/ha). Tali agricoltori continueranno a percepire il pagamento previsto per i giovani anche nel periodo che fra il 2023 e il 2026 (5° anno), ma con importi molto diversi. Da un lato, infatti, nel 2022 il giovane con titoli di valore alto beneficiava di una maggiorazione del valore dei propri titoli pari al 50%, per un importo aggiuntivo di 166,7 €/ha, mentre dal 2023 in poi percepisce un importo forfettario pari a 83,5 €/ha. Dall'altro, il giovane con titoli di valore basso, che nel 2022 percepiva un pagamento a 66,7 €/ha, nel 2023 vedrà aumentare tale importo a 83,5 €/ha. In altre parole, il meccanismo ha in sé un elemento di convergenza fortemente redistributivo.

Grafico 7.1 - Pagamento giovani su titolo di valore alto





Grafico 7.2 - Pagamento giovani su titolo di valore basso



7.2.2 Giovani e riserva nazionale

Nell'ambito del I pilastro, i giovani sono inseriti tra le fattispecie prioritarie per accedere alla riserva nazionale al fine di richiedere nuovi titoli all'aiuto per attivare il sostegno di base per la sostenibilità. I giovani, infatti, possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, per farsi assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria e con criteri oggettivi e non discriminatori, per una superficie minima ammissibile pari a un ettaro. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi di diritti già posseduti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. L'accesso alla riserva per il giovane è limitato a una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. La richiesta di accesso come giovane agricoltore esclude pertanto la possibilità di presentare una richiesta come nuovo agricoltore e viceversa. È esclusa, inoltre, la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e un'altra per la società di cui l'agricoltore

eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva. Come si è detto, per l'accesso alla riserva nazionale nella fattispecie "giovani" e "nuovi", sono stati introdotti per la prima volta nella domanda unica 2023 dei requisiti di competenze, sopra esposti.

7.2.3 Il pilastro - Primo insediamento

Il sostegno che il secondo pilastro riserva ai giovani imprenditori agricoli si sostanzia con quello a favore delle *start-up* agricole, con l'erogazione di un aiuto che può arrivare fino a 100.000 €, utilizzabile per l'acquisizione di terreni, capitali e/o conoscenze. L'intervento, inoltre, mira a rendere realizzabili idee imprenditoriali innovative che implicino approcci produttivi maggiormente sostenibili, sia in termini ambientali che economici e sociali.

Il sostegno può essere concesso come un premio in conto capitale (erogabile in successivi stati di avanzamento), con il ricorso a strumenti finanziari, oppure con una combinazione delle due forme.

I requisiti di accesso all'aiuto sono riportati nel prospetto 7.1.

L'intervento è nazionale, ma contiene alcuni elementi stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali in accordo con i relativi Comitati di Sorveglianza. I criteri di selezione dovranno essere conformi all'orientamento del sostegno e agli obiettivi dell'intervento e dovranno garantire pari condizioni di trattamento dei richiedenti e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.

Il fine ultimo dei criteri selettivi è quello di destinare gli aiuti alle *start-up* agricole con le migliori prospettive di crescita. L'aiuto, inoltre, può essere accompagnato da ulteriori misure a pacchetto riguardanti consulenza, formazione, investimenti in ambito agricolo e trasformazione e/o diversificazione dei prodotti.

Prospetto 7.1 - Insediamento Giovani

Governance	Requisiti	Scelte
Livello nazionale	Importo massimo concedibile	100.000 euro
	Beneficiari	Giovani agricoltori (definizione comune al primo e secondo pilastro)
	Impegni	Realizzazione di un Piano Aziendale che inquadra la situazione di partenza, fornisce i dettagli di attuazione dell'impegno ed esplicita le modalità con le quali verranno raggiunti gli obiettivi di sostenibilità
Livello regionale	Importo concesso	Definizione specifica per ogni regione
	Principi e criteri di selezione	Definizione specifica per ogni regione
	Criteri di ammissibilità	
	Soglie minime e massime di Produzione Standard o potenziale	

Analizzando le domande di primo insediamento della programmazione 2014-2022 (tabella 7.1), emerge che sulle 45.045 presentate ne sono state ammesse solo 22.482, il 50% circa; mentre il restante 50% non sono state finanziate, principalmente per mancanza di risorse. Riguardo al pagamento delle domande ammesse, a luglio del 2022 ne erano state pagate solo il 33,75%. I dati fanno emergere due temi: il primo relativo all'insufficienza delle risorse finanziarie per i giovani ed il secondo riguardante le tempistiche di erogazione dei premi.



Tabella 7.1 - Domande di primo insediamento della programmazione 2014-2022

Regione	Tot. Domande presentate (per tutti i bandi) PSR 2014-2022	Tot. Domande ammesse a finanziamento (per tutti i bandi)	% DOMANDE AMMESSE SU PRESENTATE
FVG	544	259	47,61%
TOSCANA	3.176	1.172	36,90%
BASILICATA	3.002	790	26,31%
CALABRIA	3.500	817	23,34%
PUGLIA	5.157	1.501	29,11%
UMBRIA	999	319	31,93%
ABRUZZO	1.317	554	42,07%
MOLISE	647	225	34,78%
SICILIA	4.600	1.625	35,33%
PIEMONTE	2.757	2.147	77,87%
SARDEGNA	3.828	1.518	39,66%
CAMPANIA	3.723	2.606	70,00%
MARCHE	886	460	51,92%
LAZIO	2.199	1650	75,03%
VALLE D'AOSTA	78	65	83,33%
P.A. TRENTO	752	571	75,93%
LOMBARDIA	1.950	1.556	79,79%
LIGURIA	695	625	89,93%
EMILIA - ROMAGNA	2.207	1.863	84,41%
VENETO	3.028	2.159	71,30%
TOTALE	45.045	22482	49,91%

Fonte: dati Coldiretti a luglio 2022

7.3 Gli interventi nazionali: la novità dei fondi Ismea

Agli aiuti previsti dalla PAC e inseriti nel PSP, a livello nazionale si affiancano una serie di strumenti e iniziative volte a favorire giovani imprenditori agricoli, il loro accesso al capitale fondiario, al credito e alla formazione (prospetto 7.2).

Prospetto 7.2 - Strumenti nazionali a favore dei giovani agricoltori

Esigenze affrontate	Obiettivi	Strumenti adottati	Beneficiari	Tipologia di aiuto
Avvio e sviluppo di aziende condotte da giovani agricoltori	Favorire la realizzazione di aziende e migliorare la competitività dell'impresa	Più Impresa (ISMEA)	Giovani agricoltori e donne che subentrano nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni	Concessione di mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto sino al 35%
Accesso alla terra	Favorire l'acquisto di terreni a condizioni favorevoli, attraverso la realizzazione di un piano aziendale	Generazione terra (ISMEA)	- Giovani imprenditori agricoltori - Giovani startupper con esperienza - Giovani startupper con titolo	Erogazione di agevolazioni all'acquisto
	Agevolare il ricorso all'affitto dei terreni	Regimi fiscali specifici	Coltivatori diretti e IAP di età inferiore ai trentacinque anni	Detrazioni dalla dichiarazione dei redditi del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. L'aiuto è erogato nel rispetto della regola "de minimis"
	Agevolare il ricorso all'affitto dei terreni	Regimi fiscali specifici	Giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni	Registrazione dei contratti di affitto solo in caso d'uso e, in tal caso, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa
	Facilitazione nell'individuare i terreni che possono essere ceduti o affittati	Banca nazionale delle terre agricole (ISMEA)	Tutti	Se l'assegnatario è un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti sono concesse le agevolazioni sotto forma di mutuo
Riduzione dei costi di avvio di impresa	Favorire l'insediamento di giovani imprenditori agricoli	Sgravio contributivo previdenziale	Coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) under 40, che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023	Esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
	Agevolare il trasferimento immobiliare a favore di giovani	Agevolazioni fiscali sulle imposte indirette	Giovani di età inferiore a quaranta anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali	Versamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Versamento dell'imposta catastale nella misura dell'1%. Onorari notarili dimezzati



Le novità più rilevanti sono due strumenti ISMEA, già attivati in passato con buoni risultati e che oggi sono stati rivisti: *Più impresa e Generazione terra*.

Più impresa è uno strumento dedicato ai giovani⁷⁷ che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa. Finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per sostenere progetti di sviluppo o di consolidamento nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nella diversificazione del reddito agricolo⁷⁸. Sono ammissibili al finanziamento⁷⁹:

1. le spese per lo studio di fattibilità, entro il 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese per studio di fattibilità e per i servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente per non più del 12% dell'investimento da realizzare;
2. le spese relative alle opere agronomiche, per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
3. le spese relative alle opere edilizie e agli oneri per il rilascio della concessione;
4. le spese per l'acquisto terreni, nella misura massima del 10% del valore complessivo del progetto di investimento relativo al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. Destinatari dell'intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie⁸⁰ di valore pari a quello del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata pari ad almeno quella del mutuo stesso⁸¹.

Generazione terra finanzia l'acquisto di superfici agricole con un pagamento in un'unica soluzione e il trasferimento al giovane beneficiario che si impegna a rimborsare la somma dovuta entro un intervallo di tempo compreso tra 15 e 30 anni. Per il 2022 sono disponibili in tutto 60 milioni di euro, suddivisi in:

- 25 milioni per i giovani già insediati;
- 25 milioni per i nuovi imprenditori con esperienza;
- 10 milioni per quelli con titolo.

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande per le agevolazioni è stata programmata per l'inizio 2023. Questa misura prevede come platea dei beneficiari 3 diverse categorie:

- giovani imprenditori agricoli di età non superiore a 41 anni già insediati che esercitano l'attività da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

77 Il Decreto Sostegni bis, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso la misura "Più Impresa" anche all'imprenditoria femminile.

78 Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo le agevolazioni sono concesse in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.

79 Non sono ammissibili al finanziamento: diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.

80 Sono ammissibili come garanzie le seguenti fattispecie: ipoteca di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi, in alternativa o in aggiunta; fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

81 A conferma del successo della misura Più Impresa, va ricordato che le domande presentate per accedere alle agevolazioni da essa previste di sono state di ammontare superiore alla dotazione finanziaria; tale overbooking ha comportato, a partire dal 11 novembre 2022 la chiusura del portale dedicato alla domanda, fino a nuova comunicazione da parte di Ismea.

DOVE STA ANDANDO LA PAC

Il PSP dell'Italia 2023-2027



- giovani non ancora insediati con età non superiore a 41 anni dotati di esperienza che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale in ambito agricolo;
- giovani non ancora insediati con un'età non superiore a 35 anni che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale, acquistando un terreno agricolo.

Il valore massimo del finanziamento è pari a 1,5 milioni di euro per le prime due categorie di beneficiari e a 500.000 euro per i giovani con titolo di studio.



CAPITOLO 8

IL CARBON FARMING

8.1 Il Carbon farming in Europa

La nuova PAC è chiamata a concorrere con maggiore determinazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Questo obiettivo, in agenda dalla firma del protocollo di Kyoto, ha per protagonista il ruolo dei *carbon sink*, come i suoli, le foreste e le torbiere⁸². Il *Green Deal* Europeo e le strategie che lo accompagnano - quali *From Farm to Fork* e il Piano di Azione per l'Economia Circolare - hanno riconosciuto che le pratiche agricole che eliminano la CO₂ dall'atmosfera dovrebbero essere ricompensate, attraverso la PAC o con altre iniziative pubbliche o private (mercato volontario del carbonio). In questo quadro sono annunciate due importanti novità: un'iniziativa europea di *carbon farming* e lo sviluppo di un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio.

La Comunicazione *Pronti per il 55%* (Commissione Europea, 2021a) si inserisce a pieno titolo nel contesto del *Green Deal*, presentando una serie di strumenti legislativi, alcuni dei quali direttamente collegati al *carbon farming*. Essa prevede di rivedere, all'interno del Regolamento LULUCF⁸³, l'obiettivo di assorbimento da parte di pozzi naturali di carbonio, portandolo a 310 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ entro il 2030, così da raggiungere entro il 2035 la neutralità climatica nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura (AFOLU).

A supporto di questi obiettivi si è aperto un intenso processo di studio e di confronto che è confluito nella redazione di un Manuale di orientamento tecnico per la creazione e attuazione di meccanismi di coltivazione del carbonio nell'UE basati sui risultati⁸⁴. Nel manuale sono state esplorate questioni chiave e sono stati riesaminati gli schemi esistenti che premiano il sequestro del carbonio o la riduzione delle emissioni (Cowi et al., 2021). Inoltre, si è giunti alla conclusione che l'agricoltura del carbonio può contribuire in modo significativo agli sforzi dell'UE per affrontare il cambiamento climatico.

8.1.1 Cicli sostenibili del carbonio

Il primo passo importante per la definizione del *carbon farming* si è avuto a dicembre 2021, con la pubblicazione della Comunicazione Cicli sostenibili del carbonio (Commissione europea, 2021b), incentrata proprio su questo tema, a cui ha fatto seguito la recente proposta di Regolamento presentata dalla Commissione il 30 novembre 2022 per l'istituzione di un quadro europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio.

Con tale Comunicazione, la Commissione Europea presenta una serie di azioni a breve e medio termine per sostenere il *carbon farming* come modello imprenditoriale verde, che ricompensa i gestori di terreni per l'adozione di pratiche

82 Si definiscono *carbon sink* i serbatoi di carbonio e in generale le condizioni che assicurano un assorbimento e un immagazzinaggio di quantità di carbonio (cioè, sequestro di carbonio) maggiori di quelle rilasciate.

83 Regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Le norme per il settore LULUCF regolano l'impronta di carbonio delle attività connesse alla conversione, all'uso e alla gestione del suolo e delle foreste. Tali attività possono riguardare zone come pascoli, terreni agricoli e foreste. Il regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri (SM), per il settore LULUCF, che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030.

84 <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en>



che sequestrano carbonio e contribuiscono a ottenere diversi benefici collaterali: in termini di biodiversità, aumento della fertilità e resilienza dei suoli (Commissione europea, 2021b). In questa prospettiva, il *carbon farming* andrebbe a costituire una nuova fonte di reddito per gli imprenditori agricoli in grado di adottare tali pratiche. Tra gli incentivi finanziari vi sono fonti sia pubbliche che private, come la vendita di crediti sui mercati volontari di carbonio, da considerare alla stregua di prodotti aggiuntivi da vendere accanto a quelli tradizionali (alimenti, biomasse ecc). Ad acquistare tali crediti possono essere tutti gli operatori economici, imprese e singoli individui. La comunicazione individua anche una serie di esempi di pratiche che sequestrano carbonio, come l'imboschimento e rimboschimento, l'agroforestazione, il ripristino di torbiere e la conversione di terreni in prati permanenti o terreni a riposo, l'utilizzo di colture intercalari e di copertura, la lavorazione conservativa e l'aumento della presenza di elementi caratteristici del paesaggio.

Con questa Comunicazione, la Commissione intende contribuire, attraverso le iniziative di *carbon farming*, ad assorbire 42 milioni di tonnellate di CO_{2eq} nel suolo per arrivare ad assorbire 310 milioni di tonnellate di CO_{2eq} entro il 2030. Le misure previste a questo scopo includono la promozione delle pratiche di *carbon farming* nell'ambito della PAC e di altri programmi dell'UE⁸⁵, nonché finanziamenti pubblici e privati. Infine, la Comunicazione ha annunciato la definizione di un quadro normativo dell'UE per la certificazione delle rimozioni di carbonio, che possa fornire il quadro giuridico necessario a supportare l'agricoltura del carbonio.

8.1.2 Proposta di Regolamento per l'istituzione di un quadro europeo sulla certificazione degli assorbimenti

Il 30 novembre 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento per l'istituzione di un primo quadro volontario europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio⁸⁶. Con questa proposta la Commissione, nel definire gli elementi di un quadro di certificazione armonizzato delle soluzioni che rimuovono carbonio, mira a migliorare la capacità di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV) degli assorbimenti e ad aumentare la trasparenza e l'affidabilità delle rimozioni, prevenendo fenomeni di *greenwashing*. Le soluzioni di rimozione e immagazzinamento del carbonio che rientrano nel quadro normativo europeo riguardano lo stoccaggio permanente (bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio o la cattura e lo stoccaggio diretto del carbonio nell'aria), lo stoccaggio nei prodotti (materiali da costruzione a base di legno ecc.) oppure il *carbon farming*. La Commissione si impegnerà a sviluppare metodologie dettagliate e adatte alle diverse caratteristiche delle attività di assorbimento del carbonio, in modo che le attività di rimozione del carbonio rispondano ai requisiti Q.U.A.L.I.T.Y, di seguito riassunti:

- **quantificazione:** le attività devono essere misurate con precisione e produrre benefici inequivocabili per il clima;
- **addizionalità:** le attività devono andare oltre le pratiche esistenti e quanto richiesto dalla legge;
- **stoccaggio a lungo termine:** i certificati sono legati alla durata dello stoccaggio del carbonio, in modo da garantire che lo stoccaggio sia permanente;
- **sostenibilità:** le attività devono contribuire a obiettivi di sostenibilità (adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare, tutela delle risorse idriche e marine e della biodiversità).

La certificazione permetterà ad agricoltori, selvicoltori, imprese e altri soggetti di accedere a nuove opportunità di compensazione secondo lo schema che segue.

85 Il programma Horizon Europe, il programma Life e la missione di ricerca *Soil Deal for Europe*.

86 *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union certification framework for carbon removals*. COM(2022), 672 final, Bruxelles, 30.11.2022.

Grafico 8.1 Schema del funzionamento del sistema di certificazione



Fonte: Commissione Europea, 2022

L'iniziativa *carbon farming* dovrebbe assicurare un riconoscimento economico diretto alle imprese per il servizio ecosistemico costituito dagli assorbimenti del carbonio in campo agricolo e forestale. Le modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo non possono prescindere dall'istituzione di un meccanismo basato sulla regolamentazione e armonizzazione delle norme che oggi caratterizzano il mercato volontario del carbonio, anche considerando che i crediti di carbonio prodotti dalle imprese agroforestali attualmente non hanno possibilità di valorizzazione alternativa, essendo il settore escluso dal sistema ETS⁸⁷. La certificazione dei crediti a questo fine dovrà essere sostenibile per gli agricoltori, dal punto di vista della complessità sia tecnica che economica, dal momento che i costi potrebbero risultare troppo onerosi, specie per le imprese agroforestali di piccola e media dimensione. Altri importanti aspetti da chiarire, inoltre, riguardano le modalità attraverso cui l'iniziativa *carbon farming* e i meccanismi di remunerazione degli assorbimenti effettuati dal settore agricolo-forestale, che da essa prenderanno corpo, si integreranno rispetto agli obblighi "di settore" in termini di contenimento delle emissioni climalteranti: questi attualmente fanno riferimento ai livelli fissati dai regolamenti LULUCF ed ESR⁸⁸ che, però, secondo gli scenari delineati dall'UE, a partire dal 2035 potrebbero confluire in unico settore (AFOLU), nell'ambito del quale le emissioni agricole potranno essere compensate dagli assorbimenti. In altri termini, c'è il rischio che gli assorbimenti di carbonio contabilizzati dagli Stati membri per compensare le emissioni settoriali non possano, contemporaneamente, essere commercializzati dalle imprese che li hanno prodotti nell'ambito dei mercati volontari. Si potrebbe riproporre, infatti, il problema della doppia contabilizzazione.

8.1.3 Il piano Strategico Nazionale e il carbon farming

Il PSP dell'Italia prevede numerosi interventi, compresi sia nel primo che nel secondo pilastro, per incrementare l'assorbimento di carbonio e mantenere la sostanza organica nei suoli (Falconi, 2022). Il Prospetto 8.1 riporta i principali interventi contenuti nel PSP per il periodo 2023-27.

87 L'*European Union Emission Trading Scheme* (EU-ETS) è il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione. Il sistema è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).

88 *Effort Sharing Regulation* o Regolamento sulla Condivisione degli Sforzi Regolamento (UE) 218/ 842 che stabilisce obiettivi annuali vincolanti per le emissioni di gas serra dal 2020 al 2030 per ciascun Paese membro UE.

Prospetto 8.1- PSP Italia: i principali interventi per il *carbon farming*

Condizionalità	BCAA1 - mantenimento di una percentuale di prati permanenti; BCAA2 - protezione adeguata di zone umide e torbiere; BCAA3 - divieto di bruciare le stoppie; BCAA5 - gestione della lavorazione del terreno, riducendo il rischio di degrado ed erosione BCAA6 - copertura minima del suolo; BCAA7 - rotazione delle colture nei seminativi, BCAA8 - percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e ad elementi caratteristici del paesaggio; BCAA9 - divieto di conversione o aratura di prati permanenti nei siti Natura 2000.
Ecoschemi	Ecoschema 2 - Inerbimento delle colture arboree; Ecoschema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.
Impegni ambientali, climatici ed altri impegni in materia di gestione	ACA 3 - interventi per la lavorazione ridotta dei suoli; ACA 4 - l'apporto di sostanza organica; ACA 5 - l'inerbimento delle colture arboree; ACA 6 - le <i>cover crops</i> ; ACA 7 - conversione di seminativi a prati e pascoli; ACA 8 - gestione di prati e pascoli permanenti; ACA 21 - impegni di gestione dei residui; SRA 28 - mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali.
Investimenti	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli (SRD05) e non agricoli (SRD10).
Cooperazione	SRG01 - sostegno gruppi operativi PEI AGRI.
Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione (AKIS)	SRH01 - erogazione servizi di consulenza

È necessario evidenziare come anche il settore zootecnico possa contribuire al sequestro di carbonio. Nella definizione che viene fornita dal Manuale tecnico di orientamento viene affermato, infatti, che il *carbon farming* riguarda: “la gestione del terreno, del bestiame, di tutti i bacini di carbonio nel suolo, nei materiali e nella vegetazione, più i flussi di biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O)” (Cowi et al., 2021).

L'Unione Europea attribuisce un importante ruolo al *carbon farming* anche - come si è accennato - quale possibile nuova fonte di reddito per gli agricoltori. Tuttavia, gli interventi presenti nel PSP italiano non fanno direttamente riferimento al mercato volontario dei crediti di carbonio. Essi, invece, sono principalmente focalizzati sulle pratiche di mitigazione del clima, come stabilito dal Regolamento Reg. (UE) 2021/2115.

L'adozione di pratiche di sequestro di carbonio, infatti, è in grado di favorire l'aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo, invertendo il *trend* in declino degli ultimi anni. La sostanza organica è una componente chiave del suolo che ne influenza la struttura, riduce l'erosione, portando a una maggiore ritenzione di acqua e di nutrienti e quindi una maggior fertilità e biodiversità. Essa favorisce così la conservazione del suolo, che continua ad essere una delle priorità della PAC, promossa anche dalla Strategia europea per il suolo per il 2030⁸⁹ (Falconi, 2021). Aumentare il contenuto di carbonio organico nel suolo è importante, quindi, non solo per mitigare il cambiamento climatico, ma anche per la produttività, elemento determinante per garantire la sicurezza alimentare con un impatto positivo indiretto proprio sui redditi agricoli.

89 Commissione Europea (2021). “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030-Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, COM (2021), 669 final, Bruxelles, 17.11.2021.



DOVE STA ANDANDO LA PAC

Il PSP dell'Italia 2023-2027

Guardando al futuro in un'ottica più ampia, le fonti di finanziamento pubbliche, come ad esempio la PAC e altre politiche nazionali e dell'UE, saranno chiamate a sostenere in vario modo la diffusione dell'agricoltura del carbonio, anche con l'adozione di nuovi sistemi e pratiche agricole come l'agricoltura conservativa. Tra le possibili azioni, si annoverano il supporto finanziario per coprire le anticipazioni di cassa tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui i crediti sono prodotti e verificati; compensazioni dei costi di monitoraggio dei risultati; sostegno alla promozione di progetti-pilota innovativi; servizi di consulenza e formazione tecnica in materia di sequestro di carbonio nei suoli agricoli.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Coldiretti (2020), *L'evoluzione della Pac tra il Green deal e l'emergenza Covid-19*, collana Dove sta andando la Pac, dicembre 2020

Coldiretti (2022), *La nuova Pac 2023/2027- il piano strategico nazionale dell'Italia*, collana Dove sta andando la Pac, gennaio 2022

Commissione europea (2020a), *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*, Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 380 final

Commissione europea (2020b), *Una strategia "dal produttore al consumatore" Per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 381 final

Commissione Europea (2021a), *Pronti per il 55%: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica*, COM(2021), 550 final, Bruxelles, 14.7.2021

Commissione Europea (2021b), *Cicli sostenibili del carbonio*, COM (2021), 800 final, Bruxelles, 15.12.2021

Commissione europea (2022), *Piano REPowerEU*, Bruxelles, 18.5.2022, COM(2022) 230 final

Commissione europea (2023), *Drivers of food security*, Commission Staff Working Document, Brussels, 4.1.2023, SWD(2023) 4 final

COWI, Ecologic Institute and IEEP (2021), *Technical Guidance Handbook - setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU*, Report to the European Commission, DG Climate Action, under Contract No. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby

European Commission (2021), *A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040*, Brussels, 30.6.2021 COM(2021) 345 final

European Commission (2017); *The Future of Food and Farming*, Bruxelles

Falconi I. (2021), "La nuova Strategia UE per il suolo: sfide e implicazioni per la futura programmazione della PAC", *Pianeta PSR*, gennaio 2021

Falconi I. (2022), "Verso la neutralità climatica: il carbon farming e le implicazioni per il settore agricolo", *Pianeta PSR*, n. 112 aprile 2022

Farm Europe (2022), *The Cap Budget is shrinking fast, removing any leverage for Green Deal Investment*, <https://www.farm-europe.eu/news/the-cap-budget-is-shrinking-fast-removing-any-leverage-for-green-deal-investment%E2%99%BC/>, ottobre 2022

Finco A., D'Amico M., Del Giudice T., Povellato A., Sardone R. (2020), "The European Agricultural policy for the period 2021-2027" (Editorial), *Italian Review of Agricultural Economics* 75(3): 1-3

Hekkert M.P., Suurs R.A.A., Negro S.O., Kuhlmann S., Smits R.E.H.M. (2007); "Functions of innovation systems: a new approach for analysing technological change", *Technological Forecasting and Societal Change* 74(4): 413-432, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002>

Iacoponi L., Romiti R. (1994); *Economia e politica agraria*, Bologna, Edagricole



Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2115>]

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=IT>]

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2117&from=IT>]

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2289 Della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni. [<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2289>]

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305>]

Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Vecchio, Y., De Castro, P., Masi, M., & Adinolfi, F. (2021). "Do Rural Development Policies Really Help Small Farms? A Reflection from Italy", *EuroChoices*, 20(3), 75-80

Wojciechowski J. (2023), *Contribution to exchange of views with the Committee on Agriculture and Rural Development about the consequences of inflation on the CAP budget* (9 gennaio 2023)

